SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 155° - Numero 75

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 31 marzo 2014** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 31

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 14 febbraio 2014, n. **51**.

Regolamento sulle commissioni applicate alle transazioni effettuate mediante carte di pagamento, ai sensi dell'articolo 12, commi 9 e 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'articolo 12, comma 9, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha stabilito che l'Associazione bancaria italiana, le associazioni dei prestatori di servizi di pagamento, la società Poste italiane S.p.a., il Consorzio Bancomat, le imprese che gestiscono circuiti di pagamento e le associazioni delle imprese maggiormente significative a livello nazionale definiscono, entro il 1° giugno 2012, e applicano entro i tre mesi successivi, le regole generali per assicurare una riduzione delle commissioni a carico degli esercenti in relazione alle transazioni effettuate mediante carte di pagamento, tenuto conto della necessità di assicurare trasparenza e chiarezza dei costi, nonché di promuovere l'efficienza economica nel rispetto delle regole di concorrenza;

Visto l'articolo 12, comma 10, del citato decreto, che ha disposto che entro i sei mesi successivi all'applicazione delle misure di cui al citato comma 9, il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, sentite la Banca d'Italia e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, valuta l'efficacia delle misure definite ai sensi del medesimo comma 9;

Visto, altresì, che l'articolo 12, comma 10, del citato decreto ha stabilito che in caso di mancata definizione e applicazione delle misure di cui al predetto comma 9, le stesse sono fissate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, sentite la Banca d'Italia e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato;

Visto l'articolo 12, comma 10-*bis*, del citato decreto che fissa il limite temporale di durata dell'applicazione dell'articolo 34, comma 7, della legge 12 novembre 2011, n. 183, alla data di pubblicazione del presente decreto e che pertanto la disposizione ivi contenuta della «gratuità dei pagamenti con carte presso gli impianti di distribuzione di carburante» cessa di avere efficacia dalla pubblicazione del presente decreto;

Vista la nota n. 0010877 del 10 gennaio 2013 dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato con cui esprime parere favorevole sulle linee essenziali dello schema di decreto in oggetto;

Viste le note n. 0044746/13 del 15 gennaio 2013 e n. 0178059/13 del 20 febbraio 2013 di Banca d'Italia con cui esprime parere favorevole al decreto in oggetto;

Considerato che, con l'articolo 15, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è stato introdotto, a decorrere dal primo gennaio 2014, l'obbligo di accettazione dei pagamenti effettuati con carta di debito da parte dei soggetti che effettuano l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi;

Considerato che le misure non sono state adottate nei termini di legge;

Considerato che l'uso del contante comporta per la collettività rilevanti costi legati alla minore tracciabilità delle operazioni e al conseguente maggior rischio di elusione della normativa fiscale e antiriciclaggio;

Considerato che l'uso del contante comporta costi anche per gli esercenti, legati sia alla gestione del contante sia all'incremento di rischio di essere vittime di reati;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi, nell'Adunanza dell'8 maggio 2013;

Vista la comunicazione resa alla Presidenza del Consiglio dei ministri con nota n. 1320 del 28 gennaio 2014;

Adotta
il seguente decreto:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intendono per:

a) carta di pagamento: strumento di pagamento che consente al titolare di effettuare transazioni presso un esercente abilitato all'accettazione della medesima carta;

b) circuito: piattaforma costituita dal complesso di regole e procedure che consentono di effettuare e ricevere pagamenti attraverso l'utilizzo di una determinata carta di pagamento;

c) commissione d'interscambio: la commissione (interchange *fee)* eventualmente corrisposta dall'acquirer all'emittente della carta per l'utilizzo della stessa presso gli esercenti convenzionati;

d) esercente: il beneficiario di un pagamento (merchant) abilitato all'accettazione di carte di pagamento anche attraverso canali telematici;

e) pagamenti di importo ridotto: pagamento di importo non superiore a trenta euro;

f) acquirer: il prestatore di servizi di pagamento che sottoscrive gli accordi contrattuali anche in qualità di intermediario per l'accettazione, da parte degli esercenti,

di carte di pagamento curando, di regola, la gestione dei relativi flussi finanziari;

g) Terminale evoluto di accettazione multipla: terminale POS con tecnologia di accettazione multipla ovvero che consente l'accettazione di strumenti di pagamento tramite diverse tecnologie, in aggiunta a quella «a banda magnetica» o a «microchip».

Art. 2.

Ambito di applicazione

1. Il presente decreto si applica alle transazioni con carta di pagamento effettuate presso esercenti per l'acquisto di beni o servizi. Restano escluse le transazioni in contanti e le operazioni di prelievo di contante.

Art. 3.

Modalità di applicazione delle commissioni

1. Gli acquirer sono tenuti a distinguere le commissioni da applicare per ciascuna tipologia di carte di pagamento – di debito, di credito, prepagate – anche in relazione ai diversi circuiti di riferimento nonché a ulteriori eventuali specifiche caratteristiche funzionali delle carte medesime.

2. Gli acquirer differenziano l'importo delle commissioni applicate agli esercenti e le sottopongono a revisione secondo quanto previsto dell'articolo 6, tenendo anche conto delle economie di scala e di scopo collegate ai volumi delle transazioni eseguite con carta presso ciascun esercente ovvero presso gruppi di esercenti unitariamente convenzionati.

Art. 4.

Pubblicità delle commissioni d'interscambio

1. I gestori dei circuiti di carte di pagamento accettate in Italia rendono noti e mantengono aggiornati in maniera chiara, completa, trasparente e facilmente accessibile, attraverso il proprio sito internet, le eventuali commissioni d'interscambio applicate alle operazioni di pagamento eseguite sul territorio italiano, con adeguata informativa degli eventuali provvedimenti adottati dalle autorità europee e nazionali preposte alla tutela della concorrenza. La medesima informazione viene resa all'esercente dagli acquirer, al momento del convenzionamento e, successivamente, con cadenza periodica almeno annuale.

Art. 5.

Confrontabilità delle commissioni

1. Gli acquirer redigono l'informativa precontrattuale prevista ai sensi del Titolo VI, Capo II-*bis*, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in maniera tale da consentire all'esercente di comprendere i costi e le caratteristiche del servizio e di confrontare i prodotti offerti. Le commissioni applicate alle diverse tipologie di operazioni di pagamento, in conformità con quanto previsto all'articolo 3, sono riportate in una tabella contenuta nel foglio informativo e nel documento di sintesi. La tabella riporta, altresì, le informazioni di cui all'articolo 4.

Art. 6.

Revisione delle commissioni

1. Tenuto conto dell'obiettivo di riduzione delle commissioni applicate dal soggetto convenzionatore all'esercente, nel contratto di convenzionamento è inserita una clausola di revisione periodica, almeno annuale, delle commissioni correlata anche al volume e al valore delle operazioni di pagamento effettuate presso l'esercente, nonché alla revisione delle eventuali commissioni d'interscambio.

Art. 7.

Pagamenti di importo ridotto

1. Al fine di promuovere l'utilizzo di strumenti alternativi al contante, gli acquirer applicano ai pagamenti di importo ridotto commissioni inferiori a quelle generalmente applicate nel caso di operazioni effettuate, con qualunque modalità, tramite terminali evoluti di accettazione multipla.

2. Per tali pagamenti di importo ridotto gravano sugli acquirer gli obblighi di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6.

Art. 8.

Entrata in vigore

Il presente decreto entra in vigore decorsi 120 giorni dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 14 febbraio 2014

Il Ministro dell'economia e delle finanze
SACCOMANNI

Il Ministro dello sviluppo economico
ZANONATO

Visto, *il Guardasigilli:* ORLANDO

Registrato alla Corte dei conti il 21 marzo 2014
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, registrazione economia e finanze, n. 844

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse

— Si riporta il testo dei commi 9 e 10 dell'articolo 12 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214:

«Art. 12. *(Riduzione del limite per la tracciabilità dei pagamenti a 1.000 euro e contrasto all'uso del contante)*. — 1-8. (*Omissis*).

9. L'Associazione bancaria italiana, le associazioni dei prestatori di servizi di pagamento, la società Poste italiane S.p.a., il Consorzio Bancomat, le imprese che gestiscono circuiti di pagamento e le associazioni delle imprese maggiormente significative a livello nazionale definiscono, entro il 1° giugno 2012, e applicano entro i tre mesi successivi, le regole generali per assicurare una riduzione delle commissioni a carico degli esercenti in relazione alle transazioni effettuate mediante carte di pagamento, tenuto conto della necessità di assicurare trasparenza e chiarezza dei costi, nonché di promuovere l'efficienza economica nel rispetto delle regole di concorrenza. Le regole generali sono definite tenendo conto che le commissioni devono essere correlate alle componenti di costo effettivamente sostenute da banche e circuiti interbancari, distinguendo le componenti di servizio legate in misura fissa alla esecuzione dell'operazione da quelle di natura variabile legate al valore transatto e valorizzando il numero e la frequenza delle transazioni. Dovrà in ogni caso essere garantita la gratuità delle spese di apertura e di gestione dei conti di pagamento di base destinati all'accredito e al prelievo della pensione del titolare per gli aventi diritto a trattamenti pensionistici fino a 1.500 euro mensili, ferma restando l'onerosità di eventuali servizi aggiuntivi richiesti dal titolare.

10. Entro i sei mesi successivi all'applicazione delle misure di cui al comma 9, il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, sentite la Banca d'Italia e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, valuta l'efficacia delle misure definite ai sensi del comma 9. In caso di mancata definizione e applicazione delle misure di cui al comma 9, le stesse sono fissate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, sentite la Banca d'Italia e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

10-*bis*. Fino alla pubblicazione del decreto che recepisce la valutazione dell'efficacia delle misure definite ai sensi del comma 9 ovvero che fissa le misure ai sensi del comma 10, continua ad applicarsi il comma 7 dell'articolo 34 della legge 12 novembre 2011, n. 183.

11. (*Omissis*).».

— Si riporta il testo del comma 7 dell'articolo 34 della legge 12 novembre 2011, n. 183 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2012):

«Art. 34. *(Deduzione forfetaria in favore degli esercenti impianti di distribuzione carburanti)*. – 1-6. (*Omissis*).

7. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le transazioni regolate con carte di pagamento presso gli impianti di distribuzione di carburanti, di importo inferiore ai 100 euro, sono gratuite sia per l'acquirente che per il venditore.».

— Si riporta il testo del comma 4 dell'articolo 15 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221:

«Art. 15. *(Pagamenti elettronici)* — 1-3. (*Omissis*).

4. A decorrere dal 1° gennaio 2014, i soggetti che effettuano l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, sono tenuti ad accettare anche pagamenti effettuati attraverso carte di debito. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.

5-5-*quater*. (*Omissis*).».

— Si riporta il testo del comma 3 dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri):

«Art. 17. *(Regolamenti)*. — 1-2. (*Omissis*).

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.

4-4-*ter*. (*Omissis*).».

Note all'art. 5:

Il Titolo VI, Capo II-*bis* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) comprende gli articoli da 126-*bis* a 126-*novies*.

14G00060

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO

DIRETTIVA 12 dicembre 2013.

Procedure per la gestione delle attività di messa in sicurezza e salvaguardia del patrimonio culturale in caso di emergenze derivanti da calamità naturali.

IL MINISTRO DEI BENI
E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI
E DEL TURISMO

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, e in particolare gli articoli 4 e 14;

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233 e successive modificazioni, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'art. 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296»;

Visto il decreto ministeriale 20 luglio 2009, recante «Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale dell'Amministrazione centrale e periferica»;

Vista la circolare del MiBACT n. 132 dell'8 ottobre 2004 avente per oggetto «Piani di emergenza per la tutela del patrimonio culturale»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 2005, n. 78, con cui si è resa esecutiva l'intesa relativa alla tutela dei beni culturali di interesse religioso appartenenti a enti e istituzioni ecclesiastiche del 26 gennaio 2005 fra il Ministro per i beni e le attività culturali ed il presidente della Conferenza episcopale italiana;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 dicembre 2008, concernente «Indirizzi operativi per la gestione delle emergenze»;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 febbraio 2011, recante «Valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale con

riferimento alle norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 14 gennaio 2008»;

Visto il protocollo d'intesa sottoscritto il 7 marzo 2012 tra il Ministero per i beni e le attività culturali e il Ministero dell'interno - Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile;

Visto il decreto del segretario generale n. 7 del 25 maggio 2012, con cui è stata istituita la «Struttura operativa per il monitoraggio e il coordinamento delle attività necessarie a fronteggiare le situazioni emergenziali derivanti da calamità naturali»;

Vista la circolare del segretario generale n. 31 del 18 giugno 2012, con cui sono state diramate le «Procedure per la gestione delle attività emergenziali dell'Unità di crisi UCCR-MiBAC», il «Disciplinare operativo per il rilievo del danno al patrimonio culturale» e le «Specifiche per l'utilizzo dell'applicativo Community MiBAC per l'archiviazione informatica dei file»;

Visto il documento elaborato dal gruppo di lavoro istituito con decreto del segretariato generale n. 2 del 22 marzo 2013 con il compito di elaborare uno strumento schedografico per la rilevazione speditiva delle informazioni necessarie per la gestione della fase emergenziale conseguente a calamità naturali, riferite ai beni appartenenti al patrimonio culturale;

Considerato che le procedure diramate con la richiamata circolare n. 31 del 18 giugno 2012 hanno consentito alle direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici dell'Emilia-Romagna, della Lombardia e del Veneto di gestire efficacemente l'emergenza derivante dal sisma di maggio 2012;

Ritenuto necessario fornire a tutte le articolazioni del Ministero un documento unitario che contenga le procedure e gli strumenti operativi per la salvaguardia del patrimonio culturale in caso di emergenza;

Considerata, inoltre, la necessità evidenziata dal Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri di rafforzare il coordinamento con il Ministero, anche attraverso una costante collaborazione sia a livello centrale che periferico;

Ritenuto necessario che l'amministrazione, in caso di emergenze derivanti da calamità naturali, garantisca la massima tempestività ed efficacia delle azioni sul territorio, operando in modo sinergico e coordinato, secondo procedure specifiche che regolamentino sia le relazioni fra le articolazioni del Ministero, sia quelle con gli organismi di protezione civile;

Ritenuto pertanto necessario impartire le conseguenti disposizioni agli uffici e, in particolare, al segretariato generale, alle direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici e alle soprintendenze;

Emana la seguente direttiva:

al segretariato generale, alle direzioni regionali e alle soprintendenze:

FINALITÀ E DESTINATARI.

La presente direttiva è finalizzata a impartire disposizioni agli uffici al fine di garantire, in caso di emergenze derivanti da calamità naturali, la massima tempestività ed efficacia delle azioni finalizzate alla salvaguardia del patrimonio culturale, operando in modo sinergico e coordinato, secondo procedure specifiche che regolamentino sia le relazioni fra le articolazioni del Ministero, sia quelle con gli organismi di protezione civile.

Uffici destinatari della presente direttiva sono il segretariato generale, nell'esercizio dei propri compiti di coordinamento, nonché tutti gli organi centrali e periferici.

PREMESSA.

Ogni evento naturale derivante da azioni esogene (pioggia, neve, escursione termica, vento, piene, alluvioni, frane) od endogene (sisma, eruzione vulcanica) che induca effetti straordinari, per estensione o per magnitudo del danno e classificabile pertanto come calamitoso, determina una situazione di emergenza che va affrontata con tempestività, attuando immediatamente una serie di azioni finalizzate alla messa in sicurezza ed alla salvaguardia del patrimonio culturale coinvolto.

Nel caso l'emergenza coinvolga solo un insediamento, è sufficiente l'attivazione della struttura e delle procedure già previste in seno ai piani di emergenza previsti dalle norme vigenti o da specifiche disposizioni per i beni culturali (decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni; decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1995, n. 418; decreto ministeriale 20 maggio 1992, n. 569, circolare del Ministero - Dipartimento per la ricerca, l'innovazione e l'organizzazione n. 132 dell'8 ottobre 2004).

Qualora l'evento emergenziale abbia invece una rilevanza territoriale più estesa o determini un livello di danno elevato, occorre attuare una strategia specifica.

In tal caso, infatti, la gestione dell'emergenza va concepita come un processo, che si sviluppa senza discontinuità dai primi sopralluoghi fino alla fase di ricostruzione e restauro del patrimonio culturale sia immobile che mobile.

Una tale impostazione consente in generale un'ottimizzazione nell'impiego delle risorse disponibili, in quando, subordinando ogni fase alla fase successiva, già prevista e programmata, consente di verificare l'efficacia di quanto già fatto e progettare al meglio la fase successiva, evitando quindi interventi sia «sovradimensionati» (che comportano elevati costi sia iniziali che in tutte le fasi successive di attuazione della ricostruzione) sia «sottodimensionati».

La gestione dell'emergenza comporta pertanto la definizione di una strategia che, pur consentendo la flessibilità necessaria per adeguarsi alle varie realtà del Ministero, ne traccia il percorso unitario, a partire dal verificarsi dell'evento, fino all'avvio della fase di ricostruzione.

Per l'attuazione di tale processo è necessario prevedere una struttura organizzata specifica, in cui siano individuati compiti e ruoli nel rispetto di procedure univoche e predefinite.

Per attuare quanto sopra delineato il Ministero ha istituito la struttura operativa per il monitoraggio ed il coordinamento delle attività necessarie a fronteggiare le situazioni emergenziali derivanti da calamità naturali, ed ha predisposto altresì procedure, disciplinari e strumenti operativi finalizzati alla gestione delle varie fasi dell'emergenza.

In particolare le procedure prevedono:

1) il necessario coordinamento con le strutture esterne all'amministrazione deputate alla gestione dell'emergenza;

2) il necessario coordinamento fra le articolazioni centrali e quelle periferiche del Ministero;

3) la partecipazione di tutte le articolazioni del Ministero alla gestione dell'emergenza, per affrontare con la massima consapevolezza ed efficacia anche le successive fasi di restauro e ricostruzione, in parallelo alle strutture emergenziali o quando queste hanno concluso le loro attività.

Disciplinari e strumenti operativi supportano l'organizzazione individuata per la gestione dell'emergenza che, sulla base delle esperienze acquisite e delle eventuali riorganizzazioni del Ministero, potrà essere perfezionata per migliorare la risposta del Ministero in occasione delle emergenze.

È indispensabile evidenziare come, nell'ambito della più generale analisi dei rischi, la gestione delle emergenze afferisce alla «gestione del rischio residuo», ovvero di quella parte di rischio che non si è saputo o potuto ridurre.

D'altra parte la stessa analisi dei rischi prevede un'adeguata e doverosa attività di prevenzione mediante tutte quelle azioni volte alla riduzione dei fattori di esposizione e delle vulnerabilità nei confronti di tutti gli eventi prevedibili, attività che, insieme alla gestione delle emergenze, deve costituire il secondo, ineludibile percorso per operare in modo esaustivo ai fini della salvaguardia del patrimonio culturale.

1. LA STRUTTURA OPERATIVA.

Con decreto del segretario generale n. 7 del 25 maggio 2012 è stata istituita la struttura operativa per il monitoraggio ed il coordinamento delle attività necessarie a fronteggiare le situazioni emergenziali derivanti da calamità naturali. Tale struttura è articolata in una «Unità di coordinamento nazionale UCCN-MiBAC», istituita presso il segretariato generale, e nelle «Unità di coordinamento regionale UCCR-MiBAC», istituite presso le direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici.

In occasione di eventi emergenziali derivanti da calamità naturali la struttura operativa viene attivata dal segretario generale.

L'Unità di coordinamento nazionale UCCN-MiBAC supporta il segretario generale nelle seguenti attività:

garantire il necessario coordinamento con le istituzioni nazionali esterne al Ministero ivi comprese quelle deputate agli interventi in emergenza (protezione civile, VVF, Forze dell'ordine, etc. …);

garantire il necessario coordinamento tra le strutture centrali e periferiche del Ministero;

assicurare in collaborazione con tutte le strutture interessate, l'applicazione delle procedure operative da attuare da parte delle squadre di intervento, nelle operazioni che interessano il patrimonio culturale (verifica dei danni, schedature, messa in sicurezza dei beni mobili, recupero e rimozione delle macerie, presidi ed opere di messa in sicurezza, stoccaggio di macerie, allontanamento e ricollocazione di beni mobili, interventi di restauro *in situ*, ecc.);

effettuare il monitoraggio degli interventi di messa in sicurezza e dei successivi progetti di consolidamento statico e restauro;

individuare gli strumenti informatici e schedografici per la gestione delle varie attività, dal monitoraggio delle verifiche sismiche alla gestione dell'emergenza fino alla fase di restauro e ricostruzione.

Le Unità di coordinamento regionale UCCR-MiBAC hanno il compito di:

coordinare le attività sul territorio del personale del Ministero;

garantire il collegamento con le strutture territoriali deputate agli interventi in emergenza (prefetture, protezione civile, VVF, Forze dell'ordine, ecc.);

individuare e gestire le squadre di rilievo dei danni al patrimonio culturale;

individuare i luoghi di ricovero del patrimonio culturale che richiede uno spostamento per la sua messa in sicurezza;

garantire le funzioni di vigilanza e supporto durante tutte le fasi, ivi comprese quelle di rilievo, messa in sicurezza e di ricostruzione del patrimonio culturale danneggiato.

Le Unità di coordinamento regionale UCCR-MiBAC sono articolate nelle seguenti tre unità operative:

1) Unità rilievo dei danni al patrimonio culturale, con i seguenti compiti:

a) gestione del personale Ministero delle squadre di rilievo;

b) verifica, scansione delle schede di rilievo e degli allegati, archiviazione digitale;

c) archiviazione della documentazione cartacea (schede di rilievo, foto, verbali, progetti di intervento, ecc.);

2) Unità coordinamento tecnico degli interventi di messa in sicurezza (compreso lo spostamento dei beni) sui beni architettonici, storico-artistici, archeologici, audio-visivi, archivistici e librari, con i seguenti compiti:

a) coordinamento del personale Ministero delle squadre che si occupano degli interventi di messa in sicurezza;

b) verifica ed approfondimento della parte delle schede di rilievo relativa agli interventi di messa in sicurezza;

c) archiviazione cartacea e digitale della documentazione tecnica inerente gli interventi di messa in si-

curezza e dei successivi interventi di consolidamento e restauro (foto, verbali, progetti di intervento, ecc.);

3) Unità depositi temporanei e laboratorio di pronto intervento sui beni mobili, con i seguenti compiti:

a) gestione dei depositi temporanei;

b) gestione dei laboratori di pronto intervento.

La necessità di garantire una catena di comando efficace e coordinata per la gestione dell'emergenza, impone una gerarchizzazione delle funzioni diversa rispetto a quella ordinaria. In particolare come precisato nella circolare del segretario generale n. 24 del 29 maggio 2012:

1) al fine di permettere l'effettiva attività di coordinamento nazionale, le direzioni generali, gli istituti centrali, nazionali e dotati di autonomia speciale, dovranno concordare con il segretario generale tutte le iniziative che intendono attivare nelle zone interessate dall'evento emergenziale;

2) al fine di permettere l'effettiva attività di coordinamento territoriale, tutti gli istituti del Ministero, anche quelli centrali, nazionali e dotati di autonomia speciale, aventi sede nell'ambito territoriale interessato dall'evento emergenziale, dovranno riferirsi esclusivamente alla direzione regionale territorialmente competente sia per le comunicazioni relative al danno subito dal patrimonio culturale che per i successivi interventi (rilievo e messa in sicurezza). La direzione regionale costituisce infatti l'unica struttura del Ministero che, in stretto collegamento con l'unità di coordinamento nazionale, opera in sinergia con le strutture territoriali deputate agli interventi in emergenza (prefetture, Vigili del fuoco, Protezione civile, enti locali).

Per la Sicilia, in considerazione del fatto che l'articolazione del Ministero non prevede in tale regione la direzione regionale e che il Ministero ha competenza esclusivamente sul patrimonio archivistico, il coordinamento delle attività in caso di calamità sarà effettuato direttamente dalla Direzione generale per gli archivi.

Per il Trentino-Alto Adige, in considerazione del fatto che l'articolazione del Ministero non prevede in tale regione la direzione regionale, in caso di emergenza, per i beni culturali sottoposti alla competenza del Ministero, si attiverà l'UCCR-MiBAC della regione Veneto.

Come già previsto nel decreto del segretario generale n. 8 del 20 giugno 2012, il Comando tutela patrimonio culturale, con le sue articolazioni, concorre, quale ufficio di diretta collaborazione del Ministro, con le istituite unità operative per:

a) cooperare con il personale Ministero, delle diocesi e dei Vigili del fuoco nelle attività sul territorio;

b) contribuire alla messa in sicurezza delle opere di particolare valore, in sinergia con personale Ministero, dei Vigili del fuoco e della Protezione civile;

c) fornire assistenza al trasporto delle opere individuate presso idonei luoghi di ricovero;

d) fungere da punto di raccordo con l'Arma territoriale e coordinarsi con le altre Forze dell'ordine, per la predisposizione di servivi di vigilanza dinamica agli obiettivi sensibili individuati.

2. LE PROCEDURE.

Il modello di gestione della fase emergenziale prevede, oltre all'individuazione della struttura ad essa dedicata, procedure e strumenti operativi. Ciò costituisce il presupposto fondamentale per creare una «filiera» di attività in cui siano identificati con precisione:

1) i compiti operativi;

2) la pianificazione delle risorse umane e finanziarie;

3) le sinergie con le istituzioni coinvolte (Protezione civile, Vigili del fuoco, enti locali).

In generale le procedure sono finalizzate a disciplinare:

1) l'attivazione della struttura operativa e le comunicazioni fra la struttura centrale e quelle territoriali, sia immediate che «a regime», su tutte le attività svolte (rilievo, messa in sicurezza, ricostruzione, indagini ed attività preventive);

2) il coordinamento con le strutture di protezione civile e con gli enti a vario titolo coinvolti;

3) le attività di rilievo dei danni al patrimonio culturale;

4) le attività connesse agli interventi di messa in sicurezza dei beni immobili e mobili ivi comprese quelle di allontanamento, ricovero e primo intervento dei beni danneggiati;

5) il monitoraggio sulla progettazione degli interventi di messa in sicurezza, ricostruzione, consolidamento e restauro dei beni culturali danneggiati.

Ai sensi dell'intesa del 26 gennaio 2005 fra il Mibact e la Conferenza episcopale italiana, le attività di cui alla presente direttiva, relative ai beni culturali di interesse religioso dovranno essere svolte con il coinvolgimento degli enti e le istituzioni ecclesiastiche responsabili.

2.1. *Procedura di attivazione della struttura operativa e delle comunicazioni.*

A seguito del verificarsi di un evento emergenziale.

1. L'UCCN-MiBAC su disposizione del segretario generale invita tempestivamente le direzioni regionali interessate ad attivare, se non già operativa, la propria UCCR-MiBAC secondo le modalità previste nei rispettivi decreti istitutivi e con la composizione ritenuta idonea in relazione alla tipologia di evento, alla sua localizzazione ed estensione territoriale, in attuazione di quanto previsto nelle disposizioni del segretario generale (decreti n. 7 del 25 maggio 2012 e n. 8 del 20 giugno 2012). Il coordinatore dell'UCCN-MiBAC trasmetterà le informazioni ricevute dall'UCCR-MiBAC al segretario generale che terrà costantemente informato il Ministro, le Direzioni generali del Ministero ed il comitato operativo presso la Protezione civile ovvero la cabina di regia di cui al protocollo d'intesa tra il Ministero per i beni e le attività culturali - Segretariato generale e il Ministero dell'interno - Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del 7 marzo 2012, eventualmente attivati a secondo della gravità dell'evento.

2. L'UCCR-MiBAC su disposizioni del direttore regionale nella sua funzione di coordinatore dell'unità stessa, attraverso le necessarie iniziative di coordinamento, pia-

nifica ed organizza l'attività di ricognizione e rilievo dei danni, di intervento di messa in sicurezza dei beni immobili e mobili ivi compresi gli eventuali interventi di recupero, allontanamento, trasferimento in depositi temporanei e primi interventi sui beni mobili, gestione dei depositi temporanei e degli eventuali laboratori di pronto intervento. Il direttore regionale è responsabile di tutte le attività di cui sopra. La necessità di collocare i beni culturali mobili in depositi temporanei richiede che il direttore regionale individui, preferibilmente in condizioni non emergenziali, i luoghi potenzialmente idonei, anche attraverso la collaborazione con i Carabinieri del Nucleo TPC. Per i beni mobili di proprietà ecclesiastica, ai sensi dell'art. 6, comma 5 dell'intesa fra il Mibac e la Conferenza episcopale italiana del 26 gennaio 2005, il direttore regionale individuerà con il Vescovo delegato per i beni culturali ecclesiastici della Conferenza episcopale regionale, eventuali depositi temporanei presso musei ecclesiastici presenti sul territorio e dotati di idonee condizioni di sicurezza. A secondo dell'entità dell'evento e della conseguente necessità stimata, della ubicazione dei depositi e delle condizioni di sicurezza e di accessibilità, il coordinatore dell'UCCR-MiBAC definirà quali fra i luoghi individuati siano da utilizzare e si attiverà per farli attrezzare anche sulla base delle indicazioni fornite dagli istituti centrali competenti. Il coordinatore dell'UCCR-MiBAC garantirà il necessario coordinamento con l'organismo di protezione civile (DICOMAC, prefettura, ecc.) attivato dalle autorità competenti, in funzione dell'entità e dell'estensione dell'evento per il coordinamento territoriale.

3. L'UCCR-MiBAC invia tempestivamente tutte le informazioni aggiornate all'UCCN-MiBAC tramite mail utilizzando la casella di posta dedicata uccn-mibac@beniculturali.it. La frequenza degli aggiornamenti dipende dall'entità e dalla significatività dell'evento e dovrà essere quotidiana almeno nelle prime settimane e settimanale a regime.

4. Il coordinatore dell'UCCR-MiBAC garantirà l'invio all'UCCN-MiBAC della scheda di monitoraggio delle attività, allegata alle presenti procedure, progressivamente compilata ed aggiornata in funzione dell'evoluzione dell'evento e delle attività svolte nonché la condivisione, tramite l'applicativo Community Ministero di tutte le schede compilate nella prima e nella seconda fase del rilievo.

2.2. *Procedura per il coordinamento con le strutture di protezione civile.*

Nei casi rientranti nella fattispecie di cui all'art. 2, comma 1, lettera *c)*, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni, ossia «calamità naturali o connesse con l'attività dell'uomo che in ragione della loro intensità ed estensione debbono, con immediatezza d'intervento, essere fronteggiate con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo», il segretario generale rappresenta il Ministero nel Comitato operativo della protezione civile di cui all'art. 10 della legge n. 225 del 1992 coordinandosi a livello centrale con le altre amministrazioni e gli enti interessati al soccorso, secondo quanto previsto dall'art. 10 della legge n. 225 del 1992 e dall'art. 5, comma 3-*ter*, del decreto-legge 7 novembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401.

Qualora il capo del Dipartimento di Protezione civile istituisca la struttura di coordinamento nazionale Direzione di comando e controllo - DI.COMA.C. il coordinatore della Unità di crisi coordinamento regionale (UCCR) o un suo delegato garantirà a livello territoriale, il coordinamento con le altre amministrazioni e gli enti interessati al soccorso e parteciperà alle attività delle funzioni di supporto nonché alle quotidiane riunioni di coordinamento della struttura garantendo altresì il raccordo con l'UCCR.

Tale raccordo è funzionale sia a livello centrale che periferico per le attività di censimento, di rilievo del danno e di messa in sicurezza ed eventuale allontanamento e ricollocazione dei beni culturali presenti nell'area dell'evento.

L'UCCR, in particolare fornirà e aggiornerà il quadro delle attività emergenziali svolte o in programma relative ai beni culturali, segnalando eventuali priorità ai fini del possibile concorso delle altre componenti e strutture operative rappresentate presso la DI.COMA.C. Inoltre fornirà i dati relativi ai provvedimenti emergenziali di competenza adottati e la valutazione economica dei danni e degli interventi di messa in sicurezza e ricostruzione.

Al fine di valutare le condizioni del patrimonio culturale, sia mobile che immobile, e di procedere alla messa in sicurezza e all'eventuale movimentazione dello stesso, l'UCCR in coordinamento con le funzioni sopra indicate, pianificherà i sopralluoghi sul territorio tramite squadre specializzate che procederanno alla compilazione delle schede di rilevamento del danno, avvalendosi del Comando Carabinieri per la tutela del patrimonio culturale nonché, se necessario, del supporto del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco.

Qualora il capo del Dipartimento di Protezione civile istituisca a livello provinciale il Centro coordinamento soccorsi (CCS) ed i Centri operativi misti o intercomunali (COM), in considerazione dell'organizzazione del Ministero, che non prevede un'articolazione a livello provinciale e comunale, il coordinatore dell'UCCR concorderà con il responsabile dei COM e/o del CCS specifiche procedure di comunicazione con tali centri al fine di garantire il reciproco coordinamento.

In modo analogo il coordinatore dell'UCCR procederà nel caso in cui l'evento non abbia rilevanza nazionale, nel rispetto delle competenze regionali, provinciali e comunali, secondo il modello organizzativo di protezione civile attivato.

In caso di eventi emergenziali che interessino aree limitate o anche singoli siti di competenza del Ministero e che non comportino quindi il coinvolgimento del Servizio nazionale della protezione civile, si attiva presso il Centro operativo nazionale dei Vigili del fuoco, la commissione paritetica di cui al protocollo d'intesa tra Ministero per i beni e le attività culturali - Segretariato generale e il Ministero dell'interno - Corpo nazionale dei Vigili del fuoco del 7 marzo 2012, che si coordinerà con l'UCCR interessata dall'evento.

2.3. *Procedura relativa all'attività di rilievo dei danni al patrimonio culturale.*

Subito dopo il verificarsi di un evento calamitoso, l'Unità di crisi - Coordinamento regionale UCCR-MiBAC, tramite l'Unità rilievo dei danni al patrimonio culturale, avvia la ricognizione dei danni al patrimonio culturale mobile ed immobile prevista secondo due fasi, una speditiva ed una di approfondimento.

L'attività prevede la pianificazione dei sopralluoghi, tenendo conto:

1) degli immobili in consegna al Ministero, ricadenti nell'area interessata dall'evento;

2) dei beni di particolare rilevanza presenti nell'area;

3) delle segnalazioni che pervengono via via da parte degli enti preposti (Protezione civile, prefetture, enti locali, Vigili del fuoco), dei possessori di beni (diocesi, enti pubblici, privati ...), degli uffici periferici della direzione regionale o delle altre amministrazioni,

e per i rilievi di seconda fase tenendo conto anche:

1) delle risultanze dei sopralluoghi speditivi;

2) delle condizioni di accessibilità;

3) del livello di danneggiamento.

I sopralluoghi saranno pianificati nell'ambito del più ampio coordinamento istituzionale con gli organismi di protezione civile attivati dalle autorità competenti, in funzione dell'entità e dell'estensione dell'evento per il coordinamento territoriale.

Nella pianificazione dei sopralluoghi si terrà conto degli specifici settori di intervento e delle eventuali esigenze segnalate dalle strutture di protezione civile, nonché delle effettive condizioni di accessibilità dei luoghi.

I sopralluoghi saranno effettuati da tecnici del Ministero (Soprintendenze, direzione regionale, altri istituti Ministero) individuati tenendo conto anche della tipologia dei beni mobili presenti nei siti oggetto del rilievo. Nel definire la composizione delle squadre, sarà data priorità al personale già formato ed addestrato, prevedendo, in parallelo, la formazione di altre unità di personale, eventualmente disponibile, da inserire nelle squadre solo successivamente.

La formazione dovrà essere effettuata preferibilmente in tempo ordinario, presso tutte le UCCR-MiBAC ed in coordinamento con l'UCCN-MiBAC, prevedendo periodicamente incontri formativi e di aggiornamento. La formazione diffusa consentirà di poter disporre, ove l'entità dell'evento lo renda necessario, di personale adeguatamente formato anche di altre direzioni regionali.

Tuttavia, poiché nella fase emergenziale può essere necessario utilizzare personale non ancora formato, presso le Unità di coordinamento regionali UCCR-MiBAC, dovranno essere previsti corsi di formazione, eventualmente anche con il supporto di docenti qualificati e preferibilmente in corrispondenza dell'avvicendamento del personale delle squadre. Tali corsi dovranno fornire le nozioni fondamentali per la compilazione delle schede, nonché le informazioni sui rischi connessi all'attività che si andrà a svolgere e sulle procedure da adottare i caso di pericolo grave ed immediato.

Al personale facente parte delle squadre di rilievo andrà consegnato il disciplinare operativo per il rilievo del danno al patrimonio culturale, l'attrezzatura e i dispositivi di protezione individuale avendo cura di farne sottoscrivere l'avvenuta consegna in apposito verbale.

Le operazioni di rilievo del danno hanno la finalità di valutare, anche con riferimento ad eventuali aggravamenti successivi all'evento principale, i danni subiti dal patrimonio culturale mobile ed immobile (chiese e palazzi) di interesse culturale, l'eventuale necessità di opere provvisionali, per evitare maggiori danni alle strutture ed al patrimonio culturale in essi contenuto.

Il rilievo in generale prevede due fasi distinte:

1) la ricognizione speditiva, con l'ausilio delle schede per il rilievo speditivo del danno sul patrimonio culturale in caso di calamità naturale, finalizzata all'individuazione tempestiva della tipologia, diffusione territoriale ed entità del danno nonché dei pronti interventi da attuare per la salvaguardia dei beni culturali danneggiati o che rischiano un aggravamento del danno ed infine una valutazione sulle priorità di successivi rilievi. I dati acquisiti dovranno consentire la stima dei costi degli interventi di messa in sicurezza del patrimonio culturale mobile ed immobile e la precompilazione delle schede di rilievo di dettaglio del danno;

2) la rilevazione di dettaglio del danno, da effettuare nel caso di evento sismico con le schede A-DC, B-DP e C-BM, finalizzata ad una valutazione più approfondita del danno e dei necessari interventi di ripristino, miglioramento sismico e rifunzionalizzazione, nonché di restauro del patrimonio culturale mobile. In generale, per tutti gli eventi emergenziali, i dati acquisiti in tale fase dovranno consentire la stima dei costi degli interventi di ripristino e consolidamento del patrimonio culturale mobile ed immobile.

La stima dei costi infatti sarà effettuata dall'UCCR-MiBAC, eventualmente attraverso la costituzione di un gruppo di tecnici specializzati, utilizzando parametri e modelli di valutazione elaborati e condivisi con l'UCCN-MiBAC, al fine di pervenire ad una quantificazione omogenea, per tipologie di danno e per l'intero territorio nazionale, variabile solo in relazione ai prezzi di riferimento.

Per la stima dei costi degli interventi di messa in sicurezza (salvaguardia delle opere d'arte e pronto intervento) potrà essere necessario un approfondimento, con eventuale ulteriore sopralluogo, da effettuarsi con i tecnici dell'Unità operativa «coordinamento tecnico degli interventi di messa in sicurezza sui beni architettonici, storico-artistici, archeologici, archivistici e librari».

Sulla base dei rilievi di prima fase il coordinatore dell'unità rilievo dei danni al patrimonio culturale assicurerà:

1) l'aggiornamento quotidiano della scheda di monitoraggio relativamente alle sezioni «anagrafica del bene» e «fase: rilievo del danno»;

2) il controllo sulla completezza dei dati essenziali rilevati;

3) la trasmissione delle schede di rilievo speditivo del danno all'Unità coordinamento tecnico degli interventi di messa in sicurezza.

I risultati del rilievo speditivo consentiranno la pianificazione dei rilievi della seconda fase e degli interventi di messa in sicurezza.

Sulla base delle unità di personale disponibile il coordinatore dell'Unità rilievo dei danni al patrimonio culturale costituisce le squadre e pianifica l'itinerario dei sopralluoghi, tenendo conto anche delle condizioni di accessibilità che risultano dalle precedenti verifiche speditive.

In seguito al rilievo di seconda fase il coordinatore dell'Unità rilievo dei danni al patrimonio culturale assicurerà:

1) l'aggiornamento quotidiano della scheda di monitoraggio relativamente alle sezioni «anagrafica del bene» e «fase: rilievo del danno»;

2) il controllo dei dati rilevati, con l'eventuale supporto di esperti strutturisti;

3) l'effettuazione di eventuale ulteriori sopralluoghi laddove non esaustive le informazioni già rilevate;

4) la scansione digitale delle schede di rilievo e degli allegati, la loro archiviazione digitale secondo le specifiche fornite dall'UCCN-MiBAC e l'inserimento delle directory nell'applicativo Community Ministero, una volta completata la compilazione dei dati;

5) l'archiviazione di tutta la documentazione cartacea acquisita ed al back-up su proprio server dei dati.

Lo stato di avanzamento dei sopralluoghi ed i relativi esiti di agibilità riferiti ai singoli beni rilevati, vengono comunicati, per il coordinamento delle rispettive attività, anche ai centri di coordinamento territoriale attivati dalle autorità competenti, in funzione dell'entità e dell'estensione dell'evento.

2.4. *Procedura relativa alle attività connesse agli interventi di messa in sicurezza dei beni immobili e mobili.*

L'attività relativa agli interventi di messa in sicurezza del patrimonio culturale, sarà pianificata e gestita dal coordinatore dell'Unità operativa coordinamento tecnico degli interventi di messa in sicurezza sui beni architettonici, storico-artistici, archeologici, audio-visivi, archivistici e librari, sulla base delle schede compilate nel corso del rilievo speditivo, trasmesse dall'Unità rilievo dei danni al patrimonio culturale, coordinandosi con gli organismi di protezione civile attivati dalle autorità competenti, in funzione dell'entità e dell'estensione dell'evento per il coordinamento territoriale.

Nella pianificazione degli interventi si terrà conto degli specifici settori di intervento e delle eventuali esigenze segnalate dalle strutture di protezione civile e dai vigili del fuoco, nonché delle effettive condizioni di sicurezza dei luoghi.

Tale attività è finalizzata alla messa in sicurezza dei beni architettonici, storico-artistici, archeologici, audiovisivi, archivistici e librari attraverso la realizzazione delle opere provvisionali e più in generale degli interventi necessari per evitare ulteriori danni alle strutture ed aggravamenti di danno al patrimonio culturale in esse contenuto. Tali interventi comprendono:

a) per le strutture, la messa in opera di presidi che forniscano una risorsa aggiuntiva nei confronti di meccanismi di rottura già attivati o in fase di attivazione;

b) per il patrimonio culturale mobile, sia la messa in sicurezza in loco con presidi che li preservino da agenti esterni dannosi, che lo spostamento in depositi temporanei.

Per la definizione degli interventi, già individuati in fase di rilievo speditivo, saranno predisposti specifici sopralluoghi, effettuati da squadre composte da:

1) un tecnico del Ministero (Soprintendenza, direzione regionale, altre strutture Ministero);

2) un funzionario del Nucleo NCP dei Vigili del fuoco;

3) un ulteriore tecnico Ministero (restauratore, storico dell'arte, archivista, ...), qualora se ne valuti l'opportunità, con competenza specifica sulla tipologia di beni culturali presenti nell'edificio;

4) un ingegnere strutturista o comunque un tecnico di comprovata esperienza (del comune, della protezione civile, dell'università, degli ordini professionali, ...) qualora la complessità della struttura lo richieda.

In esito al sopralluogo congiunto, sarà effettuata una riunione dei tecnici che hanno partecipato al sopralluogo per definire l'intervento di messa in sicurezza compilando contestualmente la sezione «Descrizione opere di pronto intervento» delle schede di rilievo del danno (rilievo di seconda fase). Le schede, così compilate, verranno trasmesse all'Unità operativa rilievo dei danni al patrimonio culturale dell'UCCR-MiBAC per il completamento della compilazione (in caso di rilievo del danno ancora da effettuare) o per le successive archiviazioni (in caso di rilievo del danno già effettuato).

Gli interventi di messa in sicurezza vengono definiti, generalmente, secondo schemi standard di riferimento, nel rispetto della compatibilità architettonica del bene.

Qualora la complessità dell'intervento non permetta l'applicazione di schemi standard, la Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Ministero provvederà ad attivare le procedure di affidamento della progettazione a tecnici con adeguata competenza.

In tal caso il progetto verrà sottoposto alla verifica di compatibilità architettonica e di tutela dei beni culturali presenti, da parte dello stesso gruppo che ha effettuato le valutazioni precedenti.

Verranno inoltre sottoposti alla stessa verifica tutti i progetti di messa in sicurezza elaborati su iniziativa dei vari enti interessati.

Qualora l'importo dell'intervento di messa in sicurezza sia elevato, è opportuno valutare la possibilità di procedere direttamente al progetto di restauro, ricostruzione o consolidamento in modo tale che esso possa costituire lavorazione propedeutica ovvero un primo passo del più definitivo intervento.

L'intervento di messa in sicurezza verrà effettuato da imprese specializzate o da personale appartenente al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco eventualmente con l'au-

silio di materiali ed attrezzature messe loro a disposizione dal Ministero o da altri enti, istituzioni o privati.

Nel caso di interventi di messa in sicurezza che presuppongono l'allontanamento dei beni, il personale del Ministero provvederà alla compilazione delle schede di rilievo del danno ai beni mobili C-BM, alla compilazione dell'apposita «scheda di accompagnamento del bene» e della «scheda di intervento sui beni mobili» contenente l'elenco di tutti i beni rimossi corredato dall'indicazione del luogo di originaria collocazione (immobile e dislocazione al suo interno) e dai rispettivi luoghi di ricovero.

In relazione all'attuazione di interventi d'urgenza finalizzati alla messa in sicurezza del patrimonio culturale in seguito al verificarsi di eventi emergenziali, si precisa, preliminarmente, che:

per gli immobili demaniali in consegna al Ministero, sussiste l'obbligo per l'amministrazione del Ministero di intervenire tempestivamente;

per gli immobili di interesse culturale ovvero in cui siano presenti beni di interesse culturale, che non sono in consegna al Ministero, l'eventuale intervento da parte dell'amministrazione del Ministero è subordinato all'acquisizione di apposita dichiarazione del proprietario/possessore, relativa all'indisponibilità di risorse proprie utili a provvedere agli interventi di messa in sicurezza ovvero al mancato intervento dello stesso nei tempi prescritti in seguito alla fase di rilievo del danno.

L'attuazione degli interventi d'urgenza è regolamentata dall'art. 204, comma 4, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni e dagli articoli 175 e 176 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modificazioni.

Nel caso di interventi che presuppongono la rimozione o l'allontanamento delle macerie relative ad immobili di interesse culturale, il personale del Ministero vigilerà fornendo le necessarie indicazioni operative.

L'intervento del Ministero è finalizzato alla tutela dei beni culturali, indipendentemente dal livello di danneggiamento, qualora situazioni eccezionali connesse alla necessità di garantire la pubblica incolumità ovvero di evitare maggiori danneggiamenti al patrimonio culturale, rendano necessari interventi di smontaggio di parti di immobili di interesse culturale, il personale del Ministero sovraintenderà alle operazioni.

Al termine degli interventi il personale dell'unità coordinamento tecnico degli interventi di messa in sicurezza dell'UCCR-MiBAC provvederà all'inserimento di tutta la documentazione tecnica inerente gli interventi di messa in sicurezza e dei successivi interventi di consolidamento e restauro nell'applicativo Community Ministero.

2.5. *Procedure per la gestione dei depositi temporanei e dei laboratori di pronto intervento sui beni mobili.*

L'Unità operativa «depositi temporanei e laboratori di pronto intervento sui beni mobili» dovrà garantire per tutti i beni mobili:

l'inventariazione dei beni;

la verifica della schedatura effettuata in occasione del prelevamento;

l'abbinamento con scheda di catalogo se non effettuato in precedenza;

la verifica dello stato di conservazione dell'opera e sua registrazione su modulo schedografico «schede di pronto intervento» fornito dall'UCCN-MiBAC;

la predisposizione di documentazione fotografica;

la valutazione delle operazioni da eseguire e loro registrazione;

gli interventi di messa in sicurezza, la loro registrazione sul modulo schedografico »schede di pronto intervento» con documentazione fotografica;

l'attribuzione del codice urgenza;

l'idonea collocazione nel deposito;

l'inserimento in un sistema informativo del Ministero delle schede di pronto intervento;

l'aggiornamento delle schede di intervento in funzione delle attività di pronto intervento effettuate nel laboratorio.

Per le operazioni di intervento sui beni mobili e la gestione dei depositi e dei laboratori temporanei, l'Unità operativa si avvarrà del supporto tecnico e scientifico dell'ISCR, OPD e ICRCPAL.

L'aggiornamento del sistema informatico territoriale dell'ISCR, accessibile via web, risulta assolutamente indispensabile al fine di consentire il monitoraggio della consistenza dei beni presenti nei depositi e delle attività di pronto intervento sia all'UCCN-MiBAC che a tutti i soggetti abilitati e consentirà attraverso opportune abilitazioni anche ai possessori-proprietari o detentori dei beni di avere informazioni sulla dislocazione dei beni di loro pertinenza e sulle eventuali attività di pronto intervento a cui sono sottoposti.

Tale procedura consentirà una tracciabilità continua dei beni ed un aggiornamento in tempo reale dello stato di avanzamento delle attività di pronto intervento.

Il coordinatore dell'unità operativa garantirà l'aggiornamento continuo del sistema informativo relativamente ai beni presenti presso i depositi ed il laboratorio.

2.6. *Procedura per la gestione delle informazioni.*

Per la gestione delle attività della fase emergenziale, per la raccolta e l'elaborazione dei dati come già indicato nelle procedure (attività di rilievo dei danni al patrimonio culturale, interventi di messa in sicurezza dei beni immobili e mobili e gestione dei depositi temporanei e dei laboratori di pronto intervento sui beni mobili) occorre garantire che i dati e la documentazione siano informatizzati ed archiviati su sistemi web al fine di consentire una piena condivisione ed un'efficace gestione delle attività.

Al fine di disporre di sistemi condivisi e validi per tutte le situazioni emergenziali, evitando dispendiose ed inopportune duplicazioni, andranno utilizzati esclusivamente quelli appositamente predisposti dall'amministrazione centrale ed in particolare:

1) per la condivisione della documentazione (schede di rilievo danni, schede di intervento sui beni mobili, schede di monitoraggio ecc.) si utilizza l'applicativo «Community Ministero», già disponibile sulla rete intranet del

Ministero. L'applicativo raccoglie una serie di progetti sviluppati dal Ministero, dedicando a ciascuno di essi un'area riservata, accessibile ai soggetti coinvolti tramite opportune credenziali;

2) per l'archiviazione dei dati relativi al rilievo del danno alle chiese ed ai palazzi rispettivamente i due applicativi «A-DCWeb» e «B-DPWeb», accessibili dalla rete internet tramite opportune credenziali ed attualmente in fase di perfezionamento. I due applicativi, gestiscono l'archiviazione informatizzata di tutte le informazioni raccolte durante il rilievo del danno, consentendo di accedere velocemente ai risultati dei rilievi e quindi di avere informazioni immediate sullo stato di danno dell'intero patrimonio culturale e sulla stima sommaria dei costi di riparazione-rinforzo. Gli applicativi sono predisposti per l'archiviazione delle schede derivanti da diversi eventi sismici;

3) per l'archiviazione dei dati relativi al contenuto delle schede di pronto intervento sui beni rimossi, si utilizza il sistema informativo territoriale - carta del rischio, disponibile presso l'Istituto superiore per la conservazione ed il restauro.

3. GESTIONE DELLA FASE DI PROGETTAZIONE ED ATTIVAZIONE DEGLI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, RICOSTRUZIONE, CONSOLIDAMENTO E RESTAURO DEI BENI DANNEGGIATI.

Qualora l'evento emergenziale interessi un territorio molto vasto ed abbia indotto danneggiamenti importanti sul patrimonio culturale immobile e mobile, la realizzazione degli interventi di ricostruzione richiede un'organizzazione ed una procedura specifica che garantisca la corretta gestione delle risorse pubbliche snellendo i controlli preventivi che producono rallentamenti del processo decisionale ed esecutivo degli interventi, attivando invece un sistema di controlli puntuali in corso d'opera e a completamento delle attività.

I progetti relativi ai beni culturali potranno essere esaminati ed approvati da una specifica conferenza dei servizi che operi in seduta permanente e che esamini i progetti ed i computi sulla base di uno schema di elaborati fisso e particolareggiato. I progetti potranno essere:

1) rinviati nel caso di documentazione incompleta;

2) bocciati con adeguate motivazioni esplicitamente evidenziate;

3) approvati eventualmente con prescrizioni da realizzare in corso d'opera.

I professionisti, in fase di presentazione dei progetti, potrebbero essere chiamati ad attestare il rispetto dei parametri e dei requisiti previsti dalla normativa di riferimento; tale dichiarazione dovrebbe essere poi confermata dall'impresa appaltatrice che, come in uso per le pubbliche amministrazioni, dovrebbe attestare la correttezza, la fattibilità delle opere progettate e la conformità del progetto ai parametri ed ai requisiti previsti dalle norme. Questa procedura consentirebbe di avviare rapidamente gli interventi di ricostruzione e di predisporre un sistema di controlli in corso d'opera, estesi a tutti gli interventi, in grado di accertare: la correttezza di tutte le dichiarazioni, le assunzioni di responsabilità dei professionisti e delle imprese nonché l'esistenza di infiltrazioni criminali.

Sarebbe inoltre opportuno concordare preventivamente, con le amministrazioni competenti, i termini di applicazione delle norme di riferimento relative alle criticità già emerse nelle precedenti emergenze, ed in particolare relative a:

1) calcolo dei parametri legati all'eventuale contributo da parte della pubblica amministrazione (chiarezza e semplicità di applicazione dei parametri);

2) interazione fra normative di riferimento diverse, ad esempio edifici parzialmente tutelati collegati strutturalmente ad edifici ordinari, o edifici strategici collegati strutturalmente ad edifici ordinari.

Per tutti gli interventi di ricostruzione, consolidamento e restauro di manufatti tutelati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, recante il «Codice dei beni culturali e del paesaggio», la valutazione della sicurezza strutturale dovrà essere condotta con riferimento alle vigenti norme tecniche e per la valutazione della sicurezza strutturale in condizioni sismiche dei manufatti architettonici d'interesse storico artistico, in muratura, dovrà farsi riferimento a quanto previsto nella direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 9 febbraio 2011 «Valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale con riferimento alle norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 14 gennaio 2008», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 26 febbraio 2011 - supplemento ordinario n. 54.

La valutazione della sicurezza non potrà prescindere dalla valutazione del comportamento strutturale nella condizione statica, che dovrà essere eventualmente migliorato con lo stesso approccio adottato per la progettazione di un intervento di miglioramento sismico.

Per ogni intervento andrà richiesta la «scheda di monitoraggio della progettazione degli interventi di messa in sicurezza, ricostruzione, consolidamento dei beni culturali danneggiati», contenente i valori numerici significativi delle verifiche di sicurezza, che dovrà essere inviata all'UCCN-MiBAC per tutti gli interventi progettati.

Particolare attenzione andrà dedicata alla programmazione del flusso finanziario ed al coordinamento degli interventi al fine di evitare interferenze dei cantieri, sia per le opere private che per le opere pubbliche o di interesse pubblico.

Sulla base di tale programmazione potranno essere predisposti i progetti relativi, incaricando, nell'ambito di un termine predefinito ed improrogabile, gli enti preposti ad effettuare progettazioni interne oppure gruppi di progettazione esterni.

Per le opere pubbliche o di interesse pubblico potrà essere preso in considerazione anche un sistema di gestione degli appalti e degli affidamenti professionali con eventuali deroghe legate all'urgenza, attraverso l'istituzione di una struttura *ad hoc* che possa disporre di personale altamente specializzato, distaccato dalle amministrazioni pubbliche o con contratti a tempo determinato, ed assistito da consulenti giuridici esperti nel settore. In corso d'opera infine, gli stati di avanzamento ed i corrisponden-

ti pagamenti alle imprese ed ai professionisti dovranno essere verificati ed autorizzati solo da commissioni di collaudo in corso d'opera, costituite con il personale tecnico delle amministrazioni pubbliche competenti.

4. DISCIPLINARI OPERATIVI RELATIVI ALLE ATTIVITÀ DI MESSA IN SICUREZZA E SALVAGUARDIA DEL PATRIMONIO CULTURALE IN CASO DI EMERGENZE DERIVANTI DA CALAMITÀ NATURALI.

4.1. *Disciplinare operativo per il rilievo del danno al patrimonio culturale.*

Le operazioni di rilievo del danno hanno la finalità di valutare, anche con riferimento ad eventuali aggravamenti successivi all'evento principale, i danni subiti dal patrimonio culturale mobile ed immobile, le condizioni di funzionalità degli immobili (chiese e palazzi) di interesse culturale, l'eventuale necessità di opere provvisionali per evitare maggiori danni alle strutture ed al patrimonio culturale in essi contenuto. In particolare nel caso di sisma, la valutazione dovrà tenere conto anche degli aggravamenti del danno causati da eventuali scosse successive all'evento principale. Ogni evento sismico infatti sottopone le strutture ad accelerazioni ed induce spostamenti e sollecitazioni dinamiche, di carattere eccezionale rispetto alla vita delle strutture stesse, producendo danni sia alle strutture portanti che agli elementi non strutturali. I danni prodotti riducono i coefficienti di sicurezza delle strutture sia nei confronti della salvaguardia della vita umana che nei confronti della funzionalità dell'opera. Ciò comporta che in strutture già in stato di danneggiamento, eventi sismici successivi, anche di magnitudo ridotta, possono comportare ulteriori forti danneggiamenti e collassi.

Come previsto nelle procedure, le operazioni di rilievo del danno prevedono due fasi distinte:

1) la ricognizione speditiva, con l'ausilio delle «schede per il rilievo speditivo del danno», finalizzata all'individuazione tempestiva della tipologia, diffusione territoriale ed entità del danno nonché dei pronti interventi da attuare per la salvaguardia dei beni culturali danneggiati o che rischiano un aggravamento del danno ed infine una valutazione sulle priorità di successivi rilievi. I dati acquisiti dovranno consentire la stima dei costi degli interventi di messa in sicurezza del patrimonio culturale mobile ed immobile;

2) la rilevazione di dettaglio del danno, da effettuare nel caso di evento sismico con le schede A-DC, B-DP e C-BM, finalizzata ad una valutazione più approfondita del danno e dei necessari interventi di ripristino, miglioramento sismico e rifunzionalizzazione, nonché di restauro del patrimonio culturale mobile. In generale, per tutti gli eventi emergenziali, i dati acquisiti in tale fase dovranno consentire la stima dei costi degli interventi di ripristino e consolidamento del patrimonio culturale mobile ed immobile.

Le squadre per il rilievo dovranno essere composte prevedendo:

1) un tecnico del Ministero (Soprintendenze, direzione regionale, altre strutture Ministero);

2) un funzionario dei Vigili del fuoco, qualora le condizioni di accessibilità e di sicurezza risultino critiche;

3) un ulteriore tecnico Ministero (restauratore, storico dell'arte, archivista, ...), qualora se ne valuti l'opportunità, con competenza specifica sulla tipologia di beni culturali presenti nell'edificio;

4) un ingegnere strutturista o comunque un tecnico di comprovata esperienza (del comune, della protezione civile, ecc.) al fine di valutare le condizioni di sicurezza strutturale, l'agibilità dell'immobile ed eventualmente, nei casi più complessi, i presidi necessari per la messa in sicurezza delle strutture.

La compilazione della sezione «Descrizione opere di pronto intervento» delle schede speditive di rilievo del danno dovrà contenere esclusivamente una segnalazione di priorità di intervento e gli elementi fondamentali quantitativi e qualitativi del tipo di interventi necessari, in quanto la definizione dettagliata sarà effettuata dall'unità coordinamento tecnico degli interventi di messa in sicurezza.

Alle squadre viene fornito:

copia del presente disciplinare;

elenco dei beni da rilevare;

schede per il rilievo;

cartografia delle località dove sono ubicati i beni da rilevare (quando disponibile);

planimetria dei beni da rilevare (quando disponibile);

l'elenco e l'ubicazione delle opere d'arte più importanti presenti nell'edificio oggetto del sopralluogo se disponibili;

numeri di telefono dei referenti per i sopralluoghi e di coloro che garantiscano l'accesso agli immobili (chiesa o palazzo).

Per la massima efficacia dei sopralluoghi e per la sicurezza dei rilevatori occorre disporre di un'attrezzatura minima, in particolare:

dispositivi di protezione individuale ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni (elmetto secondo le norme di conformità EN397, guanti secondo le norme di conformità EN420, calzature di sicurezza secondo le norme di conformità EN345, imbragatura e corde di sicurezza ove necessarie secondo le norme di conformità EN361);

un binocolo per esaminare dettagli lontani;

una macchina fotografica digitale corredata da una scheda di memoria di adeguata capacità;

una torcia elettrica per esaminare locali senza luce (p.e. cripte e sottotetto);

un metro/distanziometro, per una stima di massima delle dimensioni della fabbrica;

un doppio decimetro per misurare le lesioni più significative;

una livella o un filo a piombo per valutare i fuori piombo.

4.1.1. Modalità di svolgimento del sopralluogo per il rilievo di prima fase.

Il rilievo speditivo di prima fase, essendo finalizzato alla compilazione delle schede semplificate, prevede prioritariamente un'ispezione dall'esterno dell'immobile e, solo nel caso di accertata assenza di pericolo, anche una ispezione interna almeno limitatamente alle zone in cui sia presente patrimonio culturale mobile od immobile per destinazione (affresco, statue solidarizzate alla struttura, ...). Pertanto potrà essere effettuato anche in assenza dell'ingegnere strutturista o comunque del tecnico di comprovata esperienza, in tal caso non sarà effettuata alcuna valutazione riguardante l'agibilità della struttura.

4.1.2. Modalità di svolgimento del sopralluogo per il rilievo di seconda fase.

Nel rilievo di seconda fase, al fine di salvaguardare l'incolumità del personale Ministero chiamato ad operare in zone interessate dagli eventi emergenziali, è necessario che i sopralluoghi per il rilievo del danno e per la valutazione dei possibili interventi di messa in sicurezza del patrimonio culturale avvengano attenendosi alle procedure di seguito descritte e sempre con la presenza di un ingegnere strutturista o comunque di un tecnico di comprovata esperienza (del comune, della protezione civile, personale universitario, ecc.) al fine di valutare le effettive condizioni di sicurezza.

Il sopralluogo deve prevedere un'ispezione preliminare dall'esterno; nel caso si riscontrino situazioni di pericolo evidenti dovrà essere evitata l'ispezione interna ed evidenziata la necessità di opere di messa in sicurezza per l'accesso. L'assenza di danni visibili dall'esterno non esclude la possibilità che i danni all'interno siano presenti, pertanto prima di avviare sopralluoghi all'interno di immobili danneggiati, dovrà sempre farsi riferimento al parere esperto di un tecnico di comprovata esperienza.

L'ispezione interna, relativa alla fase di rilievo approfondito, deve essere condotta esaminando tutti i possibili meccanismi di danno attivabili nell'immobile oggetto del sopralluogo ed estesa, ove visionabili in sicurezza, fino alle eventuali cripte (per fornire contributi di conoscenza sullo stato delle fondazioni) ed ai locali del sottotetto. Per la valutazione dell'accessibilità in sicurezza è bene tenere presente che in tali locali, spesso utilizzati come depositi o luoghi di accumulo di materiali di risulta, possono verificarsi situazioni di eccessivo sovraccarico delle strutture voltate, non visibili dall'esterno. La condizione dei sottotetti è frequentemente aggravata dalla presenza di deiezioni animali.

Dall'ispezione esterna, invece, allontanandosi dall'edificio, è spesso possibile visionare il manto di copertura.

È preferibile, in linea di massima, completare l'ispezione, acquisire un'idea generale dello stato di fatto sull'edificio e formulare una prima ipotesi di giudizio. Solo successivamente, compilando tutte le schede e ripercorrendone tutte le sezioni, si può addivenire al giudizio finale.

In alcuni casi può essere utile, lì dove possibile, effettuare piccoli saggi sulle malte delle murature, o asportare porzioni di intonaco per esaminare l'andamento delle lesioni e valutarne la datazione e la loro effettiva dimensione.

4.1.3. Specifiche sulla compilazione delle schede.

4.1.3.1. *Indicazioni generali.*

Le schede di rilievo del danno devono essere compilate solo per gli immobili (chiese e palazzi) in muratura. Per quelli in c.a. devono essere utilizzate le schede AeDES di 1° livello di rilevamento del danno, pronto intervento ed agibilità per edifici ordinari nell'emergenza post-sismica, aggiungendo nel campo note della stessa le informazioni necessarie per identificarne la tipologia (ad es. per le chiese aula unica, più navate, cappelle laterali, transetto, campanile) e la volumetria, anche con l'aiuto di schizzi e fotografie.

Il rilevatore deve compilare le schede seguendo le indicazioni riportate nei rispettivi manuali.

La struttura della scheda guida il rilevatore nel sopralluogo evitando un rilievo dimensionale di dettaglio, che rallenterebbe le operazioni di verifica senza apportare sostanziali incrementi di conoscenza della risposta strutturale, favorendo invece l'interpretazione dei meccanismi di danno attivati dal sisma. Questo metodo di rilievo del danno rappresenta quindi una vera e propria diagnosi preliminare sulla risposta sismica del manufatto.

Le schede seguono la gerarchia del complesso architettonico prevista dagli standard catalografici del Ministero, che prevedono la seguente articolazione: bene complesso, bene componente e bene individuo. A tal fine le schede sono suddivise in due sezioni: la prima contiene informazioni riferite all'intero complesso; la seconda è riferita invece ai singoli «beni componenti».

Quando l'immobile oggetto del rilievo è costituito da un insieme di opere interconnesse (beni componenti), andrà compilata la prima sezione, specificando che si tratta di un bene complesso, mentre la seconda sezione andrà compilata per ognuno dei beni componenti (chiesa, canonica, ecc.).

Quando l'immobile oggetto del rilievo è costituito da un'opera isolata, andrà compilata la prima sezione, specificando che si tratta di un bene individuo, mentre la seconda andrà compilata una sola volta (unico bene componente).

Per la definizione degli interventi di messa in sicurezza degli immobili, nelle schede per il rilievo speditivo del danno, andranno compilate le sezioni C8 e C12 (provvedimenti di pronto intervento), rispettivamente per le chiese e per i palazzi, indicando la tipologia di intervento ed una loro quantificazione sommaria.

Successivamente l'unità operativa «coordinamento tecnico degli interventi di messa in sicurezza» fornirà i dati degli interventi effettivamente realizzati, ai fini della compilazione delle schede del danno (seconda fase), modello A-DC e modello B-DP.

In modo analogo si procederà per gli interventi sui beni mobili.

Al fine di fornire la corretta localizzazione del bene, è opportuno riportare nel campo corrispondente della sche-

da le coordinate geografiche lette da un dispositivo GPS, oppure che le fotografie fossero realizzate con una camera digitale dotata di GPS.

4.1.3.2. *Indicazioni specifiche per la compilazione della «Scheda per il rilievo dei beni culturali-danno ai beni mobili» per beni archivistici e librari.*

Per il rilievo del danno dei beni culturali mobili, costituiti da beni archivistici e librari, nella compilazione della scheda C-BM elaborata dal Gruppo di lavoro per la salvaguardia e la prevenzione dei beni culturali da rischi naturali» e pubblicata con decreto interministeriale 3 maggio 2001 nella *Gazzetta Ufficiale* n. 116 del 21 maggio 2001, si dovrà tenere conto delle specifiche sotto riportate.

Sezione C6 - Identificazione:

1) il campo «Soggetto» sarà utilizzato per indicare il titolo del volume;

2) nel campo «Ambito culturale» sarà specificato: «archivistico» o «librario».

Sezione C7 - Tipologia:

1) nella sotto-sezione 7.2 - Altre denominazioni sarà utilizzato il campo «altro» per specificare se si tratta di «libri a stampa», «manoscritti», «documenti», «materiali grafici» o altro.

Sezione C8 - Materiali:

1) nel sotto-sezione 8.2 - Telaio saranno indicati di dati relativi alla «legatura», specificando, nel campo «altro», se essa è realizzata in tela, carta, legno, pergamena, cuoio, ovvero altro materiale.

Le sotto-sezioni C7.1, C8.3, C8.4, C8.5, C8.6, C9.2, contenendo dati non pertinenti i beni archivistici e librari, non dovranno essere compilate.

I beni che fanno parte di una collezione o di una serie archivistica o libraria, saranno identificati specificando i dati della serie/collezione, e l'ordine sistematico di collocazione originario e l'ordine di imballaggio. In particolare per il materiale archivistico andrà riportata l'indicazione del fondo, della serie, delle buste e dei corrispondenti estremi cronologici; per serie, collezioni o collane librarie invece il titolo, l'autore/i, la casa editrice, il numero e l'anno di edizione di ciascun volume ed il numero totale dei volumi. Idonea documentazione fotografica ne dovrà consentire la ricollocazione scientificamente corretta. I suddetti elementi saranno riportati nel campo note.

4.1.3.3. *Indicazioni specifiche per la compilazione della sezione «agibilità».*

La sezione delle schede di rilievo del danno, relativa all'agibilità (sezione A_{18} della scheda A-DC e sezione B_{24} della scheda B-DP), sarà compilata soltanto nel caso in cui sia presente, nell'ambito della squadra di rilievo, un ingegnere strutturista o comunque un tecnico di comprovata esperienza (del comune, della protezione civile, etc. ...) abilitato alla valutazione delle condizioni di agibilità della struttura, che sottoscriverà l'apposita sezione delle schede.

4.1.3.4. *Indicazioni specifiche per la compilazione delle voci di costo.*

Le voci delle schede relative alla stima del costo:

di conservazione e restauro (voce $C_{15.4}$ della scheda C-BM);

per la salvaguardia delle opere d'arte (voce $A_{21.3}$ della scheda A-DC, voce $B_{28.3}$ della scheda B-DP e voce $C_{15.3}$ della scheda C-BM);

per il ripristino strutturale (voce $A_{22.1}$ della scheda A-DC e voce $B_{29.1}$ della scheda B-DP);

opere finitura, impiantistica e miglioramento sismico (voce $A_{22.2}$ della scheda A-DC e voce $B_{29.2}$ della scheda B-DP);

opere di pronto intervento (voce $A_{22.3}$ della scheda A-DC e voce $B_{29.3}$ della scheda B-DP);

non vanno compilate in fase di rilievo.

La stima dei costi infatti sarà effettuata dall'UCCR-MiBAC, eventualmente attraverso la costituzione di un gruppo di tecnici specializzati, utilizzando parametri e modelli di valutazione elaborati e condivisi con l'UCCN-MiBAC, al fine di pervenire ad una quantificazione omogenea, per tipologie di danno e per l'intero territorio nazionale, variabile solo in relazione ai prezzi di riferimento.

4.1.3.5. *Elementi essenziali da rilevare con relativi schemi grafici e foto.*

Nell'effettuazione del rilievo del danno alle chiese è essenziale evidenziare negli schemi grafici e/o tramite fotografie i seguenti elementi:

1) principali caratteristiche costruttive quali:

il tipo di pianta (es. pianta a croce latina) e le navate presenti;

la tipologia del tetto e le cupole;

il campanile: dimensioni, posizione rispetto alla chiesa, collegamento con le strutture della chiesa;

2) facciata:

vista fotografica d'insieme della facciata principale (anche se non si evidenziano danni);

distacco, senza crolli, dalle pareti longitudinali (quasi sempre presente, con catene efficienti lungo i muri perimetrali e, se a più navate, in corrispondeva dei colonnati interni) con caduta di cornicioni, pinnacoli ecc.;

cedimento fuori del piano del timpano;

rotture per taglio nel piano;

crollo per mancanza di collegamenti efficienti;

3) transetto: ribaltamenti delle pareti, rotture per meccanismi di taglio;

4) abside: innesco di fenomeni di ribaltamento;

5) copertura:

danni alle capriate in legno o in corrispondenza dei loro appoggi;

lesioni nelle cupole;

copertura e cordoli di c.a.;

danni agli archi ed alle volte;

danni ai pilastri-colonne;

lesioni interne sulle pareti;

controsoffitti;

6) campanile:

fusto;

pinnacoli;

guglie;

cella campanaria.

4.2. *Disciplinare operativo per gli interventi di messa in sicurezza sui beni culturali mobili e rimozione delle macerie.*

Gli interventi di messa in sicurezza sui beni culturali mobili, in edifici danneggiati, hanno come finalità la messa in atto dei presidi e delle attività necessari per garantirne la conservazione e per minimizzare eventuali ulteriori danni derivanti dalla variazione delle condizioni microclimatiche, dall'esposizione ad agenti atmosferici e dal pericolo di crollo di parti dell'edificio. Tali interventi comprendono sia la messa in sicurezza in loco che lo spostamento del patrimonio culturale mobile in depositi temporanei.

L'attività sarà pianificata e gestita dai coordinatori dell'Unità operativa coordinamento tecnico degli interventi di messa in sicurezza sui beni architettonici, storico-artistici, archeologici, audio-visivi, archivistici e librari, sulla base delle schede compilate durante la prima fase del rilievo, trasmesse dall'Unità rilievo dei danni al patrimonio culturale nell'ambito del più ampio coordinamento istituzionale con gli organismi di protezione civile attivati dalle autorità competenti, in funzione dell'entità e dell'estensione dell'evento per il coordinamento territoriale.

La messa in atto degli interventi sarà effettuata da squadre composte da:

1) un tecnico del Ministero (Soprintendenza, direzione regionale, altre strutture Ministero);

2) un funzionario del Nucleo NCP dei Vigili del fuoco;

3) un ulteriore tecnico Ministero (restauratore, storico dell'arte, archivista, ecc.), qualora se ne valuti l'opportunità, con competenza specifica sulla tipologia di beni culturali mobili presenti nell'edificio;

4) un ingegnere strutturista qualora la complessità della struttura lo richieda;

5) personale del Comando Carabinieri del nucleo tutela del patrimonio culturale qualora siano da effettuare spostamenti di beni mobili;

6) eventuale personale esterno adeguatamente formato di supporto alle operazioni.

Il personale del Ministero utilizzato per le suddette attività andrà preventivamente formato in relazione alla specificità dell'attività prevista.

Nel caso di presenza di beni mobili in un edificio danneggiato il personale del Ministero provvederà sempre alla compilazione delle relative schede di rilievo del danno, pubblicate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2006 su *Gazzetta Ufficiale* n. 55 del 7 marzo 2006, e nel caso in cui sia ritenuto necessario l'allontanamento dei beni, alla compilazione sia della «Scheda di accompagnamento dei beni mobili rimossi» che della «Scheda di intervento sui beni mobili», contenente l'elenco di tutti i beni rimossi, l'indicazione dell'immobile di originaria collocazione e quella del luogo di ricovero. La «Scheda di intervento sui beni mobili» dovrà essere firmata dal responsabile delle attività di rimozione dei beni e dal responsabile della struttura presso cui vengono ricoverati i beni rimossi; al fine di garantire l'attività di vigilanza e di tutela, la scheda dovrà in ogni caso essere trasmessa, alla Soprintendenza ed al Nucleo Carabinieri per la tutela del patrimonio culturale territorialmente competenti nonché al responsabile dell'Unità operativa «depositi temporanei e laboratori di pronto intervento sui beni mobili», anche quando i beni siano collocati in depositi non direttamente gestiti dal Ministero.

Particolare attenzione andrà posta nel caso in cui si spostino beni culturali mobili facenti parte di collezioni, ovvero beni librari od archivistici; in tal caso le operazioni di inscatolamento dovranno avvenire nel rispetto dell'ordine sistematico di collocazione originario. Tale ordine andrà evidenziato nella scheda di accompagnamento consentendo così, unitamente ad una idonea documentazione fotografica, la ricollocazione scientificamente corretta dei beni.

Il responsabile della struttura presso la quale vengono ricoverati i beni mobili rimossi dovrà garantire:

l'idonea collocazione dei beni nel deposito;

l'inventariazione dei beni;

la verifica della schedatura effettuata in occasione del prelevamento;

l'abbinamento con la scheda di catalogo se non effettuato in precedenza;

la verifica dello stato di conservazione dell'opera e la sua registrazione su modulo schedografico «Scheda di pronto intervento»;

l'attribuzione del codice di urgenza;

la predisposizione della documentazione fotografica;

la valutazione delle operazioni da eseguire e la loro registrazione;

gli interventi di messa in sicurezza con la relativa documentazione fotografica e la loro registrazione sul modulo schedografico «Schede di pronto intervento»;

l'inserimento nel sistema informativo del Ministero delle schede di pronto intervento;

l'aggiornamento delle schede di intervento in funzione delle attività di pronto intervento effettuate nel laboratorio.

Il sistema informativo del Ministero, accessibile via web, dovrà essere costantemente aggiornato per consentire il monitoraggio dei beni presenti nei depositi e delle attività di pronto intervento. Tale sistema consentirà altresì, attraverso opportune abilitazioni, anche ai possessori-proprietari o detentori dei beni di avere informazioni sulla collocazione di quelli di loro pertinenza e sulle eventuali attività di pronto intervento a cui sono sottoposti.

Nel caso di interventi che presuppongono la rimozione o l'allontanamento delle macerie relative ad immobili di interesse culturale, il personale Ministero, dotato dei dispositivi di sicurezza di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008 e successive modificazioni, vigilerà fornendo le necessarie indicazioni operative sulle principali fasi di seguito riportate:

1) movimentazione con piccole pale meccaniche tipo «Bobcat»;

2) selezione mediante controllo visivo di materiale di evidente interesse come pietrame di notevoli dimensioni, pietre lavorate, materiale erratico, portoni, opere

d'arte, materiale in cotto antico (preindustriale), coppi, tegole, pianelle, materiale integro, ferramenta storiche, vario materiale erratico di interesse;

3) stesa a raso terra delle macerie non selezionate;

4) selezione del materiale di interesse più leggero (cotto, pianelle, etc.) ed accatastamento in bancali di legno;

5) selezione del materiale più pesante (materiale lapideo lavorato, squadrato o comunque di interesse) ed accatastamento in bancali in carpenteria metallica leggera e tavolato ligneo;

6) protezione temporanea con l'uso di dispositivi idonei (transenne e teli);

7) trasporto in idonei spazi per lo stoccaggio, l'ulteriore selezione e l'eventuale pronto intervento;

8) ricollocazione nell'ambito del cantiere di restauro o nei depositi/aree musealizzate.

4.3. *Strumenti schedografici da utilizzare per le attività di messa in sicurezza e salvaguardia del patrimonio culturale in caso di emergenze derivanti da calamità naturali.*

L'esigenza di monitorare operazioni complesse, di disporre di informazioni immediate ed omogenee sul danno subito dal patrimonio culturale, sugli interventi di messa in sicurezza e sulla stima sommaria dei costi di riparazione-rinforzo, richiede l'uso di strumenti schedografici per la raccolta delle informazioni.

Per le attività di messa in sicurezza salvaguardia del patrimonio culturale in caso di emergenze derivanti da calamità naturali, vanno utilizzate le schede appositamente predisposte dal Ministero, anche in collaborazione con il Dipartimento della Protezione civile, di seguito indicate e riportate nell'allegato 1:

1) per il rilievo degli eventi calamitosi non riconducibili al sisma: la «Scheda per il rilievo speditivo del danno sul patrimonio culturale in caso di calamità naturali» - modello I-EC e modello EM, da compilare ed aggiornare a cura dell'Unità operativa «rilievo dei danni al patrimonio culturale»;

2) per il rilievo speditivo del danno derivante da eventi sismici (prima fase): le «Schede per il rilievo speditivo del danno sul patrimonio culturale in caso di calamità naturali» - modello I-EC, modello P-ES per i palazzi e modello C-ES per le chiese, da compilare ed aggiornare a cura dell'Unità operativa «rilievo dei danni al patrimonio culturale»;

3) per il rilievo del danno (seconda fase) alle chiese ed ai palazzi le schede, rispettivamente modello A-DC e modello B-DP, predisposte in collaborazione con il Dipartimento della Protezione civile e pubblicate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2006 su *Gazzetta Ufficiale* n. 55 del 7 marzo 2006, da compilare ed aggiornare a cura dell'Unità operativa «rilievo dei danni al patrimonio culturale»;

4) per il rilievo del danno ai beni mobili la «Scheda modello C-BM», predisposta anch'essa in collaborazione con il Dipartimento della Protezione civile e pubblicata con decreto interministeriale 3 maggio 2001 su *Gazzetta Ufficiale* n. 116 del 21 maggio 2001, da compilare ed aggiornare a cura dell'Unità operativa «rilievo dei danni al patrimonio culturale» o dall'Unità operativa «coordinamento tecnico degli interventi di messa in sicurezza sui beni architettonici, storico-artistici, archeologici, audio-visivi, archivistici e librari»;

5) per l'identificazione di ciascun bene mobile imballato e allontanato dal luogo originario la «Scheda di accompagnamento dei beni mobili rimossi», da compilare a cura dalla squadra che effettua l'intervento di messa in sicurezza e verificata ed aggiornata dall'Unità operativa «coordinamento tecnico degli interventi di messa in sicurezza sui beni architettonici, storico-artistici, archeologici, audio-visivi, archivistici e librari»;

6) per l'individuazione degli interventi di messa in sicurezza effettuati sui beni mobili la «Scheda di intervento sui beni mobili», contenente oltre all'indicazione degli interventi di messa in sicurezza effettuati in loco, l'elenco di tutti i beni rimossi con l'indicazione dell'immobile di originaria collocazione ed il luogo di ricovero; la scheda va compilata dalla squadra che effettua l'intervento di messa in sicurezza e verificata ed aggiornata dall'Unità operativa «coordinamento tecnico degli interventi di messa in sicurezza sui beni architettonici, storico-artistici, archeologici, audio-visivi, archivistici e librari»;

7) per gli interventi di restauro dei beni mobili la «Scheda di pronto intervento» che, per ciascuna tipologia di bene, ne descrive lo stato di conservazione ed indica gli interventi necessari da compilare ed aggiornare a cura dell'Unità operativa «depositi temporanei e laboratori di pronto intervento sui beni mobili»;

8) per il monitoraggio della progettazione degli interventi degli interventi di messa in sicurezza, ricostruzione, consolidamento dei beni culturali danneggiati la «Scheda di monitoraggio della progettazione» che va compilata dal progettista;

9) per il monitoraggio di tutte le attività svolte la «Scheda di monitoraggio delle attività di rilievo del danno e di messa in sicurezza» da compilare ed aggiornare a cura del coordinatore dell'UCCR_MiBAC.

La presente direttiva sarà trasmessa agli organi di controllo.

Roma, 12 dicembre 2013

Il Ministro: BRAY

Registrato alla Corte dei conti il 28 gennaio 2014
Ufficio di controllo sugli Atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro, foglio n. 255

Avvertenza:

Gli allegati alla presente direttiva sono disponibili sul sito web del Ministero: www.beniculturali.it e sono costituiti da:

Allegato 1 - strumenti schedografici

1. Scheda per il rilievo speditivo del danno sul patrimonio culturale in caso di calamità naturali - modelli: I-EC, EM, P-ES, C-ES

2. Scheda per il rilievo del danno ai beni culturali - chiese modello A-DC

3. Scheda per il rilievo del danno ai beni culturali - palazzi modello B-DP

4. Scheda per il rilievo del danno ai beni culturali - danno beni mobili- modello C-BM

5. Scheda di accompagnamento dei beni mobili rimossi

6. Scheda di intervento sui beni mobili

7. Scheda di pronto intervento

8. Scheda di monitoraggio della progettazione

9. Scheda di monitoraggio delle attività di rilievo del danno e di messa in sicurezza

Allegato 2: Disciplinare operativo per l'utilizzo dell'applicativo «Community Mibac» e per l'archiviazione informatica dei file

Allegato 3: Schema della struttura per la gestione delle attività di messa in sicurezza e salvaguardia del patrimonio culturale in caso di emergenze derivanti da calamità naturali

14A02464

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 13 febbraio 2014.

Approvazione del modello di certificato relativo ai mutui contratti nel 2013 dai comuni, dalle province e dalle comunità montane, da ammettere al contributo erariale.

IL CAPO DIPARTIMENTO
PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
DEL MINISTERO DELL'INTERNO

DI CONCERTO CON

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 46-*bis*, del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, come modificato dall'art. 5-*bis*, del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539, con il quale è stato posto a regime l'intervento erariale sulle rate di ammortamento dei mutui contratti dagli enti locali dal 1995;

Considerato che secondo le modalità indicate dal citato art. 46-*bis*, il Ministero dell'interno è autorizzato a corrispondere contributi a valere sulle somme non ancora utilizzate del fondo per lo sviluppo degli investimenti;

Visto il comma 2, del medesimo art. 46-*bis*, il quale stabilisce che per i contributi da concedere sui mutui contratti dal 1995 valgono le disposizioni vigenti per l'anno 1992;

Visto il comma 4, dell'art. 4, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, il quale stabilisce che i contributi per i mutui contratti nel 1992 sono determinati calcolando una rata di ammortamento costante annua posticipata, con interessi del 7 o 6 per cento, rispettivamente per gli enti con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, e per quelli con popolazione uguale o superiore;

Considerato, che ai sensi del citato decreto-legge n. 41/1995, gli enti locali sono tenuti a presentare, entro il termine perentorio del 31 marzo 2014, a pena di decadenza, apposita certificazione firmata dal responsabile del servizio, per quantificare l'onere dei mutui contratti nell'anno 2013;

Considerato che gli elementi di dettaglio relativi ai mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti, dall'INPDAP e dall'Istituto per il credito sportivo possono essere acquisiti direttamente dagli Istituti attraverso procedure informatiche;

Ritenuto di disciplinare, con il presente decreto, contenuti e modalità di trasmissione dei certificati relativi alla richiesta del contributo per gli investimenti sui mutui contratti nel 2013 dagli enti locali;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 concernente norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Ritenuto, pertanto, che l'atto da adottare nella forma del decreto in esame consiste nella mera approvazione di un modello di certificato i cui contenuti hanno natura prettamente gestionale;

Decreta:

Art. 1.

È approvato l'allegato modello di certificato che fa parte integrante del presente decreto, di richiesta del contributo per gli investimenti sui mutui contratti nel 2013 dagli enti locali, come previsto dall'art. 46-*bis*, del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito con modificazioni dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, come modificato dall'art. 5-*bis*, del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539.

Art. 2.

Il certificato deve essere compilato, firmato e trasmesso dagli enti locali, in due copie autentiche, alle prefetture competenti per territorio, entro il termine perentorio del 31 marzo 2014, a pena di decadenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 febbraio 2014

Il capo dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno
POSTIGLIONE

Il ragioniere generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze
FRANCO

ALLEGATO

FINLOC

CERTIFICATO SUI MUTUI CONTRATTI NEL 2013

(art. 46 bis del decreto legge 23 febbraio 1995, n. 41 convertito dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, modificato dall'art. 5 bis del decreto legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539).

DENOMINAZIONE ENTE | TIPO ENTE | PROV. | CODICE ENTE

PAG. 1

TIPO FRONT

C

AP

CM

VALORI ESPRESSI IN EURO

TIMBRO ARRIVO PREFETTURA

I sottoscritti visti gli atti d'ufficio dichiarano sotto la propria responsabilità che i mutui sono stati contratti nel rispetto dell'articolo 204, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Sig. ....)

BOLLO DELL'ENTE

LUOGO ____________________ DATA

SPAZIO RISERVATO ALLA PREFETTURA

PREFETTURA DI .... Rate mutui ammessi

(campo 30 istituti diversi)

Esaminata la documentazione e riscontrata la regolarità del certificato, si ammettono a contributo erariale i mutui contratti con istituti diversi di cui ai nn. da .... a .... , con esclusione di quelli di cui ai nn. .... e delle quote parti di cui ai nn. ....

IL DIRETTORE DEL TERZO SETTORE

(Sig. ....)

IL PREFETTO

(Sig. ....)

FINLOC

FINLOC

MUTUI CONTRATTI NEL 2013 CON ISTITUTI DIVERSI DALLA CASSA DD.PP.
DALL'INPDAP E DAL CREDITO SPORTIVO
(ESCLUSI I MUTUI PLURIMI)

		DENOMINAZIONE ENTE	TIPO ENTE	PROV.	CODICE ENTE
PAG.			C		
			AP		
TIPO	MS1		CM		

VALORI ESPRESSI IN EURO

DESCRIZIONE					
a) ISTITUTO MUTUANTE	NUMERO PROG.VO 1	CODICE ISTITUTO 2		IMPORTO MUTUO 21	ANNUALITA' CAPITALE + INTERESSE 24
b) ESTREMI DELIBERA	CODICE OPERA 3	TASSO INT.SSE 4		CONTRIBUTO O CANONI FINALIZZATI 25	ONERE A CARICO ENTE 26
c) ESTREMI CONTRATTO d) OGGETTO DEL MUTUO	INIZIO AMM.TO 6	FINE AMM.TO 7	NUMERO ANNI 8	ANNUALITA' RICALCOLATA 27	CONTRIBUTO AMMISSIBILE 30

DESCRIZIONE					
a)	1	2		21	24
b	3	4		25	26
c) d)	6	7	8	27	30

DESCRIZIONE					
a)	1	2		21	24
b)	3	4		25	26
c) d)	6	7	8	27	30

FINLOC

FINLOC

MUTUI CONTRATTI NEL 2013 CON ISTITUTI DIVERSI DALLA CASSA DD.PP.
DALL'INPDAP E DAL CREDITO SPORTIVO
(ESCLUSI I MUTUI PLURIMI)

	DENOMINAZIONE ENTE	TIPO ENTE	PROV.	CODICE ENTE
PAG.		C		
TIPO MS2		AP		
		CM		VALORI ESPRESSI IN EURO

DESCRIZIONE					
a)	1	2		21	24
b)	3	4		25	26
c)					
d)	6	7	8	27	30
DESCRIZIONE					
a)	1	2		21	24
b)	3	4		25	26
c)					
d)	6	7	8	27	30
DESCRIZIONE					
a)	1	2		21	24
b)	3	4		25	26
c)					
d)	6	7	8	27	30

FINLOC

FINLOC

MUTUI CONTRATTI NEL 2013 CON ISTITUTI DIVERSI DALLA CASSA DD.PP.
DALL'INPDAP E DAL CREDITO SPORTIVO
(DETTAGLIO MUTUI PLURIMI)

PAG. | DENOMINAZIONE ENTE | TIPO ENTE C / AP / CM | PROV. | CODICE ENTE

TIPO MP2

VALORI ESPRESSI IN EURO

QUOTA	1	21	24
	3	25	26
d)		27	30
QUOTA	1	21	24
	3	25	26
d)		27	30
QUOTA	1	21	24
	3	25	26
d)		27	30

FINLOC

FINLOC

MUTUI CONTRATTI NEL 2013
RIEPILOGO TOTALI

	DENOMINAZIONE ENTE	TIPO ENTE	PROV.	CODICE ENTE
PAG.		C		
		AP		
TIPO TOT		CM		VALORI ESPRESSI IN EURO

A) Totale Rate Ammortamento Mutui Contratti con Istituti Diversi (totale mutui singoli + totale mutui plurimi)	21	24
	25	26
	27	30
B) Totale Rate Ammortamento Mutui contratti con Cassa DD.PP.	21	24
	25	26
	27	30
C) Totale Rate Ammortamento Mutui contratti con l'INPDAP	21	24
	25	26
	27	30
D) Totale Rate Ammortamento Mutui contratti con Credito Sportivo	21	24
	25	26
	27	30
E) Totale complessivo (A+B+C+D)	21	24
	25	26
	27	30

FINLOC

14A01758

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 24 marzo 2014.

Approvazione di modifiche agli studi di settore, relativi al periodo di imposta 2013.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto;

Visto il testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni;

Visto l'art. 62-*bis* del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, che prevede che gli uffici del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze elaborino, in relazione ai vari settori economici, appositi studi di settore;

Visto il medesimo art. 62-*bis* del citato decreto legge n. 331 del 1993, che prevede che gli studi di settore siano approvati con decreto del Ministro delle finanze;

Visti i decreti ministeriali di approvazione delle territorialità utilizzate nell'ambito degli studi di settore;

Visto l'art. 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, e successive modificazioni, che individua le modalità di utilizzazione degli studi di settore in sede di accertamento nonché le cause di esclusione dall'applicazione degli stessi;

Visto l'art. 10-*bis* della legge 8 maggio 1998, n. 146, concernente le modalità di revisione ed aggiornamento degli studi di settore;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195, e successive modificazioni, recante disposizioni concernenti i tempi e le modalità di applicazione degli studi di settore;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 10 novembre 1998 che ha istituito la Commissione di esperti prevista dall'art. 10, comma 7, della legge n. 146 del 1998, modificata con successivi decreti del 5 febbraio 1999, del 24 ottobre 2000, del 2 agosto 2002, del 14 luglio 2004, del 27 gennaio 2007, del 19 marzo 2009, del 4 dicembre 2009, del 20 ottobre 2010, 29 marzo 2011 e 8 ottobre 2012;

Visto l'art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha istituito il Ministero dell'economia e delle finanze, attribuendogli le funzioni dei Ministeri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze;

Visto l'art. 57 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, che ha istituito le Agenzie fiscali;

Visto il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 16 novembre 2007, che ha approvato la tabella di classificazione delle attività economiche;

Visto il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 11 febbraio 2008, concernente la semplificazione degli obblighi di annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini degli studi di settore;

Visto l'art. 8 del decreto legge del 29 novembre 2008, n. 185, convertito con la legge n. 2 del 28 gennaio 2009, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anticrisi il quadro strategico nazionale;

Visto il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 19 maggio 2009, recante disposizioni sull'elaborazione degli studi di settore su base regionale o comunale;

Visti i decreti del Ministro dell'Economia e delle Finanze 28 dicembre 2011 di approvazione degli studi di settore in evoluzione per il periodo di imposta 2011;

Visto il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 26 aprile 2012 di approvazione delle modifiche degli studi di settore applicabili all'annualità 2011;

Visti i decreti del Ministro dell'Economia e delle Finanze 28 dicembre 2012 di approvazione degli studi di settore in evoluzione per il periodo di imposta 2012;

Visti i decreti del Ministro dell'Economia e delle Finanze 21 e 28 marzo 2013 di approvazione delle modifiche degli studi di settore relativi al periodo di imposta 2012;

Visti i decreti del Ministro dell'Economia e delle Finanze 23 dicembre 2013 di approvazione degli studi di settore in evoluzione per il periodo di imposta 2013;

Tenuto conto che le analisi effettuate sui dati contenuti nei modelli degli studi di settore presentati entro aprile 2013, per effetto della sospensione prevista dai decreti del 1° giugno 2012, 24 agosto 2012 e 21 dicembre 2012, non hanno evidenziato la necessità di effettuare modifiche agli studi di settore approvati con decreti ministeriali 23 dicembre 2013, elaborati utilizzando una base informativa che non includeva tali dati;

Acquisito il parere della predetta Commissione di esperti in data 4 marzo 2014;

Decreta:

Art. 1.

Approvazione di modifiche agli studi di settore

1. Sono approvate, in base all'art. 62-*bis* del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, integrazioni agli studi di settore, indispensabili per tenere conto degli andamenti economici e dei mercati, con particolare riguardo a determinati settori o aree territoriali, o per aggiornare o istituire gli indicatori di coerenza, compresi quelli previsti dall'art. 10 bis della legge 8 maggio 1998, n. 146.

Art. 2.

Indicatori di coerenza

1. Gli interventi relativi agli indicatori di coerenza sono individuati sulla base delle note tecniche e metodologiche negli allegati 1 e 2 e di quanto previsto al successivo comma 3:

a) in allegato n. 1 la nota tecnica e metodologica relativa agli indicatori di coerenza economica basati su anomalie nei dati dichiarati;

b) in allegato n. 2 la nota tecnica e metodologica relativa all'indicatore di normalità economica in assenza del valore dei beni strumentali.

2. La nota tecnica di cui all'allegato 1 sostituisce la nota tecnica e metodologica relativa agli indicatori di coerenza economica basati su anomalie nei dati dichiarati approvata con il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 21 marzo 2013. La nota tecnica e metodologica relativa all'indicatore di normalità economica in assenza del valore dei beni strumentali, approvata con il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 26 aprile 2012, non si applica con riferimento agli studi di settore che sono stati evoluti con i decreti del Ministro dell'Economia e delle Finanze 23 dicembre 2013.

3. L'indicatore "Margine per addetto non dipendente" non fornisce esiti di coerenza per gli studi di settore approvati per il periodo di imposta 2013.

Art. 3.

Territorialità

1. Le modifiche alla territorialità agli studi di settore sono individuati sulla base della nota tecnica e metodologica in allegato 3.

Art. 4.

Programma informatico di ausilio

1. Il programma informatico, realizzato dall'Agenzia delle Entrate, di ausilio all'applicazione degli studi di settore, tiene conto delle modifiche alla territorialità di cui all'articolo precedente e segnala anche la coerenza con gli specifici indicatori previsti dai decreti di approvazione degli studi, come modificati dal presente decreto, evidenziando separatamente le risultanze di quelli definiti di coerenza economica e di quelli definiti di normalità economica. Conformemente a quanto disposto dal comma 3 dell'art. 2, il programma informatico di cui al periodo precedente non prevede, per gli studi di settore evoluti per il 2013, l'indicatore "Margine per addetto non dipendente".

Art. 5.

Decorrenza

1. Le modifiche agli studi di settore approvate con il presente decreto si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 2013.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 marzo 2014

Il Ministro: PADOAN

ALLEGATO 1

NOTA TECNICA E METODOLOGICA

INDICATORI DI COERENZA ECONOMICA

Sono individuati i seguenti ulteriori indicatori di coerenza economica finalizzati a contrastare possibili situazioni di non corretta compilazione dei dati previsti nei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore:

a) Incoerenza nel valore delle rimanenze finali e/o delle esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale;

b) Valore negativo del costo del venduto, comprensivo del costo per la produzione di servizi;

c) Valore negativo del costo del venduto, relativo a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso;

d) Mancata dichiarazione delle spese per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria in presenza del relativo valore dei beni strumentali;

e) Mancata dichiarazione del valore dei beni strumentali in presenza dei relativi ammortamenti;

f) Mancata dichiarazione del numero e/o della percentuale di lavoro prestato degli associati in partecipazione in presenza di utili spettanti agli associati in partecipazione con apporto di solo lavoro.

Gli indicatori, individuati sulla base della coerenza dei dati dichiarati dai contribuenti nei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore per il periodo di imposta 2011 con la normativa fiscale e contabile di riferimento, si applicano agli studi di settore in vigore per l'annualità 2013 e per quelle successive.

Il funzionamento degli indicatori è evidenziato, distintamente per tipologia, nei Sub Allegati da 1.A a 1.F.

SUB ALLEGATO 1.A

L'indicatore di coerenza "Incoerenza nel valore delle rimanenze finali e/o delle esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale" si applica alle imprese[1] che indicano il valore delle rimanenze finali e/o delle esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale nel modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore.

In particolare, il contribuente risulta incoerente quando il valore, indicato nel modello degli studi di settore, delle rimanenze finali e/o delle esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale è diverso da zero.

[1] L'indicatore si applica se il codice dell'attività principale e quelli delle attività secondarie indicati nel modello studi di settore appartengono ai seguenti studi e alle loro successive evoluzioni: VG41U, UG57U, VG90U, VG91U, VG92U, VG93U, VG94U, VG95U, UG96U, UG98U, UG99U, VK26U, VK28U, UK30U, VM41U, UM47U, VM80U, UM81U, VM82U, VM83U, VM84U, VM85U, VM86U, UM87U, UM88U, VG31U, VG33U, VG34U, VG36U, WG37U, VG38U, WG39U, WG44U, VG46U, VG48U, VG52U, VG53U, VG54U, VG55U, VG58U, VG60U, WG61A, WG61B, WG61C, WG61D, WG61E, WG61F, WG61G, WG61H, WG67U, VG68U, VG70U, VG72A, VG72B, VG73A, VG73B, WG74U, VG76U, VG77U, VG78U, VG79U, VG81U, VG82U, VG83U, VG85U, VG87U, VG88U, VG89U, VK08U, VK16U, VK19U, WM01U, WM02U, WM03A, WM03B, WM03C, WM03D, WM04U, WM05U, VM06A, VM06B, WM07U, VM08U, VM09A, VM09B, VM10U, VM11U, VM12U, VM13U, WM15A, VM15B, VM16U, VM17U, VM18A, VM18B, VM19U, VM20U, VM21A, VM21B, VM21C, VM21D, VM21E, VM22A, VM22B, VM22C, VM23U, VM24U, VM25A, VM25B, WM27A, WM27B, WM28U, VM29U, VM30U, VM31U, VM32U, VM33U, VM34U, VM35U, VM36U, VM37U, VM39U, WM40A, VM40B, VM42U, VM43U, VM44U, VM45U, VM46U, VM48U.

SUB ALLEGATO 1.B

L'indicatore di coerenza "Valore negativo del costo del venduto, comprensivo del costo per la produzione di servizi" si applica alle imprese[2] che indicano nel modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore un valore negativo del costo del venduto, comprensivo del costo per la produzione di servizi.

In particolare il contribuente risulta incoerente quando il valore, indicato nel modello degli studi di settore, del costo del venduto, comprensivo del costo per la produzione di servizi[3], risulta minore di zero.

---

[2] L'indicatore si applica se il codice di attività principale e quelli delle attività secondarie indicati nel modello studi di settore appartengono ai seguenti studi e alle loro successive evoluzioni: VG41U, UG57U, VG90U, VG91U, VG92U, VG93U, VG95U, UG96U, UG98U, UG99U, VK26U, VK28U, UK30U, VM41U, UM47U, VM80U, UM81U, VM82U, VM83U, VM84U, VM85U, VM86U, UM87U, UM88U, VG31U, VG33U, VG34U, VG36U, WG37U, VG38U, WG39U, WG44U, VG46U, VG48U, VG51U, VG52U, VG53U, VG54U, VG55U, VG58U, VG60U, WG61A, WG61B, WG61C, WG61D, WG61E, WG61F, WG61G, WG61H, WG67U, VG68U, VG70U, VG72A, VG72B, VG73A, VG73B, WG74U, VG76U, VG77U, VG78U, VG79U, VG81U, VG82U, VG83U, VG85U, VG87U, VG88U, VG89U, VK08U, VK16U, VK19U, WM01U, WM02U, WM03A, WM03B, WM03C, WM03D, WM04U, WM05U, VM06A, VM06B, WM07U, VM08U, VM09A, VM09B, VM10U, VM11U, VM12U, VM13U, WM15A, VM15B, VM16U, VM17U, VM18A, VM18B, VM19U, VM20U, VM21A, VM21B, VM21C, VM21D, VM21E, VM22A, VM22B, VM22C, VM23U, VM24U, VM25A, VM25B, WM27A, WM27B, WM28U, VM29U, VM30U, VM31U, VM32U, VM33U, VM34U, VM35U, VM36U, VM37U, VM39U, WM40A, VM40B, VM42U, VM43U, VM44U, VM45U, VM46U, VM48U.

[3] Il Costo del venduto comprensivo del costo per la produzione di servizi è calcolato come: [Esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale (escluse quelle relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso) + Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci (esclusi quelli relativi a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso) - Beni distrutti o sottratti (esclusi quelli soggetti ad aggio o ricavo fisso)] + (Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 93, comma 5, del TUIR - Beni distrutti o sottratti) + Costo per la produzione di servizi - Rimanenze finali;

dove:

Rimanenze finali = Rimanenze finali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale (escluse quelle relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso) + Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 93, comma 5, del TUIR.

SUB ALLEGATO 1.C

L'indicatore di coerenza "Valore negativo del costo del venduto, relativo a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso" si applica alle imprese che indicano, nel modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, un valore negativo del costo del venduto, relativo a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso.

In particolare il contribuente risulta incoerente quando il valore, indicato nel modello degli studi di settore, del costo del venduto, relativo a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso[4], risulta minore di zero.

[4] Il Costo del venduto, relativo a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso, è calcolato come: Costi per l'acquisto di prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso + Esistenze iniziali relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso - Rimanenze finali relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso - Beni soggetti ad aggio o ricavo fisso distrutti o sottratti.

SUB ALLEGATO 1.D

L'indicatore di coerenza "Mancata dichiarazione delle spese per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria in presenza del relativo valore dei beni strumentali" si applica alle imprese che indicano, nel modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, un valore dei beni strumentali acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria e non indicano spese per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria, ad esclusione dei canoni fiscalmente deducibili oltre il periodo di durata del contratto.

In particolare il contribuente risulta incoerente quando il valore, indicato nel modello degli studi di settore, dei beni strumentali acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria è maggiore di zero e le spese per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria, ad esclusione dei canoni fiscalmente deducibili oltre il periodo di durata del contratto, sono pari a zero.

SUB ALLEGATO 1.E

L'indicatore di coerenza "Mancata dichiarazione del valore dei beni strumentali in presenza dei relativi ammortamenti" si applica alle imprese che indicano, nel modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, la presenza di ammortamenti e non indicano un valore dei beni strumentali in proprietà.

In particolare il contribuente risulta incoerente quando il valore, indicato nel modello degli studi di settore, degli ammortamenti è maggiore di zero e il valore dei beni strumentali in proprietà[5] è pari a zero.

[5] Il valore dei beni strumentali in proprietà è calcolato come: Valore dei beni strumentali - Valore relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione non finanziaria - Valore relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria.

SUB ALLEGATO 1. F

L'indicatore di coerenza "Mancata dichiarazione del numero e/o della percentuale di lavoro prestato degli associati in partecipazione in presenza di utili spettanti agli associati in partecipazione con apporto di solo lavoro" si applica alle imprese che indicano, nel modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, utili spettanti agli associati in partecipazione con apporto di solo lavoro e non indicano il numero e/o la percentuale di lavoro prestato degli associati in partecipazione.

In particolare il contribuente risulta incoerente quando il valore, indicato nel modello degli studi di settore, degli utili spettanti agli associati in partecipazione con apporti di solo lavoro risulta maggiore di zero e il numero e/o la percentuale di lavoro prestato degli associati in partecipazione risultano pari a zero.

ALLEGATO 2

NOTA TECNICA E METODOLOGICA

INDICATORE DI NORMALITÀ ECONOMICA IN ASSENZA DEL VALORE DEI BENI STRUMENTALI

1. PREMESSA

Il documento[1] descrive la metodologia utilizzata per l'introduzione dell'Indicatore di Normalità Economica che si basa sul Valore dei Beni Strumentali. In particolare, tale indicatore si applica in caso di incoerenza connessa con la presenza di beni strumentali tra i dati strutturali e la contestuale mancata dichiarazione di un corrispondente Valore dei Beni Strumentali nei dati contabili.

L'applicazione dell'Indicatore di Normalità Economica è prevista con riferimento a 46 studi di settore, evoluti nel 2013, che presentano nelle funzioni di ricavo/compenso coefficienti relativi alla variabile "Valore dei Beni Strumentali" e che prevedono, nel modello di comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, informazioni riconducibili ai beni strumentali utilizzati per lo svolgimento delle attività.

L'elenco dei 46 studi di settore interessati è riportato nel Sub Allegato 2.A.

2. DEFINIZIONE DELLA CONDIZIONE DI NON NORMALITÀ

Sinteticamente la condizione di non normalità può essere espressa come segue:

- Presenza di *Beni Strumentali* tra i dati strutturali e mancata indicazione del corrispondente *Valore dei Beni strumentali* tra i dati contabili.

Sono definiti soggetti non normali i contribuenti che hanno dichiarato informazioni riferite a uno o più beni strumentali nei quadri relativi ai dati strutturali e non hanno dichiarato il relativo *Valore dei Beni Strumentali* tra i dati contabili (rigo F29 campo 1 per le attività di impresa e rigo G14 campo 1 per le attività di lavoro autonomo).

3. MODALITÀ DI APPLICAZIONE DELL'INTERVENTO

Per i soggetti non normali si determina il *Valore dei Beni Strumentali da Normalità Economica* pari alla media, ponderata per la probabilità di appartenenza al cluster, del *Valore dei Beni Strumentali per addetto normale di riferimento*, moltiplicato per il numero di addetti.

Il *Valore dei Beni Strumentali per addetto normale di riferimento* è stato individuato[2], relativamente a ciascuno dei 46 studi di settore oggetto di applicazione, analizzando per ogni cluster la relativa distribuzione, con riferimento ai soli contribuenti con Valore dei Beni Strumentali per addetto diverso da zero. A valle di tale analisi si è scelto come valore di riferimento il novantacinquesimo percentile per ogni cluster di ogni studio.

Nei Sub Allegati 2.B per le attività di impresa e 2.C per le attività di lavoro autonomo è riportato, per studio di settore e cluster, il *Valore dei Beni Strumentali per addetto normale di riferimento.*

---

[1] Per quanto non espressamente indicato, si rinvia al contenuto delle Note Tecniche e Metodologiche relative agli studi di settore applicabili al periodo d'imposta 2013.

[2] L'analisi del Valore dei Beni Strumentali per addetto normale di riferimento è stata effettuata con riferimento ai contribuenti che hanno applicato gli studi di settore per il periodo d'imposta 2011.

Per i soggetti che svolgono attività di impresa, il numero di addetti è determinato nel modo seguente:

Numero addetti = (ditte individuali)	Titolare + numero dipendenti + numero collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nell'impresa o nello studio + numero collaboratori dell'impresa familiare e coniuge dell'azienda coniugale + numero familiari diversi che prestano attività nell'impresa + numero associati in partecipazione
Numero addetti = (società)	Numero dipendenti + numero collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nell'impresa o nello studio + numero familiari diversi che prestano attività nell'impresa + numero associati in partecipazione + numero soci amministratori + numero soci non amministratori + numero amministratori non soci

Si precisa che il titolare è pari a uno, il numero dipendenti è pari al numero delle giornate retribuite diviso 312. Per gli studi VD39U, VD40U, VD41U, VD42U, VD43U, VD44U, VD45U, VD46U, VD49U, WD01U, WD02U, WD06U, WD07A, WD07B, WD08U, WD10U, WD12U, WD13U, WD14U, WD18U e WD34U il numero dipendenti è pari a: (Numero delle giornate retribuite - Numero delle giornate di sospensione, C.I.G. e simili del personale dipendente) diviso 312.

Il numero collaboratori dell'impresa familiare e coniuge dell'azienda coniugale, il numero familiari diversi che prestano attività nell'impresa, il numero associati in partecipazione, il numero soci amministratori e il numero soci non amministratori sono pari alla relativa percentuale di lavoro prestato diviso 100.

Il numero collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nell'impresa o nello studio, il numero amministratori non soci e il titolare sono rideterminati in base alla durata dell'attività pari al numero di mesi di attività nel corso del periodo d'imposta diviso 12.

Il numero addetti non può essere inferiore a ("Numero di mesi di attività nel corso del periodo d'imposta" diviso 12).

Per i soggetti che svolgono attività di lavoro autonomo, il numero di addetti è determinato nel modo seguente:

Numero addetti = (lavoratore autonomo che opera in forma individuale)	"Fattore correttivo individuale" + numero dipendenti + numero collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nell'impresa o nello studio
Numero addetti = (esercizio collettivo dell'attività)	Numero dipendenti + numero collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nell'impresa o nello studio + (numero soci o associati * "Fattore correttivo associazioni")

Si precisa che il "Fattore correttivo individuale" è pari a "Peso ore settimanali dedicate all'attività" * "Peso settimane di lavoro nel periodo d'imposta" dove:

- "Peso ore settimanali dedicate all'attività" è pari a: (minor valore tra 50 e Numero ore settimanali dedicate all'attività)/50;
- "Peso settimane di lavoro nel periodo d'imposta" è pari a: (minor valore tra "Valore massimo delle settimane di lavoro nel periodo d'imposta" e Numero di settimane di lavoro nel periodo d'imposta)/48.

Il "Fattore correttivo associazioni" è pari a "Peso ore settimanali dedicate all'attività" * "Peso settimane di lavoro nel periodo d'imposta"
dove:

- "Peso ore settimanali dedicate all'attività" è pari a: (minor valore tra 50 e (Numero ore settimanali dedicate all'attività/Numero soci o associati))/50;
- "Peso settimane di lavoro nel periodo d'imposta" è pari a: (minor valore tra "Valore massimo delle settimane di lavoro nel periodo d'imposta" e (Numero di settimane di lavoro nel periodo d'imposta /Numero soci o associati))/48.

Il "Valore massimo delle settimane di lavoro nel periodo d'imposta", ovvero 48 settimane, e il numero collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nell'impresa o nello studio è rideterminato in base alla durata dell'attività pari al numero di mesi di attività nel corso del periodo d'imposta diviso 12. Il numero dipendenti è pari al numero delle giornate retribuite diviso 312.

Successivamente si determina il maggior ricavo/compenso da Normalità Economica relativo al nuovo indicatore, ottenuto come prodotto tra il Valore dei Beni Strumentali da Normalità Economica[3] e il Coefficiente di determinazione del maggior ricavo/compenso. Tale coefficiente si ottiene come media, ponderata per la probabilità di appartenenza al cluster, dei singoli coefficienti di determinazione del maggior ricavo/compenso.

I singoli coefficienti di determinazione del maggior ricavo/compenso sono stati determinati sulla base dei dati dichiarati, per il periodo d'imposta 2011, dai soggetti che hanno valorizzato la variabile *Valore dei Beni Strumentali.*

In particolare, per ogni cluster di ciascuno studio di settore tale coefficiente è stato individuato come rapporto tra la somma dei ricavi/compensi puntuali[4], calcolati applicando a tali soggetti le funzioni di ricavo/compenso con l'utilizzo della sola variabile *Valore dei beni strumentali*[5], e la somma del *Valore dei Beni Strumentali* dichiarato[6].

Nei Sub Allegati 2.D per le attività di impresa e 2.E per le attività di lavoro autonomo è riportato, per studio di settore e cluster, il *Coefficiente di Determinazione del maggior ricavo/compenso.*

[3] Per lo Studio di settore VG95U il Valore dei Beni Strumentali da Normalità Economica viene ponderato con il coefficiente di determinazione dell'incidenza delle prestazioni effettuate non in regime di accreditamento/convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale (COEFFPRIV). Per maggiore dettaglio si rimanda alla Nota Tecnica e Metodologica dello studio di settore VG95U, in particolare alla "Nota sul calcolo del coefficiente COEFFPRIV".

[4] Per lo Studio di settore VG95U il ricavo puntuale è quello derivante dall'applicazione della funzione di ricavo di partenza. Per maggiore dettaglio si rimanda alla Nota Tecnica e Metodologica dello studio di settore VG95U, in particolare alla "DEFINIZIONE DELLA FUNZIONE DI RICAVO".

[5] Per le attività di impresa il Valore dei Beni Strumentali utilizzato per la determinazione dei coefficienti è pari alla differenza tra il Valore dei beni strumentali (F29 campo 1) e il Valore dei Beni Strumentali relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione non finanziaria (F29 campo 2). Per le attività di lavoro autonomo il Valore dei Beni Strumentali utilizzato per la determinazione dei coefficienti è pari al Valore dei beni strumentali mobili (G14 campo 1).

[6] Per lo Studio di settore VG95U il Valore dei Beni Strumentali viene ponderato con il coefficiente di determinazione dell'incidenza delle prestazioni effettuate non in regime di accreditamento/convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale (COEFFPRIV). Per maggiore dettaglio si rimanda alla Nota Tecnica e Metodologica dello studio di settore VG95U, in particolare alla "Nota sul calcolo del coefficiente COEFFPRIV".

SUB ALLEGATO 2.A

VD39U - Fabbricazione di coloranti, pitture, vernici
VD40U - Fabbricazione di motori, generatori ed altri apparecchi elettrici
VD41U - Fabbricazione e riparazione di macchine ed attrezzature per ufficio
VD42U - Fabbricazione e riparazione di elementi per ottica
VD43U - Fabbricazione di apparecchi medicali e protesi
VD44U - Fabbricazione di accessori per autoveicoli, motoveicoli e biciclette
VD45U - Lavorazione di tè, lavorazione e commercio all'ingrosso di caffè
VD46U - Fabbricazione di prodotti chimici
VD49U - Fabbricazione di materassi
VG41U - Ricerche di mercato e sondaggi di opinione
VG90U - Esercizio della pesca e attività connesse
VG93U - Attività degli studi di design
VG95U - Servizi dei centri per il benessere fisico e stabilimenti termali
VM41U - Commercio all'ingrosso di macchine e attrezzature per ufficio
VM83U - Commercio all'ingrosso di prodotti chimici
VM84U - Commercio all'ingrosso di macchine utensili
VM86U - Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici
WD01U - Produzione e commercio al dettaglio di prodotti di pasticceria
WD02U - Produzione di paste alimentari
WD06U - Fabbricazione di ricami
WD07A - Fabbricazione di articoli di calzetteria
WD07B - Confezione ed accessori per abbigliamento
WD08U - Fabbricazione di calzature, parti e accessori
WD10U - Confezione di biancheria
WD12U - Produzione e commercio al dettaglio di prodotti di panetteria
WD13U - Nobilitazione dei tessili
WD14U - Produzione tessile
WD18U - Fabbricazione prodotti in ceramica e terracotta
WD34U - Fabbricazione e riparazione di protesi dentarie
WG37U - Bar, gelaterie e pasticcerie
WG39U - Agenzie di mediazione immobiliare
WG66U - Software house, riparazione di macchine per ufficio ed altri servizi connessi all'Information Technology
WG67U - Tintorie e lavanderie
WG74U - Attività fotografiche
WM01U - Commercio al dettaglio di alimentari
WM02U - Commercio al dettaglio di carni
WM03A - Commercio al dettaglio ambulante di alimentari e bevande
WM03B - Commercio al dettaglio ambulante di tessuti, articoli tessili per la casa, articoli di abbigliamento
WM03C - Commercio al dettaglio ambulante di mobili ed altri articoli n.c.a.
WM03D - Commercio al dettaglio ambulante di calzature e pelletterie
WM04U - Farmacie

WM07U - Commercio al dettaglio di filati per maglieria e di merceria
WM15A - Commercio al dettaglio e riparazione di orologi e gioielli
WM27A - Commercio al dettaglio di frutta e verdura
WM27B - Commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi
WM40A - Commercio al dettaglio di fiori e piante

SUB ALLEGATO 2.B

Valore dei Beni Strumentali per addetto normale di riferimento
Attività d'impresa - Manifatture

Studio di Settore	Cluster	VBS per addetto
VD39U	1	145.664
VD39U	2	163.064
VD39U	3	165.997
VD40U	1	158.640
VD40U	2	182.173
VD40U	3	80.369
VD40U	4	82.974
VD40U	5	102.737
VD40U	6	79.605
VD40U	7	199.642
VD40U	8	118.709
VD40U	9	71.292
VD40U	10	165.013
VD41U	1	93.696
VD41U	2	144.663
VD41U	3	57.187
VD41U	4	96.074
VD41U	5	153.628
VD41U	6	101.567
VD41U	7	121.551
VD41U	8	60.932
VD41U	9	67.592
VD41U	10	84.267
VD41U	11	118.350
VD41U	12	85.673
VD41U	13	61.388
VD41U	14	114.286
VD41U	15	72.240
VD41U	16	66.333

Studio di Settore	Cluster	VBS per addetto
VD41U	17	50.744
VD41U	18	70.154
VD41U	19	131.124
VD41U	20	118.200
VD42U	1	57.706
VD42U	2	169.124
VD43U	1	159.044
VD43U	2	83.365
VD43U	3	73.248
VD43U	4	93.732
VD44U	1	269.471
VD44U	2	217.496
VD44U	3	214.502
VD44U	4	197.430
VD44U	5	182.013
VD44U	6	310.327
VD45U	1	403.222
VD45U	2	338.125
VD45U	3	136.928
VD45U	4	196.679
VD45U	5	226.265
VD46U	1	503.028
VD46U	2	429.988
VD46U	3	276.436
VD46U	4	267.490
VD46U	5	256.528
VD46U	6	273.722
VD46U	7	268.354
VD46U	8	161.044

Studio di Settore	Cluster	VBS per addetto
VD49U	1	137.116
VD49U	2	121.372
VD49U	3	89.555
VD49U	4	57.962
WD01U	1	198.218
WD01U	2	183.282
WD01U	3	229.737
WD01U	4	146.589
WD01U	5	114.597
WD01U	6	122.844
WD02U	1	280.383
WD02U	2	195.882
WD02U	3	66.317
WD02U	4	79.410
WD02U	5	93.784
WD02U	6	170.549
WD06U	1	95.419
WD06U	2	363.192
WD06U	3	171.336
WD06U	4	169.469
WD06U	5	151.047
WD07A	1	175.392
WD07A	2	223.690
WD07A	3	179.391
WD07A	4	226.246
WD07B	1	57.676
WD07B	2	145.480
WD07B	3	130.520
WD07B	4	113.343

Studio di Settore	Cluster	VBS per addetto
WD07B	5	259.136
WD07B	6	74.267
WD07B	7	49.141
WD07B	8	67.169
WD07B	9	114.144
WD07B	10	62.754
WD07B	11	64.661
WD07B	12	78.376
WD07B	13	99.414
WD07B	14	85.191
WD07B	15	118.448
WD07B	16	56.486
WD07B	17	95.016
WD07B	18	64.746
WD07B	19	50.666
WD07B	20	82.206
WD07B	21	117.494
WD07B	22	47.922
WD07B	23	61.442
WD07B	24	85.613
WD07B	25	112.007
WD07B	26	78.808
WD07B	27	89.581
WD07B	28	139.522
WD07B	29	70.487
WD07B	30	92.257
WD07B	31	79.586
WD07B	32	78.092
WD07B	33	124.241
WD08U	1	100.584
WD08U	2	97.210

Studio di Settore	Cluster	VBS per addetto
WD08U	3	251.888
WD08U	4	95.211
WD08U	5	48.443
WD08U	6	106.804
WD08U	7	132.724
WD08U	8	239.851
WD08U	9	79.369
WD08U	10	83.873
WD08U	11	138.352
WD08U	12	96.696
WD08U	13	61.023
WD08U	14	59.860
WD08U	15	211.384
WD08U	16	93.757
WD08U	17	92.549
WD08U	18	116.407
WD08U	19	45.658
WD08U	20	120.914
WD08U	21	40.899
WD10U	1	58.279
WD10U	2	75.676
WD10U	3	82.761
WD10U	4	66.708
WD10U	5	62.706
WD10U	6	96.177
WD12U	1	82.145
WD12U	2	141.574
WD12U	3	92.164
WD12U	4	57.266
WD12U	5	88.736
WD12U	6	101.281

Studio di Settore	Cluster	VBS per addetto
WD13U	1	65.895
WD13U	2	52.252
WD13U	3	343.545
WD13U	4	266.528
WD13U	5	380.733
WD13U	6	212.883
WD14U	1	268.603
WD14U	2	284.055
WD14U	3	154.792
WD14U	4	162.199
WD14U	5	227.239
WD14U	6	248.748
WD14U	7	177.187
WD14U	8	366.307
WD14U	9	282.267
WD14U	10	232.814
WD14U	11	247.266
WD14U	12	335.855
WD14U	13	227.531
WD14U	14	265.630
WD14U	15	262.478
WD18U	1	119.044
WD18U	2	122.791
WD18U	3	890.338
WD18U	4	66.786
WD18U	5	89.918
WD18U	6	88.724
WD18U	7	140.018
WD18U	8	111.082
WD18U	9	202.414
WD34U	1	61.125

Studio di Settore	Cluster	VBS per addetto
WD34U	2	58.303
WD34U	3	46.174
WD34U	4	69.547

Studio di Settore	Cluster	VBS per addetto
WD34U	5	81.940
WD34U	6	63.983
WD34U	7	72.105

Studio di Settore	Cluster	VBS per addetto
WD34U	8	61.690
WD34U	9	57.298
WD34U	10	77.944

SUB ALLEGATO 2.B

Valore dei Beni Strumentali per addetto normale di riferimento

Attività d'impresa - Servizi

Studio di Settore	Cluster	VBS per addetto
VG41U	1	53.009
VG41U	2	72.350
VG41U	3	50.723
VG41U	4	37.815
VG41U	5	60.780
VG41U	6	57.190
VG90U	1	219.564
VG90U	2	122.020
VG90U	3	81.343
VG90U	4	172.277
VG90U	5	55.715
VG90U	6	357.476
VG90U	7	168.826
VG90U	8	204.060
VG90U	9	163.863
VG90U	10	171.445
VG90U	11	122.114
VG90U	12	115.221
VG90U	13	275.786
VG93U	1	82.986
VG93U	2	80.170
VG93U	3	83.924
VG93U	4	61.782
VG93U	5	68.389
VG93U	6	49.630
VG93U	7	84.024
VG93U	8	63.867

Studio di Settore	Cluster	VBS per addetto
VG95U	1	43.855
VG95U	2	114.085
VG95U	3	105.207
VG95U	4	153.784
VG95U	5	133.924
VG95U	6	162.018
VG95U	7	294.721
WG37U	1	64.256
WG37U	2	57.318
WG37U	3	82.959
WG37U	4	94.587
WG37U	5	76.755
WG37U	6	96.771
WG37U	7	76.111
WG37U	8	119.170
WG37U	9	115.403
WG37U	10	79.599
WG37U	11	77.810
WG37U	12	74.712
WG37U	13	80.143
WG37U	14	87.425
WG37U	15	80.805
WG37U	16	91.423
WG37U	17	104.735
WG37U	18	83.608
WG37U	19	120.847
WG37U	20	119.645

Studio di Settore	Cluster	VBS per addetto
WG39U	1	43.362
WG39U	2	57.829
WG39U	3	44.858
WG39U	4	93.096
WG39U	5	45.588
WG39U	6	54.845
WG39U	7	44.069
WG39U	8	43.055
WG39U	9	37.567
WG39U	10	55.535
WG39U	11	51.158
WG39U	12	41.028
WG39U	13	22.421
WG39U	14	54.678
WG66U	1	84.831
WG66U	2	52.466
WG66U	3	81.288
WG66U	4	65.224
WG66U	5	59.206
WG66U	6	50.177
WG66U	7	54.202
WG66U	8	56.741
WG66U	9	44.931
WG66U	10	119.471
WG66U	11	54.498
WG66U	12	68.146
WG66U	13	64.662

Studio di Settore	Cluster	VBS per addetto
WG66U	14	79.195
WG66U	15	60.009
WG66U	16	46.962
WG66U	17	119.903
WG66U	18	53.994
WG66U	19	40.039
WG66U	20	76.709
WG67U	1	66.453
WG67U	2	67.003
WG67U	3	97.163
WG67U	4	232.356
WG67U	5	46.939
WG67U	6	154.540
WG67U	7	89.999
WG67U	8	298.808
WG67U	9	141.638
WG67U	10	88.851
WG74U	1	89.251
WG74U	2	113.329
WG74U	3	86.132
WG74U	4	97.023
WG74U	5	82.909
WG74U	6	78.732
WG74U	7	194.484
WG74U	8	172.381
WG74U	9	85.465
WG74U	10	189.969
WG74U	11	91.260
WG74U	12	115.135

SUB ALLEGATO 2.B

Valore dei Beni Strumentali per addetto normale di riferimento

Attività d'impresa - Commercio

Studio di Settore	Cluster	VBS per addetto
VM41U	1	83.531
VM41U	2	155.215
VM41U	3	54.374
VM41U	4	87.354
VM41U	5	84.463
VM41U	6	64.687
VM41U	7	87.833
VM41U	8	81.729
VM41U	9	74.132
VM83U	1	113.782
VM83U	2	137.884
VM83U	3	164.252
VM83U	4	141.603
VM83U	5	112.753
VM83U	6	129.715
VM83U	7	112.516
VM84U	1	212.034
VM84U	2	105.472
VM84U	3	172.661
VM84U	4	140.978
VM84U	5	200.898
VM84U	6	108.855
VM84U	7	118.923
VM84U	8	120.561
VM84U	9	84.065
VM84U	10	98.010
VM84U	11	98.981
VM84U	12	243.225

Studio di Settore	Cluster	VBS per addetto
VM84U	13	87.160
VM84U	14	174.733
VM84U	15	80.987
VM84U	16	91.357
VM84U	17	139.873
VM84U	18	68.586
VM84U	19	95.886
VM84U	20	71.171
VM84U	21	112.601
VM84U	22	266.525
VM86U	1	242.104
VM86U	2	147.027
VM86U	3	202.892
VM86U	4	230.743
VM86U	5	244.416
VM86U	6	157.221
WM01U	1	139.018
WM01U	2	86.548
WM01U	3	62.298
WM01U	4	54.552
WM01U	5	92.921
WM01U	6	80.694
WM01U	7	67.284
WM01U	8	95.358
WM01U	9	122.467
WM01U	10	58.417
WM01U	11	86.274
WM01U	12	72.582

Studio di Settore	Cluster	VBS per addetto
WM01U	13	64.506
WM01U	14	85.947
WM01U	15	47.061
WM01U	16	70.055
WM01U	17	79.893
WM01U	18	70.435
WM01U	19	64.181
WM01U	20	78.305
WM01U	21	96.265
WM01U	22	120.196
WM02U	1	55.418
WM02U	2	74.479
WM02U	3	57.402
WM02U	4	56.759
WM02U	5	90.193
WM02U	6	90.861
WM02U	7	66.670
WM02U	8	40.338
WM02U	9	97.736
WM02U	10	90.771
WM03A	1	129.198
WM03A	2	238.572
WM03A	3	102.951
WM03A	4	129.714
WM03A	5	141.507
WM03A	6	114.566
WM03A	7	182.879
WM03A	8	110.712

Studio di Settore	Cluster	VBS per addetto
WM03A	9	151.423
WM03A	10	130.168
WM03A	11	116.829
WM03A	12	132.591
WM03A	13	130.211
WM03A	14	237.461
WM03A	15	90.641
WM03A	16	178.241
WM03A	17	121.377
WM03A	18	137.779
WM03B	1	68.487
WM03B	2	66.928
WM03B	3	71.937
WM03B	4	73.048
WM03B	5	80.556
WM03B	6	91.522
WM03B	7	106.830
WM03B	8	87.884
WM03B	9	90.269
WM03B	10	91.080
WM03B	11	96.612
WM03B	12	121.184
WM03C	1	82.379
WM03C	2	120.325
WM03C	3	294.808
WM03C	4	187.947
WM03C	5	202.130
WM03C	6	68.983
WM03C	7	91.852
WM03C	8	217.360
WM03C	9	158.952

Studio di Settore	Cluster	VBS per addetto
WM03C	10	118.993
WM03C	11	140.795
WM03C	12	123.337
WM03C	13	81.203
WM03C	14	61.012
WM03C	15	88.194
WM03C	16	273.416
WM03C	17	99.015
WM03D	1	81.845
WM03D	2	63.384
WM03D	3	112.392
WM03D	4	74.079
WM03D	5	92.608
WM04U	1	105.364
WM04U	2	100.946
WM04U	3	89.434
WM04U	4	88.602
WM04U	5	98.627
WM04U	6	106.996
WM04U	7	102.922
WM04U	8	126.491
WM07U	1	32.604
WM07U	2	32.314
WM07U	3	36.138
WM07U	4	30.564
WM07U	5	32.104
WM15A	1	115.641
WM15A	2	75.085
WM15A	3	69.410
WM15A	4	71.995
WM15A	5	86.179

Studio di Settore	Cluster	VBS per addetto
WM15A	6	37.458
WM15A	7	88.097
WM15A	8	103.617
WM15A	9	79.235
WM15A	10	66.097
WM15A	11	114.015
WM15A	12	55.187
WM15A	13	43.101
WM27A	1	66.998
WM27A	2	47.715
WM27A	3	42.837
WM27A	4	50.276
WM27A	5	65.453
WM27B	1	66.995
WM27B	2	92.648
WM27B	3	43.160
WM27B	4	54.197
WM27B	5	42.421
WM40A	1	45.400
WM40A	2	44.339
WM40A	3	72.337
WM40A	4	47.989
WM40A	5	45.114
WM40A	6	100.746
WM40A	7	73.647
WM40A	8	50.833
WM40A	9	41.380
WM40A	10	92.433

SUB ALLEGATO 2.C

Valore dei Beni Strumentali per addetto normale di riferimento

Attività di lavoro autonomo - Servizi

Studio di Settore	Cluster	VBS per addetto
VG41U	1	123.924
VG41U	2	163.566
VG41U	3	142.320
VG41U	4	436.364
VG41U	5	191.364
VG41U	6	163.024
VG93U	1	140.820
VG93U	2	313.320
VG93U	3	152.462
VG93U	4	91.620
VG93U	6	150.372
VG93U	7	183.390
VG93U	8	132.912
WG74U	2	320.200
WG74U	3	198.493
WG74U	4	368.220
WG74U	5	251.822
WG74U	9	358.250
WG74U	11	253.370
WG74U	12	275.077

SUB ALLEGATO 2.D

Coefficiente di Determinazione del maggior ricavo

Attività d'impresa - Manifatture

Studio di Settore	Cluster	Coefficiente
VD39U	1	0,1286
VD39U	2	0,0752
VD39U	3	0,1323
VD40U	1	0,0917
VD40U	2	0,0736
VD40U	3	0,2156
VD40U	4	0,2224
VD40U	5	0,1763
VD40U	6	0,2788
VD40U	7	0,1113
VD40U	8	0,0000
VD40U	9	0,4371
VD40U	10	0,1322
VD41U	1	0,4536
VD41U	2	0,1816
VD41U	3	0,6101
VD41U	4	0,4106
VD41U	5	0,1213
VD41U	6	0,0877
VD41U	7	0,1250
VD41U	8	0,2285
VD41U	9	0,3631
VD41U	10	0,1976
VD41U	11	0,2223
VD41U	12	0,3463
VD41U	13	0,2614
VD41U	14	0,1378
VD41U	15	0,1962
VD41U	16	0,4454

Studio di Settore	Cluster	Coefficiente
VD41U	17	0,4280
VD41U	18	0,4129
VD41U	19	0,2093
VD41U	20	0,3613
VD42U	1	0,2794
VD42U	2	0,0593
VD43U	1	0,1803
VD43U	2	0,5907
VD43U	3	0,4431
VD43U	4	0,4105
VD44U	1	0,1694
VD44U	2	0,1206
VD44U	3	0,108
VD44U	4	0,1088
VD44U	5	0,0554
VD44U	6	0,0733
VD45U	1	0,1837
VD45U	2	0,1171
VD45U	3	0,2318
VD45U	4	0,1584
VD45U	5	0,1719
VD46U	1	0,0741
VD46U	2	0,0000
VD46U	3	0,1305
VD46U	4	0,0000
VD46U	5	0,1350
VD46U	6	0,1311
VD46U	7	0,2363
VD46U	8	0,1020

Studio di Settore	Cluster	Coefficiente
VD49U	1	0,0728
VD49U	2	0,1275
VD49U	3	0,2022
VD49U	4	0,4428
WD01U	1	0,0609
WD01U	2	0,1114
WD01U	3	0,0989
WD01U	4	0,0964
WD01U	5	0,1276
WD01U	6	0,0819
WD02U	1	0,0692
WD02U	2	0,0739
WD02U	3	0,2620
WD02U	4	0,2772
WD02U	5	0,2904
WD02U	6	0,1181
WD06U	1	0,1603
WD06U	2	0,0995
WD06U	3	0,1264
WD06U	4	0,0774
WD06U	5	0,1814
WD07A	1	0,0744
WD07A	2	0,0734
WD07A	3	0,0637
WD07A	4	0,0247
WD07B	1	0,2695
WD07B	2	0,2237
WD07B	3	0,0000
WD07B	4	0,2468

Studio di Settore	**Cluster**	**Coefficiente**
WD07B	5	0,1271
WD07B	6	0,8877
WD07B	7	0,5270
WD07B	8	0,6013
WD07B	9	0,0701
WD07B	10	0,1907
WD07B	11	0,2834
WD07B	12	0,3479
WD07B	13	0,2426
WD07B	14	0,4871
WD07B	15	0,2286
WD07B	16	0,1777
WD07B	17	0,1008
WD07B	18	0,3291
WD07B	19	0,4698
WD07B	20	0,2865
WD07B	21	0,1425
WD07B	22	0,4129
WD07B	23	0,3333
WD07B	24	0,2736
WD07B	25	0,2287
WD07B	26	0,3901
WD07B	27	0,2848
WD07B	28	0,0000
WD07B	29	0,1619
WD07B	30	0,1838
WD07B	31	0,1461
WD07B	32	0,3058
WD07B	33	0,1496
WD08U	1	0,0749
WD08U	2	0,1301

Studio di Settore	**Cluster**	**Coefficiente**
WD08U	3	0,0843
WD08U	4	0,1124
WD08U	5	0,5688
WD08U	6	0,1412
WD08U	7	0,2831
WD08U	8	0,0580
WD08U	9	0,1496
WD08U	10	0,0697
WD08U	11	0,1659
WD08U	12	0,2273
WD08U	13	0,3228
WD08U	14	0,2173
WD08U	15	0,0849
WD08U	16	0,2777
WD08U	17	0,2523
WD08U	18	0,2082
WD08U	19	0,4871
WD08U	20	0,1468
WD08U	21	0,8370
WD10U	1	0,3792
WD10U	2	0,2121
WD10U	3	0,1432
WD10U	4	0,3325
WD10U	5	0,5365
WD10U	6	0,1506
WD12U	1	0,1611
WD12U	2	0,0568
WD12U	3	0,1647
WD12U	4	0,2471
WD12U	5	0,1195
WD12U	6	0,1691

Studio di Settore	**Cluster**	**Coefficiente**
WD13U	1	0,3388
WD13U	2	0,5059
WD13U	3	0,0000
WD13U	4	0,0000
WD13U	5	0,0000
WD13U	6	0,0000
WD14U	1	0,0621
WD14U	2	0,1225
WD14U	3	0,1954
WD14U	4	0,0000
WD14U	5	0,0000
WD14U	6	0,0000
WD14U	7	0,3886
WD14U	8	0,0520
WD14U	9	0,2250
WD14U	10	0,0926
WD14U	11	0,1849
WD14U	12	0,0000
WD14U	13	0,0812
WD14U	14	0,0000
WD14U	15	0,0496
WD18U	1	0,1204
WD18U	2	0,0696
WD18U	3	0,0000
WD18U	4	0,2892
WD18U	5	0,1917
WD18U	6	0,2594
WD18U	7	0,0514
WD18U	8	0,1428
WD18U	9	0,1235
WD34U	1	0,8517

Studio di Settore	Cluster	Coefficiente
WD34U	2	0,6975
WD34U	3	0,6939
WD34U	4	0,6308

Studio di Settore	Cluster	Coefficiente
WD34U	5	0,2941
WD34U	6	0,5735
WD34U	7	0,5757

Studio di Settore	Cluster	Coefficiente
WD34U	8	0,5688
WD34U	9	0,5656
WD34U	10	0,3845

SUB ALLEGATO 2.D
Coefficiente di Determinazione del maggior ricavo
Attività d'impresa - Servizi

Studio di Settore	Cluster	Coefficiente
VG41U	1	0,2529
VG41U	2	0,3813
VG41U	3	0,3505
VG41U	4	0,0000
VG41U	5	0,0000
VG41U	6	0,0000
VG90U	1	0,0150
VG90U	2	0,1185
VG90U	3	0,0263
VG90U	4	0,0360
VG90U	5	0,0714
VG90U	6	0,0299
VG90U	7	0,0733
VG90U	8	0,0796
VG90U	9	0,0514
VG90U	10	0,0250
VG90U	11	0,0281
VG90U	12	0,0773
VG90U	13	0,0387
VG93U	1	0,1236
VG93U	2	0,2059
VG93U	3	0,1555
VG93U	4	0,0000
VG93U	5	0,2693
VG93U	6	0,2391
VG93U	7	0,1078
VG93U	8	0,0000

Studio di Settore	Cluster	Coefficiente
VG95U	1	0,5330
VG95U	2	0,1483
VG95U	3	0,0966
VG95U	4	0,0888
VG95U	5	0,2216
VG95U	6	0,1234
VG95U	7	0,1438
WG37U	1	0,2402
WG37U	2	0,1704
WG37U	3	0,1443
WG37U	4	0,1672
WG37U	5	0,2128
WG37U	6	0,2316
WG37U	7	0,1469
WG37U	8	0,1080
WG37U	9	0,1290
WG37U	10	0,1489
WG37U	11	0,2144
WG37U	12	0,1665
WG37U	13	0,0416
WG37U	14	0,0609
WG37U	15	0,1593
WG37U	16	0,2026
WG37U	17	0,1300
WG37U	18	0,1730
WG37U	19	0,1040
WG37U	20	0,1178

Studio di Settore	Cluster	Coefficiente
WG39U	1	0,5815
WG39U	2	0,6746
WG39U	3	0,6223
WG39U	4	0,2781
WG39U	5	0,5576
WG39U	6	0,7179
WG39U	7	0,3133
WG39U	8	0,4814
WG39U	9	0,2393
WG39U	10	0,5066
WG39U	11	0,6017
WG39U	12	0,3272
WG39U	13	1,1973
WG39U	14	0,5155
WG66U	1	0,1261
WG66U	2	0,3719
WG66U	3	0,1952
WG66U	4	0,1679
WG66U	5	0,2487
WG66U	6	0,2551
WG66U	7	0,1544
WG66U	8	0,1486
WG66U	9	0,2450
WG66U	10	0,0645
WG66U	11	0,2361
WG66U	12	0,2169
WG66U	13	0,2256

Studio di Settore	**Cluster**	**Coefficiente**
WG66U	14	0,1473
WG66U	15	0,3346
WG66U	16	0,1080
WG66U	17	0,1880
WG66U	18	0,2800
WG66U	19	0,1186
WG66U	20	0,1625
WG67U	1	0,1008
WG67U	2	0,1737
WG67U	3	0,1013

Studio di Settore	**Cluster**	**Coefficiente**
WG67U	4	0,1231
WG67U	5	0,1537
WG67U	6	0,0869
WG67U	7	0,0761
WG67U	8	0,1082
WG67U	9	0,0910
WG67U	10	0,1805
WG74U	1	0,3418
WG74U	2	0,2158
WG74U	3	0,3281

Studio di Settore	**Cluster**	**Coefficiente**
WG74U	4	0,0996
WG74U	5	0,7293
WG74U	6	0,2060
WG74U	7	0,2253
WG74U	8	0,1435
WG74U	9	0,1596
WG74U	10	0,1644
WG74U	11	0,2449
WG74U	12	0,5266

SUB ALLEGATO 2.D

Coefficiente di Determinazione del maggior ricavo

Attività d'impresa - Commercio

Studio di Settore	Cluster	Coefficiente
VM41U	1	0,2404
VM41U	2	0,3041
VM41U	3	0,3146
VM41U	4	0,2639
VM41U	5	0,4992
VM41U	6	0,3007
VM41U	7	0,3484
VM41U	8	0,2381
VM41U	9	0,2796
VM83U	1	0,1759
VM83U	2	0,1481
VM83U	3	0,0000
VM83U	4	0,3689
VM83U	5	0,1985
VM83U	6	0,1219
VM83U	7	0,2646
VM84U	1	0,1625
VM84U	2	0,0000
VM84U	3	0,3655
VM84U	4	0,2943
VM84U	5	0,2254
VM84U	6	0,2982
VM84U	7	0,0000
VM84U	8	0,3523
VM84U	9	0,3029
VM84U	10	0,1521
VM84U	11	0,3972

Studio di Settore	Cluster	Coefficiente
VM84U	12	0,1462
VM84U	13	0,2857
VM84U	14	0,1577
VM84U	15	0,1840
VM84U	16	0,2839
VM84U	17	0,2050
VM84U	18	0,0000
VM84U	19	0,1752
VM84U	20	0,3754
VM84U	21	0,3021
VM84U	22	0,2358
VM86U	1	0,0000
VM86U	2	0,1616
VM86U	3	0,1655
VM86U	4	0,1229
VM86U	5	0,1305
VM86U	6	0,0804
WM01U	1	0,0895
WM01U	2	0,0695
WM01U	3	0,0770
WM01U	4	0,0730
WM01U	5	0,0455
WM01U	6	0,1005
WM01U	7	0,0621
WM01U	8	0,0478
WM01U	9	0,0337
WM01U	10	0,0533

Studio di Settore	Cluster	Coefficiente
WM01U	11	0,0699
WM01U	12	0,0921
WM01U	13	0,0883
WM01U	14	0,0520
WM01U	15	0,0949
WM01U	16	0,0614
WM01U	17	0,0559
WM01U	18	0,0715
WM01U	19	0,0809
WM01U	20	0,0728
WM01U	21	0,0511
WM01U	22	0,0194
WM02U	1	0,0799
WM02U	2	0,0415
WM02U	3	0,0627
WM02U	4	0,0945
WM02U	5	0,0338
WM02U	6	0,0593
WM02U	7	0,0671
WM02U	8	0,0000
WM02U	9	0,0817
WM02U	10	0,0455
WM03A	1	0,3265
WM03A	2	0,2131
WM03A	3	0,3608
WM03A	4	0,2968
WM03A	5	0,1710

Studio di Settore	Cluster	Coefficiente
WM03A	6	0,4234
WM03A	7	0,3173
WM03A	8	0,2424
WM03A	9	0,1190
WM03A	10	0,1660
WM03A	11	0,1663
WM03A	12	0,2336
WM03A	13	0,3072
WM03A	14	0,1361
WM03A	15	0,3161
WM03A	16	0,2772
WM03A	17	0,3728
WM03A	18	0,1416
WM03B	1	0,2747
WM03B	2	0,3716
WM03B	3	0,4178
WM03B	4	0,3602
WM03B	5	0,3199
WM03B	6	0,6198
WM03B	7	0,4297
WM03B	8	0,4116
WM03B	9	0,3638
WM03B	10	0,4829
WM03B	11	0,4108
WM03B	12	0,7610
WM03C	1	0,3880
WM03C	2	0,4518
WM03C	3	0,2155
WM03C	4	0,4237
WM03C	5	0,3335
WM03C	6	1,0098
WM03C	7	0,2863

Studio di Settore	Cluster	Coefficiente
WM03C	8	0,4211
WM03C	9	0,4223
WM03C	10	0,4505
WM03C	11	1,2613
WM03C	12	0,8443
WM03C	13	0,5521
WM03C	14	0,9401
WM03C	15	0,3268
WM03C	16	0,5041
WM03C	17	0,4470
WM03D	1	0,2399
WM03D	2	0,3535
WM03D	3	0,3431
WM03D	4	0,4115
WM03D	5	0,2425
WM04U	1	0,0000
WM04U	2	0,0222
WM04U	3	0,0000
WM04U	4	0,0000
WM04U	5	0,0835
WM04U	6	0,0000
WM04U	7	0,0200
WM04U	8	0,0228
WM07U	1	0,2162
WM07U	2	0,2782
WM07U	3	0,0812
WM07U	4	0,2415
WM07U	5	0,3441
WM15A	1	0,1588
WM15A	2	0,3016
WM15A	3	0,2437
WM15A	4	0,1747

Studio di Settore	Cluster	Coefficiente
WM15A	5	0,2052
WM15A	6	0,9964
WM15A	7	0,2369
WM15A	8	0,1972
WM15A	9	0,2607
WM15A	10	0,3511
WM15A	11	0,2365
WM15A	12	0,7821
WM15A	13	0,7182
WM27A	1	0,2772
WM27A	2	0,3035
WM27A	3	0,3859
WM27A	4	0,4083
WM27A	5	0,2326
WM27B	1	0,2483
WM27B	2	0,1379
WM27B	3	0,2625
WM27B	4	0,3229
WM27B	5	0,2307
WM40A	1	0,4380
WM40A	2	0,4591
WM40A	3	0,2450
WM40A	4	0,4214
WM40A	5	0,4376
WM40A	6	0,0904
WM40A	7	0,2148
WM40A	8	0,3428
WM40A	9	0,5162
WM40A	10	0,2226

SUB ALLEGATO 2.E
Coefficiente di Determinazione del maggior compenso
Attività di lavoro autonomo - Servizi

Studio di Settore	Cluster	Coefficiente
VG41U	1	0,4651
VG41U	2	0,3281
VG41U	3	0,3087
VG41U	4	0,0000
VG41U	5	0,0000
VG41U	6	0,0000
VG93U	1	0,1961
VG93U	2	0,1727
VG93U	3	0,1922
VG93U	4	0,0000
VG93U	6	0,2181
VG93U	7	0,1815
VG93U	8	0,0000
WG74U	2	0,0787
WG74U	3	0,2123
WG74U	4	0,1931
WG74U	5	0,1355
WG74U	9	0,1879
WG74U	11	0,2057
WG74U	12	0,0983

ALLEGATO 3

NOTA TECNICA E METODOLOGICA

AGGIORNAMENTO DELLE ANALISI TERRITORIALI

Le analisi territoriali a livello comunale utilizzate nell'ambito degli Studi di Settore sono integrate, a partire dal periodo d'imposta 2013, a seguito dell'istituzione dei nuovi comuni di:

- Montoro (provincia di Avellino) mediante fusione dei comuni di "Montoro Inferiore" e "Montoro Superiore";
- Quero Vas (provincia di Belluno) mediante fusione dei comuni di "Quero" e "Vas".

Nel caso in cui i comuni soppressi appartenevano al medesimo gruppo territoriale o presentavano lo stesso numero indice territoriale, ai nuovi comuni è stato confermato tale gruppo o numero indice territoriale.

Nel caso in cui i gruppi o i numeri indici territoriali divergevano, il valore assegnato al nuovo comune è stato ottenuto riapplicando la metodologia prevista per ciascuna territorialità, come previsto dal relativo decreto di approvazione, ad eccezione della "territorialità del livello del reddito disponibile per abitante"; per tale ultima territorialità, che si basa sul numero di abitanti, il valore da utilizzare per il nuovo comune è stato calcolato come media ponderata dei valori dei comuni soppressi in base al numero di abitanti.

INTEGRAZIONE AGLI ELENCHI DEI COMUNI RELATIVI AGLI STUDI DELLE TERRITORIALITÀ IN SEGUITO ALL'ISTITUZIONE DEL NUOVO COMUNE DI "MONTORO" (PROVINCIA DI AVELLINO)

✓ Istituzione del comune di "MONTORO" mediante fusione dei comuni di "MONTORO INFERIORE" e "MONTORO SUPERIORE".

COMUNE DI "MONTORO"

E RELATIVI RIFERIMENTI TERRITORIALI

TERRITORIALITÀ GENERALE[1]	2
TERRITORIALITÀ DEL COMMERCIO[2]	4
TERRITORIALITÀ DEL LIVELLO DEI CANONI DI AFFITTO DEI LOCALI COMMERCIALI[3]	0,0931
TERRITORIALITÀ DEL LIVELLO DEI CANONI DI AFFITTO DEI LOCALI COMMERCIALI DEFINITA SU DATI DEGLI STUDI DI SETTORE RIFERITI AL PERIODO D'IMPOSTA 2011[4]	0,0565
TERRITORIALITÀ DEL LIVELLO DEL REDDITO DISPONIBILE PER ABITANTE[5]	0,2401
TERRITORIALITÀ DEL LIVELLO DELLE QUOTAZIONI IMMOBILIARI DEFINITA SU DATI DELL'OSSERVATORIO SUL MERCATO IMMOBILIARE (OMI) RIFERITI ALL'ANNO 2010[6]	0,1067
TERRITORIALITÀ DEL LIVELLO DELLE QUOTAZIONI IMMOBILIARI DEFINITA SU DATI DELL'OSSERVATORIO SUL MERCATO IMMOBILIARE (OMI) RIFERITI ALL'ANNO 2011[7]	0,1139
TERRITORIALITÀ DEL LIVELLO DEI CANONI DI LOCAZIONE DEGLI IMMOBILI[8]	0,1278
TERRITORIALITÀ DEL LIVELLO DEL REDDITO MEDIO IMPONIBILE AI FINI DELL'ADDIZIONALE IRPEF[9]	0,2867

INTEGRAZIONE AGLI ELENCHI DEI COMUNI RELATIVI AGLI STUDI DELLE TERRITORIALITÀ IN SEGUITO ALL'ISTITUZIONE DEL NUOVO COMUNE DI "QUERO VAS" (PROVINCIA DI BELLUNO)

✓ Istituzione del comune di "QUERO VAS" mediante fusione dei comuni di "QUERO" e VAS".

COMUNE DI "QUERO VAS"
E RELATIVI RIFERIMENTI TERRITORIALI

TERRITORIALITÀ GENERALE[1]	1
TERRITORIALITÀ DEL COMMERCIO[2]	6
TERRITORIALITÀ DEL LIVELLO DEI CANONI DI AFFITTO DEI LOCALI COMMERCIALI[3]	0,1305
TERRITORIALITÀ DEL LIVELLO DEI CANONI DI AFFITTO DEI LOCALI COMMERCIALI DEFINITA SU DATI DEGLI STUDI DI SETTORE RIFERITI AL PERIODO D'IMPOSTA 2011[4]	0,1026
TERRITORIALITÀ DEL LIVELLO DEL REDDITO DISPONIBILE PER ABITANTE[5]	0,4049

[1] Territorialità approvata con D.M. 6 Marzo 2008, successivamente modificato con D.M. 19 Maggio 2009.
[2] Territorialità approvata con D.M. 6 marzo 2008.
[3] Territorialità approvata con D.M. 6 Marzo 2008.
La Territorialità del livello dei canoni di affitto dei locali commerciali si applica ai seguenti Studi di Settore:

- VD24U - Confezione e commercio al dettaglio di articoli in pelliccia;
- VG31U - Manutenzione e riparazione di autoveicoli, motocicli e ciclomotori;
- VG36U - Servizi di ristorazione commerciale;
- VM06A - Commercio al dettaglio di elettrodomestici e casalinghi;
- VM06B - Commercio al dettaglio di strumenti musicali e spartiti;
- VM11U - Commercio all'ingrosso e al dettaglio di ferramenta ed utensileria, termoidraulica, legname, materiali da costruzione, piastrelle, pavimenti e prodotti vernicianti;
- VM12U - Commercio al dettaglio di libri nuovi;
- VM15B - Commercio al dettaglio di materiale per ottica, fotografia, cinematografia, strumenti di precisione;
- VM16U - Commercio al dettaglio di articoli di profumeria e per l'igiene personale;
- VM20U - Commercio al dettaglio di articoli di cartoleria e forniture per ufficio;
- VM29U - Commercio al dettaglio di mobili e articoli in legno, sughero, vimini e plastica;
- VM32U - Commercio al dettaglio di oggetti d'arte, di culto e di decorazione, chincaglieria, bigiotteria, bomboniere, articoli da regalo e per fumatori;
- VM35U - Erboristerie;
- VM43U - Commercio al dettaglio di attrezzature agricole e per il giardinaggio;
- VM44U - Commercio al dettaglio di macchine ed attrezzature ufficio;
- VM48U - Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici.

[4] Territorialità approvata con D.M. 23 dicembre 2013.
La Territorialità del livello dei canoni di affitto dei locali commerciali definita su dati degli Studi di Settore riferiti al periodo d'imposta 2011 si applica ai seguenti Studi di Settore:

- WD02U - Produzione di paste alimentari;
- WD12U - Produzione e commercio al dettaglio di prodotti di panetteria;
- WG37U - Bar, gelaterie e pasticcerie;
- WM01U - Commercio al dettaglio di alimentari;
- WM02U - Commercio al dettaglio di carni;
- WM15A - Commercio al dettaglio e riparazione di orologi e gioielli;
- WM27A - Commercio al dettaglio di frutta e verdura;
- WM40A - Commercio al dettaglio di fiori e piante.

[5] Territorialità approvata con D.M. 12 Marzo 2010.

TERRITORIALITÀ DEL LIVELLO DELLE QUOTAZIONI IMMOBILIARI DEFINITA SU DATI DELL'OSSERVATORIO SUL MERCATO IMMOBILIARE (OMI) RIFERITI ALL'ANNO 2010[6]	0,0515
TERRITORIALITÀ DEL LIVELLO DELLE QUOTAZIONI IMMOBILIARI DEFINITA SU DATI DELL'OSSERVATORIO SUL MERCATO IMMOBILIARE (OMI) RIFERITI ALL'ANNO 2011[7]	0,0523
TERRITORIALITÀ DEL LIVELLO DEI CANONI DI LOCAZIONE DEGLI IMMOBILI[8]	0,0695
TERRITORIALITÀ DEL LIVELLO DEL REDDITO MEDIO IMPONIBILE AI FINI DELL'ADDIZIONALE IRPEF[9]	0,2894

[6] Territorialità approvata con D.M. 28 dicembre 2012.
La Territorialità del livello delle quotazioni immobiliari definita su dati dell'Osservatorio sul Mercato Immobiliare (OMI) riferiti all'anno 2010 si applica ai seguenti Studi di Settore:
- VG40U - Locazione, valorizzazione, compravendita di beni immobili propri;
- VG69U - Costruzioni.

[7] Territorialità approvata con D.M. 23 dicembre 2013.
La Territorialità del livello delle quotazioni immobiliari definita su dati dell'Osservatorio sul Mercato Immobiliare (OMI) riferiti all'anno 2011 si applica al seguente Studio di Settore:
- WG39U - Agenzie di mediazione immobiliare.

[8] Territorialità approvata con D.M. 23 dicembre 2013.
[9] Territorialità approvata con D.M. 23 dicembre 2013.

14A02596

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 10 marzo 2014.

Iscrizione di varietà di mais al registro nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972 con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065 recante il regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2013, n. 105, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 218 del 17 settembre 2013, concernente il Regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Viste la domanda presentata ai fini dell'iscrizione della varietà al Registro nazionale;

Visti i risultati delle prove condotte per l'accertamento dei requisiti varietali previsti dalla legge n. 1096/71 e dal D.P.R. n. 1065/73;

Vista la proposta di denominazione avanzata dalla Monsanto Agricoltura Italia con nota del 10 ottobre 2013;

Considerata conclusa la verifica della denominazione proposta in quanto pubblicata sul Bollettino delle varietà vegetali n. 5/2013 senza che siano pervenuti avvisi contrari all'uso di detta denominazione;

Ritenuto di accogliere la proposta sopra menzionata;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. 8 ottobre 1973, n. 1065, è iscritta nei registri delle varietà dei prodotti sementieri, fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello della iscrizione medesima, la varietà sotto riportata, la cui descrizione e i risultati delle prove eseguite sono depositati presso questo Ministero:

MAIS

Codice	Denominazione	Classe Fao	Tipo di Ibrido	Responsabile della conservazione in purezza
13941	Initial	200	HS	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A. – Milano e Monsanto Technology LLC. - USA

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 marzo 2014

Il direttore generale: CACOPARDI

Avvertenza: *Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.*

14A02589

DECRETO 10 marzo 2014.

Cancellazione di varietà su richiesta del responsabile.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera e in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo1997, n. 59;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2013, n. 105, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 218 del 17 settembre 2013, concernente il Regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Viste le richieste degli interessati volte a ottenere la cancellazione delle varietà indicate nel dispositivo dal registro nazionale;

Considerato che le varietà per le quali è stata chiesta la cancellazione non rivestono particolare interesse in ordine generale;

Decreta:

Art. 1.

A norma dell'art. 17 bis, quarto comma, lettera *b)*, del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065 e successive modifiche e integrazioni, le sotto riportate varietà, iscritte al registro nazionale delle varietà di specie di piante agrarie con il decreto a fianco indicato, sono cancellate dal registro medesimo:

Codice	Specie	Varietà	Responsabile della conservazione in purezza	D.M. Iscrizione o rinnovo
8561	Mais	Konsol	KWS Italia S.p.a. KWS Seed Inc.	16/02/2004
5500	Mais	Tonale	KWS Italia S.p.a. KWS Seed Inc. KWS Saat AG	11/02/2010
10058	Mais	Amara	KWS Italia S.p.a. KWS Seed Inc. KWS Saat AG	12/02/2007
10065	Mais	Agro Kelvin	KWS Italia S.p.a. KWS Seed Inc. KWS Saat AG	12/02/2007
10723	Mais	Valdez	KWS Italia S.p.a. KWS Seed Inc. KWS Saat AG	09/01/2008
11432	Mais	Kawes	KWS Italia S.p.a. KWS Seed Inc. KWS Saat AG	09/01/2009
12300	Mais	Kedros	KWS Italia S.p.a. KWS Seed Inc. KWS Saat AG	12/01/2010
12292	Mais	Kretas	KWS Italia S.p.a. KWS Seed Inc. KWS Saat AG	12/01/2010
12288	Mais	Kapitals	KWS Italia S.p.a. KWS Seed Inc. KWS Saat AG	12/01/2010
12591	Mais	Klots	KWS Saat AG	07/02/2011
12521	Mais	Kanapes	KWS Saat AG	07/02/2011
12527	Mais	Kandidus	KWS Saat AG	07/02/2011
12529	Mais	Klicks	KWS Saat AG	07/02/2011
13340	Mais	Kettle	KWS Saat AG	19/01/2012
13343	Mais	Kadore	KWS Saat AG	19/01/2012
13344	Mais	Krakatoa	KWS Saat AG	19/01/2012
13348	Mais	Kikka	KWS Saat AG	19/01/2012
13349	Mais	Kamakis	KWS Saat AG	19/01/2012
13350	Mais	Kadett	KWS Saat AG	19/01/2012
14125	Mais	KWS Blacky	KWS Saat AG	07/01/2013

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 marzo 2014

Il direttore generale: CACOPARDI

AVVERTENZA: *Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.*

14A02590

DECRETO 13 marzo 2014.

Reiscrizione di una varietà di foraggera al relativo registro nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096 e successive modifiche e integrazioni, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, relativo al'istituzione dei "Registri obbligatori delle varietà";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065 recante il regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59";

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2013, n. 105, concernente il Regolamento di organizzazione del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali;

Visto il proprio decreto ministeriale del 29 febbraio 2000, con il quale è stata iscritta, nel relativo registro, la varietà di foraggera denominata "Rif";

Visto il decreto ministeriale del 9 febbraio 2011, con il quale la medesima varietà è stata successivamente cancellata;

Viste la domanda presentata ai fini della reiscrizione della varietà nel rispettivo registro nazionale;

Visti i risultati delle prove condotte per l'accertamento dei requisiti varietali previsti dalla normativa vigente;

Ritenuto di dover procedere in conformità:

Decreta:

Articolo unico

Ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. 8 ottobre 1973, n. 1065, la sotto elencata varietà, cancellata con proprio decreto ministeriale dal registro delle varietà di specie di piante agrarie per mancata presentazione della domanda di rinnovo, è nuovamente iscritta nel registro suddetto fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello della reiscrizione medesima:

Specie	*Codice SIAN*	*Varietà*	*Responsabile conservazione in purezza*
Pisello da foraggio	6501	Rif	Barenbrug Holland b.v. - NL

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 marzo 2014

Il direttore generale: CACOPARDI

14A02587

DECRETO 10 marzo 2014.

Iscrizione di varietà di mais al relativo registro nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE

DELLO SVILUPPO RURALE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972 con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065 recante il regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2013, n. 105, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 218 del 17 settembre 2013, concernente il Regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Viste le domanda presentate ai fini dell'iscrizione nel rispettivo registro nazionale delle varietà vegetali;

Visti i risultati delle prove condotte per l'accertamento dei requisiti varietali previsti dalla normativa vigente;

Ritenuto di dover procedere in conformità:

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. 8 ottobre 1973, n. 1065, sono iscritte nei registri delle varietà dei prodotti sementieri, fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello della iscrizione medesima, le sotto riportate varietà, le cui descrizione e i risultati delle prove eseguite sono depositati presso questo Ministero:

MAIS

Codice	Denominazione	Classe Fao	Tipo di Ibrido	Responsabile della conservazione in purezza
14657	Orci CS	200	HS	Caussade Semences – Francia
14658	Treilli CS	200	HS	Caussade Semences – Francia
14661	Tolbiac	200	HS	Caussade Semences – Francia
14663	Scourtin	200	HS	Caussade Semences – Francia
14664	Skolli CS	200	HT	Caussade Semences – Francia
14666	Scerial	200	HT	Caussade Semences – Francia
14668	Tovalli CS	200	HS	Caussade Semences – Francia
14671	Siriani CS	200	HT	Caussade Semences – Francia
14747	Morales	200	HS	CT Sjeme D.O.O. - Croazia
14178	Scolari	200	HS	Caussade Semences – Francia
14180	Pontivi CS	200	HS	Caussade Semences – Francia
14678	Codifield	500	HS	Caussade Semences – Francia
14817	SISAD701	700	HS	S.I.S. Società Italiana Sementi – San Lazzaro di Savena (BO)

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 marzo 2014

Il direttore generale: CACOPARDI

Avvertenza: *Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.*

14A02588

DECRETO 13 marzo 2014.

Iscrizione di varietà di foraggere ai relativi registri nazionali.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096 e successive modifiche e integrazioni, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, relativo all'istituzione dei «Registri obbligatori delle varietà»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, recante il regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2013, n. 105, concernente il Regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Viste le domande presentate ai fini della iscrizione delle varietà vegetali nei rispettivi registri nazionali;

Visti i risultati delle prove condotte per l'accertamento dei requisiti varietali previsti dalla normativa vigente;

Ritenuto di dover procedere in conformità;

Decreta:

Articolo unico

Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 ottobre 1973, n. 1065, sono iscritte nei registri delle varietà dei prodotti sementieri, fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello della iscrizione medesima, le sotto elencate varietà di specie agrarie, le cui descrizioni e i risultati delle prove eseguite sono depositati presso questo Ministero.

Leguminose foraggere

Specie	Codice SIAN	Varietà	Responsabile della conservazione in purezza
Erba medica x varia	13685	Camporegio	CRA - FLC Centro di Ricerca per le Produzioni Foraggere e Lattiero-Casearie - IT
Erba medica	13804	Lalena	Bernardo Cella - IT
Pisello da foraggio	13182	Kaporal	Laboulet Semences - FR
Ginestrino	13800	Altus	Joffray-Drillaud - FR
Sulla	13697	Centauro	CRA - Unità di Ricerca per la Zootecnia Estensiva - IT

Graminacee foraggere

Specie	Codice SIAN	Varietà	Ploidia	Responsabile della conservazione in purezza
Festuca arundinacea	13789	Bronson	Esaploide	Semillas Fitò s.a. - ES

Graminacee da tappeto erboso

Specie	Codice SIAN	Varietà	Ploidia	Responsabile della conservazione in purezza
Agrostide stolonifera	13785	Pure Distinction	Tetraploide	Pure Seed Testing Inc. - USA
Festuca ovina	13704	SR3150	Tetraploide	Pickseed - USA

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 marzo 2014

Il direttore generale: CACOPARDI

14A02586

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 19 marzo 2014.

Termini e modalità di presentazione delle domande di agevolazione in favore di programmi di investimento finalizzati alla riduzione dei consumi energetici all'interno delle attività produttive localizzate nelle regioni Calabria, Campania, Puglia e Sicilia di cui al decreto 5 dicembre 2013.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 dicembre 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 6 marzo 2014, n. 54, recante i termini, le modalità e le procedure per la concessione ed erogazione di agevolazioni per il rafforzamento della competitività complessiva di imprese localizzate nelle regioni dell'Obiettivo Convergenza (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia), attraverso la realizzazione di programmi integrati di investimento finalizzati alla riduzione ed alla razionalizzazione dell'uso dell'energia primaria utilizzata nei cicli di lavorazione e/o di erogazione dei servizi svolti all'interno di un'unità produttiva;

Visto, in particolare, l'art. 8, comma 2, del predetto decreto 5 dicembre 2013, che prevede che il termine di apertura e le modalità per la presentazione delle domande di agevolazioni siano definiti con un successivo decreto a firma del Direttore generale per gli incentivi alle imprese;

Visto, altresì, che lo stesso art. 8, comma 2, prevede che con il medesimo provvedimento siano definiti le condizioni, i punteggi e le soglie minime per la valutazione delle domande, nonché le modalità di presentazione delle richieste di erogazione e che ad esso sia allegato, ai sensi della normativa vigente, l'elenco degli oneri informativi introdotti ai fini della fruizione delle agevolazioni;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni e integrazioni, recante «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera *c)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Decreta:

Art. 1.

Modalità di presentazione delle domande di agevolazioni

1.Ai fini dell'accesso alle agevolazioni previste dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 dicembre 2013 (nel seguito decreto), le imprese sono tenute a presentare, secondo le modalità indicate al comma 2, la seguente documentazione:

a) domanda di agevolazioni, redatta secondo lo schema di cui all'allegato n. 1, riportante anche i dati inerenti alla dimensione dell'impresa proponente, alla tipologia del programma di investimento nonché agli obiettivi di efficienza energetica da conseguire;

b) relazione tecnica del programma di investimento redatta da un tecnico qualificato nella forma di perizia giurata secondo lo schema di cui all'allegato n. 2. La sezione C.1 della medesima relazione deve essere compilata con l'ausilio della tabella di conversione riportata nell'allegato n. 3;

c) computo metrico estimativo delle opere murarie ed assimilate redatto da un tecnico abilitato;

d) documentazione comprovante la disponibilità dell'immobile o degli immobili presenti all'interno dell'unità produttiva interessata dal programma di investimento proposto;

e) piano di investimento redatto secondo lo schema di cui all'allegato n. 4;

f) con riferimento a quanto previsto all'art. 8, comma 3, lettera *c)*, del decreto, la dichiarazione sostitutiva d'atto notorio concernente i dati relativi agli ultimi due esercizi contabili antecedenti la data di presentazione della domanda di agevolazione, per i quali siano stati approvati e depositati i relativi bilanci, ovvero, nel caso di imprese individuali e società di persone, per cui siano state presentate le relative dichiarazioni dei redditi, utili per il calcolo della capacità di rimborso di cui all'art. 9 del decreto e degli indicatori relativi ai criteri di cui all'art. 8, comma 9, del decreto, redatta secondo lo schema di cui all'allegato n. 5. Tale dichiarazione è resa dal legale rappresentante dell'impresa proponente e controfirmata dal presidente del collegio sindacale ovvero, nel caso in cui tale organo sociale non sia presente, da un professionista iscritto all'albo dei revisori legali, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale;

g) dichiarazione, resa secondo le modalità stabilite dalla Prefettura competente, in merito ai dati necessari per la richiesta delle informazioni antimafia per i soggetti sottoposti alla verifica di cui all'art. 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, redatta secondo lo schema di cui all'allegato n. 6;

h) limitatamente alle grandi imprese, relazione relativa al possesso dei requisiti di cui all'art. 8, comma 3, del Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008, pubblicato nella G.U.U.E. L 214 del 9 agosto 2008, redatta secondo lo schema di cui all'allegato n. 7.

2. La domanda di agevolazioni e la documentazione indicata al comma 1, firmate digitalmente, devono essere presentate, pena l'invalidità, a partire dalle ore 10, del 23 aprile 2014, attraverso un'apposita procedura informatica accessibile dalla sezione «Bando Efficienza Energetica» del sito del Ministero dello sviluppo economico www.mise.gov.it

3.La procedura informatica di presentazione della domanda prevede, secondo le istruzioni di dettaglio contenute nell'apposita sezione del sito di cui al comma 2, lo svolgimento delle seguenti attività:

a) registrazione dell'impresa proponente;

b) compilazione della domanda e dei relativi allegati utilizzando l'apposita procedura guidata;

c) acquisizione del codice identificativo della domanda che attesta il completamento delle attività di compilazione della stessa;

d) invio della domanda, utilizzando il codice identificativo di cui alla lettera *c)*.

4. Nella fase di registrazione di cui al comma 3, lettera *a)*, l'impresa proponente è tenuta a inserire il proprio codice fiscale in un'apposita area dedicata. La procedura informatica verifica la correttezza di tale codice e invia un messaggio, contenente la password di primo accesso, all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) dell'impresa proponente risultante dal registro delle imprese.

5. Le attività di cui al comma 3, lettere da *a)* a *c)*, inerenti alla predisposizione della domanda di agevolazioni possono essere svolte dalle imprese anche prima dell'apertura del termine di presentazione delle domande di cui al comma 2. A tal fine il Ministero rende disponibile la procedura informatica per lo svolgimento di dette attività a partire dal 15 aprile 2014.

6. La domanda predisposta dall'impresa può essere presentata, mediante lo svolgimento dell'attività di cui al comma 3, lettera *d)*, solo a partire dal termine di cui al comma 2.

7. Le imprese possono presentare una sola domanda di agevolazioni per ciascuna unità produttiva.

8. La chiusura dello sportello per la presentazione delle domande è disposta con provvedimento del Direttore generale per gli incentivi alle imprese e comunicata nel sito internet del Ministero e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

9. Le imprese, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, hanno diritto alle agevolazioni esclusivamente nei limiti delle disponibilità finanziarie. Le domande presentate nell'ultimo giorno in cui risultano disponibili risorse finanziarie sono ammesse all'istruttoria secondo quanto previsto dall'art. 8 del decreto. Le domande presentate nelle more della chiusura dello sportello che non trovano copertura finanziaria si considerano decadute.

Art. 2.

Istruttoria delle domande di agevolazioni

1.L'attività istruttoria di cui all'art. 8 del decreto è svolta direttamente dal Ministero ed è articolata nelle seguenti fasi:

a) verifica della completezza della documentazione presentata e dei requisiti di ammissibilità;

b) valutazione della solidità economico-patrimoniale dell'impresa proponente di cui all'art. 9 del decreto;

c) valutazione della domanda sulla base dei criteri di cui all'art. 8, comma 9, del decreto.

2. Nell'ambito dell'attività di cui al comma 1, lettera *a)*, il Ministero, oltre a riscontrare la completezza di tutti i documenti di cui all'art. 1, comma 1, verifica, sulla base degli elementi e delle dichiarazioni fornite dall'impresa proponente nella domanda di agevolazioni, i requisiti soggettivi di accesso alle agevolazioni e i requisiti oggettivi dei programmi di investimento previsti dal decreto.

3. Nell'ambito dell'attività di cui al comma 1, lettera *b)*, il Ministero valuta la solidità economico-patrimoniale dell'impresa proponente sulla base della capacità dell'impresa di rimborsare il finanziamento richiesto. Tale capacità è accertata, ai sensi dell'art. 9 del decreto, verificando, sulla base dei dati desumibili dall'ultimo bilancio approvato o dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata, la seguente relazione:

$$Cflow \geq 0.8 \times \left(\frac{CFa}{N}\right)$$

dove:

a) «Cflow»: indica la somma dei valori relativi al risultato di esercizio e degli ammortamenti, determinati, con riferimento allo schema di conto economico di cui all'art. 2425 del codice civile, come segue:

1) il valore relativo al risultato di esercizio è quello della voce «Risultato prima delle imposte»;

2) il valore degli ammortamenti è dato dalla somma delle voci di cui alla sezione B, punto 10, lettera A (ammortamento delle immobilizzazioni immateriali) e alla sezione B, punto 10, lettera B (ammortamento delle immobilizzazioni materiali);

b) «CFa»: indica l'importo del finanziamento agevolato da restituire, determinato, ai sensi dell'art. 7 del decreto, sulla base delle spese individuate dall'impresa nella domanda di agevolazioni;

c) «N»: indica il numero degli anni di ammortamento del finanziamento da restituire, secondo quanto indicato dall'impresa in sede di domanda di agevolazioni, nel limite massimo di 10 anni previsto dall'art. 7, comma 2, del decreto.

4. Nel caso in cui l'impresa presenti due o più domande di agevolazioni, ciascuna relativa a una diversa unità produttiva, la verifica di cui al comma 3 è effettuata prendendo a riferimento complessivamente tutti i programmi di investimento presentati.

5. Nell'ambito dell'attività di cui al comma 1, lettera *c)*, il Ministero valuta le domande sulla base dei seguenti criteri:

a) caratteristiche dell'impresa proponente, valutato sulla base dei seguenti indicatori:

1) copertura finanziaria delle immobilizzazioni. Tale indicatore è determinato come media, con riferimento ai dati relativi agli ultimi due esercizi contabili chiusi alla data di presentazione della domanda di agevolazioni per i quali siano stati approvati e depositati i relativi bilanci, del rapporto dato dalla somma dei mezzi propri e dei debiti a medio-lungo termine sul totale delle immobilizzazioni. I predetti valori sono determinati, con riferimento allo schema di stato patrimoniale di cui all'art. 2424 del codice civile, come segue:

il valore relativo ai mezzi propri è quello del totale della voce A del Passivo «Totale Patrimonio netto»;

il valore relativo ai debiti a medio-lungo termine è quello dato dalla somma degli importi esigibili oltre

l'esercizio successivo della voce D del Passivo «Totale Debiti»;

il valore relativo alle immobilizzazioni è quello del totale della voce B dell'Attivo «Totale Immobilizzazioni»;

2) indipendenza finanziaria. Tale indicatore è determinato come media, con riferimento ai dati relativi agli ultimi due esercizi contabili chiusi alla data di presentazione della domanda di agevolazioni per i quali siano stati approvati e depositati i relativi bilanci, del rapporto dato dai mezzi propri sul totale del passivo. I predetti valori sono determinati, con riferimento allo schema di stato patrimoniale di cui all'art. 2424 del codice civile, come segue:

il valore relativo ai mezzi propri è quello del totale della voce A del Passivo «Totale Patrimonio netto»;

il valore relativo al Passivo è quello del totale del «Totale Passivo»;

b) fattibilità tecnica e sostenibilità economico-finanziaria del programma, valutata sulla base dei seguenti indicatori:

1) fattibilità tecnica del programma. Tale indicatore è determinato sulla base della presenza di idonei preventivi di spesa e/o dei computi metrici estimativi (in caso di opere murarie ed assimilate) necessari per la puntuale definizione degli interventi oggetto del piano di investimenti proposto a valere sulla tipologia di interventi previsti dall'art. 5, comma 1, lettere da *a)* a *d)*, del decreto;

2) sostenibilità del programma, determinata sulla base di:

incidenza della gestione caratteristica sull'investimento da realizzare. Tale indicatore è determinato come rapporto dato tra il margine operativo lordo e gli investimenti ammessi. I predetti valori sono determinati come segue:

il valore del margine operativo lordo è determinato come media dei margini operativi lordi (MOL) relativi agli ultimi due esercizi contabili chiusi alla data di presentazione della domanda di agevolazioni, per i quali siano stati approvati e depositati i relativi bilanci. Il MOL di ciascun esercizio è determinato, con riferimento allo schema di conto economico di cui all'art. 2425 del codice civile, come differenza tra il valore del totale della voce A «Valore della produzione» e le seguenti voci:

Voce B 6 «Costo della produzione per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci»;

Voce B 7 «Costo della produzione per servizi»;

Voce B 8 «Costo della produzione per godimento di beni di terzi»;

Voce B 9 «Costo della produzione per il personale»;

Voce B 11 «Costo della produzione per variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci»;

Voce B 14 «Costo della produzione per oneri diversi di gestione»;

il valore degli investimenti ammessi è pari al valore degli investimenti oggetto di agevolazione a seguito della valutazione effettuata dal Ministero;

incidenza degli oneri finanziari sul fatturato. Tale indicatore è determinato come media, con riferimento ai dati relativi agli ultimi due esercizi contabili chiusi alla data di presentazione della domanda di agevolazione per i quali siano stati approvati e depositati i relativi bilanci, del rapporto tra gli oneri finanziari e il fatturato. I predetti valori sono determinati, con riferimento allo schema di conto economico di cui all'art. 2425 del codice civile, come segue:

il valore degli oneri finanziari è quello della voce C 17 «Interessi e altri oneri finanziari»;

il valore del fatturato è quello del totale della voce A «Valore della produzione»;

c) qualità della proposta: tale criterio è valutato sulla base del rapporto tra gli investimenti ammessi e il totale degli investimenti proposti. Il valore degli investimenti ammessi è pari al valore degli investimenti oggetto di agevolazione a seguito della valutazione effettuata dal Ministero; il rapporto pari a 1 costituisce il valore massimo.

6. Ai fini del calcolo degli indicatori di cui al comma 5, i dati contabili sono desunti dalla dichiarazione di cui all'art. 1, comma 1, lettera *f)*, e devono essere riscontrabili nei corrispondenti bilanci approvati e depositati, ovvero, nel caso di imprese individuali e società di persone, nelle dichiarazioni dei redditi presentate e relative agli ultimi due esercizi chiusi alla data di presentazione della domanda.

7. In relazione a ciascuno dei criteri di valutazione di cui al comma 5, il Ministero attribuisce un punteggio sulla base delle modalità indicate nella tabella riportata nell'allegato n. 8, arrotondato alla seconda cifra decimale.

8. L'attività istruttoria delle domande di agevolazioni è conclusa positivamente qualora siano soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:

a) il punteggio relativo ai singoli criteri di valutazione sia almeno pari alla soglia minima indicata nella tabella di cui al comma 7 («Soglia minima criterio»);

b) il valore del punteggio complessivo, ottenuto dalla somma dei punteggi relativi ai singoli criteri di valutazione, sia almeno pari a 60 punti.

Art. 3.

Adempimenti successivi alla sottoscrizione del provvedimento di concessione

1. Le imprese beneficiarie delle agevolazioni sono tenute, pena la decadenza dalle agevolazioni, a sottoscrivere digitalmente ed a rinviare tramite PEC al Ministero, entro 10 giorni dalla data di ricezione, il provvedimento di concessione delle agevolazioni, per accettazione degli oneri ed obblighi in esso contenuti.

2. Le imprese beneficiarie delle agevolazioni sono tenute a presentare, entro 90 giorni dalla data di ricezione del provvedimento di concessione, pena la decadenza dalle agevolazioni, attraverso un'apposita procedura

informatica accessibile dalla sezione “Bando Efficienza Energetica” del sito del Ministero www.mise.gov.it:

a) gli ordini di acquisto relativi ai beni, alle opere e ai servizi previsti dal programma di investimenti approvato, corredati della relativa conferma d’ordine sottoscritta dal fornitore, contenente l’indicazione dell’importo del costo del bene, dei lavori e/o dei servizi e l’attestazione che la fornitura avverrà nei termini previsti per la realizzazione del programma di investimenti indicati nel provvedimento di concessione;

b) le coordinate bancarie del conto corrente destinato alla realizzazione del programma di investimenti approvato.

3. Il Ministero verifica che gli ordini di acquisto di cui al comma 2, lettera *a)*, siano relativi ai beni, lavori e/o servizi oggetto del programma di investimenti agevolato. Nel caso in cui gli ordini siano relativi a beni, lavori e/o servizi diversi, fermo restando che l’importo complessivo dell’agevolazione non può essere superiore a quanto definito nel provvedimento di concessione, essi sono considerati ammissibili, previa verifica del Ministero, solo qualora gli stessi facciano riferimento a interventi coerenti con le rispettive categorie di spesa di appartenenza, così come indicati nel piano degli investimenti ammessi alle agevolazioni.

4. Il conto corrente di cui al comma 2, lettera *b)*, deve essere destinato esclusivamente alla realizzazione del programma di investimenti approvato e deve prevedere un utilizzo conforme alle seguenti modalità:

a) tutti i pagamenti dei titoli di spesa relativi ai beni per i quali sono stati inseriti gli ordini di acquisto di cui al comma 2, lettera *a)*, come ritenuti ammissibili dal Ministero, devono essere effettuati attraverso tale conto corrente ed esclusivamente per mezzo di bonifici bancari con causale: «Bene acquistato ai sensi del Decreto MiSE 5 dicembre 2013»;

b) attraverso tale conto corrente non possono essere effettuati pagamenti relativi a titoli di spesa diversi rispetto a quelli indicati alla lettera *a)*, né possono essere disposte ulteriori movimentazioni in uscita fino al completamento delle procedure di erogazione relative al programma di investimenti agevolato;

c) su tale conto corrente possono essere versate esclusivamente le risorse finanziarie nella disponibilità dell’impresa beneficiaria necessarie al pagamento dei titoli di spesa di cui alla lettera *a)*, comprensive di IVA, nonché le quote di agevolazione, anche a titolo di anticipazione, erogate dal Ministero.

Art. 4.

Modalità di presentazione delle domande di erogazione

1. Ai sensi dell’art. 10 del decreto, le agevolazioni sono erogate dal Soggetto gestore, Invitalia S.p.a., sulla base delle richieste avanzate dalle imprese beneficiarie in relazione a titoli di spesa, anche singoli, inerenti alla realizzazione del programma di investimenti per un importo almeno pari al 20 per cento dell’importo complessivo dell’investimento ammesso. Ai fini dell’erogazione delle agevolazioni, l’impresa beneficiaria presenta, secondo le modalità indicate al comma 2, la relativa richiesta unitamente alla seguente documentazione:

a) documentazione di spesa consistente nelle fatture d’acquisto;

b) estratto del conto corrente dedicato alla realizzazione del programma di investimenti di cui all’art. 3, comma 2, lettera *b)*, relativo al periodo in cui sono state sostenute le spese di cui alla lettera *a)* del presente comma;

c) quietanze di pagamento sottoscritte dai fornitori relative ai pagamenti ricevuti;

d) quadro riassuntivo dei costi sostenuti;

e) nel caso di richiesta a titolo di anticipazione della prima quota di cui all’art. 10, comma 4, del decreto, fideiussione bancaria o polizza assicurativa.

2. Le richieste di erogazione, complete di tutti gli allegati, devono essere presentate, esclusivamente in formato digitale, secondo le indicazioni che saranno riportate nella sezione «Bando Efficienza Energetica» del sito del Ministero www.mise.gov.it , successivamente alla presentazione degli ordini di acquisto di cui all’art. 8, comma 12, del decreto, entro e non oltre il 30 giugno 2015 e, comunque, non prima di 60 giorni dall’ultima richiesta.

3. Successivamente alla stipula della convenzione di cui all’art. 10, comma 5, del decreto, le imprese potranno presentare richieste di erogazione delle agevolazioni anche a fronte di titoli di spesa non ancora pagati. Con successivo decreto direttoriale si provvederà a dare tempestiva comunicazione dell’avvenuta stipula della convenzione e a individuare le modalità di pagamento dei titoli di spesa e l’elenco della documentazione da presentare in luogo di quella indicata al comma 1.

4. Gli schemi per la presentazione delle richieste di erogazione di cui ai commi 1, 2 e 3 e della fideiussione di cui al comma 1, lettera *e)*, sono resi disponibili nella sezione del sito di cui al comma 2.

Art. 5.

Oneri informativi

1.Ai sensi dell’art. 34 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nell’allegato n. 9 è riportato l’elenco degli oneri informativi gravanti sulle imprese introdotti dal decreto e dal presente provvedimento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 marzo 2014

Il direttore generale: SAPPINO

ALLEGATO N. 1

MODULO PER LA DOMANDA DELLE AGEVOLAZIONI FINANZIARIE
A VALERE SULLE RISORSE PREVISTE DAL DECRETO DEL
MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 5 DICEMBRE 2013

1. DATI IDENTIFICATIVI DELL'IMPRESA RICHIEDENTE

C.F: …………………………………………..

Posta elettronica certificata (come risultante dal Registro dalle imprese): ………………………………………………

Denominazione impresa: ……………………………………………………………………………………………...

Forma giuridica: ……………………….

2. DATI RELATIVI AL FIRMATARIO DELLA DOMANDA

Cognome: …………………………..……………………………………………………………………………..

Nome: ………

Sesso: M[ ]/F[ ] Data di nascita: …./…/.... Provincia: ….

Comune (o Stato estero) di nascita: ………………………………………………………………………..................

C.F. firmatario: …………………………………….. in qualità di (legale rappresentante/procuratore speciale) ……………………………………………………

3. REFERENTE DA CONTATTARE

Cognome: ……………………………………………………………………………………………….......................

Nome: ………………………………………………………………………………………………....................

Tel: ………………………… Cellulare: ……………………… E-mail: ………………………………….................

4. SEDE LEGALE E SEDE OPERATIVA

Sede legale

Comune di: ……………………………………..……………………………...................... Prov.: … CAP: ………….

Via e n. civ.: ……………………………………………………………………….. Tel.: …………………………..

Sede operativa dell'investimento proposto

Comune di: ……………………………………..……………………………...................... Prov.: … CAP: ………….

Via e n. civ.: ……………………………………………………………………….. Tel.: …………………………..

5. **DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA** ai sensi degli articoli 47 e 76 del DPR n. 445/2000

Il/La sottoscritto/a, in qualità di rappresentante legale/procuratore dell'impresa richiedente,

DICHIARA CHE L'IMPRESA

a) è regolarmente costituita da almeno due anni ed iscritta come attiva nel Registro delle imprese;
b) è costituita sotto forma di società (solo in caso di imprese di servizi);
c) è nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non è in liquidazione volontaria e non è sottoposta a procedure concorsuali;
d) è in regime di contabilità ordinaria;
e) non rientra tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
f) è in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia ed urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell'ambiente, nonché con gli obblighi contributivi;
g) non è stata destinataria, nei tre anni precedenti la domanda, di provvedimenti di revoca totale di agevolazioni concesse dal Ministero dello sviluppo economico, ad eccezione di quelli derivanti da rinunce;
h) ha restituito le agevolazioni godute in caso di un ordine di recupero disposto dal Ministero dello sviluppo economico;
i) non è in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà così come individuata nel Regolamento n. 800/2008;
j) non ha richiesto e/o ottenuto, a fronte dei beni oggetto del presente programma, altre agevolazioni di qualsiasi natura previste da norme statali, regionali, comunitarie o comunque concesse da istituzioni o enti pubblici, inclusi quelle a titolo di *de minimis*;
k) non ha ancora avviato il programma di investimento proposto alla data di presentazione della presente domanda;

DICHIARA INOLTRE CHE

- l'impresa possiede i requisiti, come definiti dalla raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003, pubblicata nella G.U.U.E. n. L 124 del 20 maggio 2003, e nel decreto ministeriale 18 aprile 2005, pubblicato nella G.U.R.I. n. 238 del 12 ottobre 2005, di:

  ☐ piccola impresa (*in tal caso indicare se micro impresa*) micro impresa ☐
  ☐ media impresa
  ☐ grande impresa

- il programma di investimento proposto è diretto a ottenere una riduzione nominale dei livelli di incidenza dei consumi medi di energia primaria *(così come dichiarati all'interno della Relazione tecnica di cui all'allegato 2)* rapportati alla media del fatturato degli ultimi due anni *(cosi come dichiarati all'interno dell'allegato 5)*, in misura almeno pari al 10%;

- la durata del programma di investimento non sarà superiore a 12 mesi dalla data del provvedimento di concessione delle agevolazioni, la rendicontazione relativa all'ultimo SAL sarà trasmessa entro il 30

giugno 2015 e che per la realizzazione del programma non è previsto, nemmeno in parte, il ricorso alla modalità del cosiddetto "chiavi in mano" o alla locazione finanziaria;

- l'impresa si impegna ad apportare un contributo finanziario secondo quanto previsto dall'articolo 7, comma 3, del *decreto*;
- l'immobile (o gli immobili) interessato dal programma di investimento è nella propria piena disponibilità in forza dei seguenti titoli debitamente registrati *(allegare)*:
  - o atto di proprietà;
  - o ovvero contratto di locazione o altro titolo equivalente[1];
- il programma proposto è relativo alle seguenti tipologie di investimento[2], così come declinate dall'articolo 5 del *decreto*:

☐ applicazione ed installazione di componenti e tecnologie per la produzione di energia da fonti rinnovabili a fini di autoconsumo *(Linea di attività 1.2 del POI Energie)*:

- o installazione, per sola finalità di autoconsumo, di impianti per la produzione e la distribuzione dell'energia termica ed elettrica all'interno dell'unità produttiva oggetto del programma d'investimento, ovvero per il recupero del calore di processo da forni e/o impianti che producono calore, o che prevedano il riutilizzo di altre forme di energia recuperabile in processi ed impianti che utilizzano fonti fossili nei limiti stabiliti nell'allegato n. 1 del Decreto *(art. 5, comma 1, lettera* d)*, del decreto);*

☐ interventi finalizzati all'introduzione nei tradizionali cicli di lavorazione e/o di erogazione di servizi, di innovazioni di processo e/o di prodotto, ovvero di tecnologie, attrezzature e/o interventi su impianti tecnologici in grado di contribuire al contenimento dei consumi energetici derivanti dall'uso di combustibili fossili *(Linea di attività 2.1 del POI Energie)*:

- o isolamento termico degli edifici al cui interno sono svolte le attività economiche *(art. 5, comma 1, lettera* a)*, del decreto)*;
- o razionalizzazione, efficientamento e/o sostituzione dei sistemi di riscaldamento, condizionamento, alimentazione elettrica ed illuminazione *(art. 5, comma 1, lettera* b)*, del decreto);*
- o installazione di impianti ed attrezzature funzionali al contenimento dei consumi energetici nei cicli di lavorazione e/o di erogazione dei servizi *(art. 5, comma 1, lettera* c)*, del decreto).*

Il/La sottoscritto/a

DICHIARA INFINE

- di essere consapevole delle responsabilità, anche penali, derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci e della conseguente decadenza dei benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi degli articoli 75 e 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445;

[1] La durata di tali contratti dovrà essere, in ogni caso, almeno pari, nel caso di PMI, a 3 anni dalla data di ultimazione del programma di investimento, 5 anni nel caso di grandi imprese.

[2] Tale dichiarazione non incide sulla valutazione del programma e deve essere resa esclusivamente ai fini della corretta collocazione del programma d'investimento nell'ambito delle pertinenti linee di attività del Programma Operativo Interregionale "Energie rinnovabili e risparmio energetico" FESR 2007/13, ai fini del relativo cofinanziamento.

- di essere informato/a, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 (codice in materia di protezione dei dati personali) che i dati personali raccolti saranno trattati esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;
- di aver assolto l'adempimento relativo all'imposta di bollo, ai sensi del DPR 26 ottobre 1972, n. 642, mediante annullamento e conservazione in originale presso la propria sede o ufficio per eventuali successivi controlli della marca da bollo identificata dal n. ……………………………..;

CHIEDE

ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 dicembre 2013 e del decreto direttoriale 19 marzo 2014, le agevolazioni sotto forma di finanziamento agevolato di importo pari a euro ……………………………… per la realizzazione di un programma di investimenti dal costo complessivo di euro ……………………………… al netto di I.V.A., che si impegna a restituire in ….. anni;

ALLEGA

- ❑ relazione tecnica del programma di investimento;
- ❑ documentazione comprovante la disponibilità dell'immobile o degli immobili presenti all'interno dell'unità produttiva interessata dal programma d'investimento proposto;
- ❑ computo metrico;
- ❑ piano di investimento;
- ❑ dichiarazione sostitutiva d'atto notorio relativa ai dati utili per il calcolo della capacità di rimborso e degli indicatori di cui rispettivamente all'articolo 9 e all'articolo 8, comma 8, del decreto ministeriale 5 dicembre 2013;
- ❑ dichiarazione, resa secondo le modalità stabilite dalla Prefettura competente, in merito ai dati necessari per la richiesta, da parte del Ministero, delle informazioni antimafia per i soggetti sottoposti alla verifica di cui all'articolo 85 del decreto legislativo n. 159/2011 e s.m.i.;
- ❑ limitatamente alle grandi imprese: relazione relativa al possesso dei requisiti di cui all'articolo 8, comma 3, del Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione;
- ❑ eventuali preventivi di spesa relativi ai beni oggetto del programma di investimento;
- ❑ copia dell'atto di procura e del documento di identità del soggetto che rilascia la procura, nel caso la domanda sia sottoscritta da procuratore dell'impresa.

(Luogo e data) …………………………………..

Il Titolare/Legale rappresentante/Procuratore

(firmato digitalmente)

ALLEGATO N. 2

RELAZIONE TECNICA ASSEVERATA

RESA AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 ARTT. 46 E SEGUENTI E DEGLI ARTT. 359 E 481 DEL CODICE PENALE

Qualora il programma di investimento preveda la sola fornitura di beni e/o macchinari, la relazione può essere resa, nel medesimo formato e nelle modalità di cui al presente schema, dal produttore dello stesso bene o macchinario, ovvero da un tecnico incaricato, da cui si evinca la relazione funzionale di tali beni con gli obiettivi di efficienza energetica perseguiti.

Qualora il programma di investimento preveda la realizzazione di opere edili, la relazione può essere resa, nel medesimo formato e nelle modalità di cui al presente schema, da tecnico abilitato da cui si evinca la relazione funzionale di tali opere con gli obiettivi di efficienza energetica perseguiti.

Il/La sottoscritto/a ________________________________ nato/a ____________________ il ____________,

C.F./P.IVA _____________________, residente/con studio in _______________________________ (_____)

Via ____ n. civ. _________ C.A.P. ________,

Tel.: _________________________, Fax: ________________________, Cell.: ______________________,

PEC: ____,

iscritto presso l'albo professionale ____ *(specificare estremi iscrizione albo professionale)*, al n. ________________, per incarico ricevuto da ________________ ____, in qualità di tecnico abilitato che assume funzioni di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi degli artt. 359 e 481 del codice penale, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalla legge (art. 76 D.P.R. 445/2000) per false attestazioni e mendaci dichiarazioni, sotto la sua personale responsabilità

ASSEVERA

- che quanto dichiarato nella presente relazione, si basa su elementi, dati e informazioni personalmente acquisite e verificate con diligenza tecnico-specialistica;
- che il programma d'investimento proposto dall'impresa _____________________________________, così come di seguito illustrato nella presente relazione, è nel suo complesso idoneo a conseguire la soglia minima di risparmio energetico di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 dicembre 2013.

lì, _________________ Il Tecnico (Timbro e firma)

A. Impresa proponente

1. Denominazione e forma giuridica ____
2. Codice fiscale ______________________________
3. Sede legale ____
4. Settore di attività e codice classificazione ATECO 2007 ______________________________
____
____

5. Codice ATECO 2007 delle attività d'impresa interessate dal programma di investimento oggetto della richiesta di agevolazioni ____

B. Caratteristiche del programma di investimento proposto

B1. Ubicazione dell'unità produttiva nella quale viene realizzato il programma di investimento
Comune di: ____ prov.: ___ CAP: __________
via e n. civ.: ____

B2a. Descrizione delle opere murarie ed assimilabili oggetto del programma di investimento (*richiamare gli interventi espressamente previsti nell'allegato 4 "Piano di investimento"*)

Tipologia *(a titolo esemplificativo)*	ID Intervento *(come da Piano di investimento, all. 4)*	Descrizione
Interventi di isolamento termico (coibentazione) dell'edificio e/o di parti di esso		
Sostituzione infissi		
Altro (specificare)		

Fornire una descrizione sintetica degli interventi da realizzare esplicitandone le caratteristiche e la loro funzionalità e pertinenza in relazione al perseguimento degli obiettivi di efficientamento energetico

____
____
____
____
____
____
____
____
____
____

B2b. Descrizione dei macchinari e/o impianti oggetto del programma di investimento, delle loro caratteristiche tecnico-funzionali ed esplicitazione della loro funzionalità e pertinenza in relazione al perseguimento degli obiettivi di efficientamento energetico (*richiamare gli interventi espressamente previsti nell'allegato 4 "Piano di investimento"*)

Tipologia	ID Intervento *(come da Piano di investimento, all. 4)*	Descrizione
Razionalizzazione, efficientamento e/o sostituzione sistemi di riscaldamento e/o di raffrescamento		
Razionalizzazione, efficientamento e/o ammodernamento dell'impianto elettrico e di forza motrice		
Installazione di macchinari ed attrezzature caratterizzati da maggiori livelli di efficienza energetica		
Installazione di sistemi per il monitoraggio dei consumi energetici		
Installazione di impianti per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili (specificare tecnologia utilizzata)		
Installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (specificare tecnologia utilizzata)		
Altro (specificare)		

Fornire una descrizione sintetica degli interventi da realizzare esplicitandone le caratteristiche e la loro funzionalità e pertinenza in relazione al perseguimento degli obiettivi di efficientamento energetico

____

B2c. Descrizione dei programmi informatici, di cui all'articolo 6, comma 1, lettera *c)*, del decreto ministeriale 5 dicembre 2013, oggetto del programma di investimento e delle loro caratteristiche tecnico-produttive (*richiamare gli interventi espressamente previsti nell'allegato 4 "Piano di investimento"*)

Tipologia	ID Intervento (*come da Piano di investimento, all. 4*)	Descrizione
Programmi informatici funzionali al monitoraggio dei consumi energetici		
Altro (specificare)		

Fornire una descrizione sintetica degli interventi da realizzare esplicitandone le caratteristiche e la loro funzionalità e pertinenza in relazione al perseguimento degli obiettivi di efficientamento energetico

____
____
____
____
____
____

B2d. (<u>Sezione da compilare soltanto da parte delle "PMI"</u>) Descrizione dei servizi, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto ministeriale 5 dicembre 2013, oggetto del programma di investimento e delle loro caratteristiche tecnico-produttive (*richiamare gli interventi espressamente previsti nell'allegato 4 "Piano di investimento"*)

Tipologia	ID Intervento (*come da Piano di investimento, all. 4*)	Descrizione
Servizi di consulenza diretti alla diagnosi energetica ex art. 2, comma 1, lettera n), D.Lgs 115/2008		
Servizi di progettazione, direzione dei lavori, collaudo e sicurezza		
Altro (specificare)		

Fornire una descrizione sintetica degli interventi da realizzare esplicitandone le caratteristiche e la loro funzionalità e pertinenza in relazione al perseguimento degli obiettivi di efficientamento energetico

____
____
____
____
____
____

C. Obiettivi operativi del programma di investimento

C1. Valorizzazione dei consumi medi pregressi di energia primaria espressi in equivalenti TEP (inserire i valori risultanti dalla tabella di conversione di cui all'allegato 3)
I dati relativi ai consumi pregressi sono desunti dalle fatture di acquisto delle utenze energetiche e/o dei fornitori di combustibili relative ai periodi interessati.

	TEP primari equivalenti												
	Combustibili liquidi				Combustibili solidi					Combustibili gassosi	Elettricità		TOT. TEP
Anno	Gasolio	Olio combustibile	Gas di petrolio liquefatti (GPL)	Benzine	Carbon fossile	Carbone di legna	Antracite e prodotti antracinosi	Legna da ardere	Lignite	Gas naturale	Fornita in alta e media tensione	Fornita in bassa tensione	
2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Media annua	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

C2. Esprimere e giustificare le modalità attraverso cui il programma d'investimento consentirà di abbattere i consumi medi pregressi di energia primaria di una quota almeno pari a quella di cui all'articolo 5 comma 2 del decreto.

____
____
____
____
____
____
____
____

ALLEGATO N. 3

TABELLA DI CONVERSIONE TEP

Equivalente energetico dei principali prodotti combustibili[1]

(Valori indicativi espressi in tep primari per unità fisica di prodotto)

		1 TEP
Combustibili liquidi *(Valori in tonnellate equivalenti)*	Gasolio	1,08
	Olio combustibile	0,98
	Gas di petrolio liquefatti (GPL)	1,1
	Benzine	1,2
Combustibili liquidi *(Valori in tonnellate equivalenti)*	Carbon fossile	0,74
	Carbone di legna	0,75
	Antracite e prodotti antracinosi	0,7
	Legna da ardere	0,45
	Lignite	0,25
Combustibili gassosi *(Valori in 1000 Nm^3 equivalenti)*	Gas naturale	0,82
Elettricità *(Valori in MWh equivalenti)*	Produzione per autoconsumo[2]	0,187

[1] Cfr. Circolare MICA 2 marzo 1992, n. 219/F.
[2] Cfr. Delibera EEN 3/08 dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, pubblicata nella G.U.R.I. del 29 aprile 2008, n. 100, S.O. n.107.

ALLEGATO N. 4

PIANO DI INVESTIMENTO

NR	Linea di attività [1]	Categoria di spesa [2]	Investimento specifico [3]	Fornitore [4]	Preventivo [5]	Importo € [6]	Descrizione
1			-				
2			-				
2			-				
3			-				
3			-				
4			-				
4			-				
5			-				
5			-				
6			-				
…			-				
…			-				
…			-				
…			-				

Note:
[1] Indicare la linea di attività del POI Energia in cui ricade l'investimento da realizzare *(selezionare dal menù a tendina)*
[2] Indicare la tipologia di spesa ammissibile tra quelle di cui all'art. 6, commi 1 e 2 *(selezionare dal menù a tendina)*
[3] Indicare i dati identificativi del bene d'investimento così come indicati nel preventivo e/o computo metrico *(es. modello, tipologia, altro)*
[4] Indicare denominazione e codice fiscale/partita IVA del soggetto incaricato della realizzazione delle opere/lavori o delle forniture
[5] Indicare estremi del preventivo associato all'investimento specifico previsto
[6] Indicare l'importo del costo del bene/servizio/lavori in euro e al netto di IVA

ALLEGATO N. 5

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA D'ATTO NOTORIO

relativa ai dati di bilancio per il calcolo della capacità di rimborso e degli indicatori di cui rispettivamente all'articolo 9 e all'articolo 8, comma 9, del decreto ministeriale 5 dicembre 2013

Il/La sottoscritto/a: ....
nato/a a: .... il: .... C.F.: ....
residente a: .... in qualità di legale rappresentante o procuratore delegato del/della[1]: .... forma giuridica: .... denominazione: ....
con sede legale nel Comune di: ...., prov.: ....., CAP: ....,
via e n. civ.: ...., tel.: ....,
fax: ...., PEC: ....

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro per dichiarazioni mendaci, falsità in atti e uso di atti falsi, così come disposto dall'articolo 76 del D.P.R. citato,

DICHIARA CHE

ai fini del calcolo della capacità di rimborso e dei punteggi di cui rispettivamente all'articolo 9 e all'articolo 8, comma 9, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 dicembre 2013, i valori indicati nella tabella di seguito riportata sono quelli desumibili dagli ultimi 2 bilanci approvati e depositati alla data di presentazione della domanda di agevolazione ovvero, nel caso di imprese individuali e di società di persone, dalle dichiarazioni dei redditi.

Dati relativi al Conto economico	Esercizio …….	Esercizio …….
Risultato prima delle imposte		
Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali (sezione B, punto 10, lettera A)		
Ammortamento delle immobilizzazioni materiali (sezione B, punto 10, lettera B)		
Ricavi delle vendite e delle prestazioni (voce A 1)		
Valore della produzione (Totale della voce A)		
Costo della produzione per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci (voce B 6)		
Costo della produzione per servizi (voce B 7)		

[1] Indicare l'ipotesi che ricorre: legale rappresentate dell'impresa richiedente o suo procuratore speciale.

Costo della produzione per godimento di beni di terzi (voce B 8)		
Costo della produzione per il personale (voce B 9)		
Costo della produzione per variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci (voce B 11)		
Costo della produzione per oneri diversi di gestione (voce B 14)		
Interessi e altri oneri finanziari (voce C 17)		
Dati relativi allo Stato patrimoniale	**Esercizio …….**	**Esercizio …….**
Totale della voce A del Passivo - Patrimonio netto		
Totale degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo della voce D del Passivo - Debiti		
Totale della voce B dell'Attivo – Immobilizzazioni		
Totale del Passivo		

Dati relativi al Finanziamento agevolato richiesto	
Importo finanziamento richiesto	€
Durata anni di ammortamento	N.

Luogo e data: ……………………………

Il Titolare/Legale rappresentante/Procuratore

(firmato digitalmente)

Il/La sottoscritto/a: ....
nato/a a: .... il: ....
C.F.: .... residente a: ………..
in qualità di[2] ………………………………………………………………………………………….....

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro per dichiarazioni mendaci, falsità in atti e uso di atti falsi, così come disposto

[2] Indicare l'ipotesi che ricorre: Presidente del collegio sindacale, revisore legale, dottore commercialista, ragioniere o perito commerciale, consulente del lavoro o responsabile del centro di assistenza fiscale.

dall'articolo 76 del D.P.R. citato, attesta che i dati esposti nella tabella sopra riportata sono quelli desumibili dagli ultimi 2 bilanci approvati e depositati alla data di presentazione della domanda di agevolazione ovvero, nel caso di imprese individuali e di società di persone, dalle dichiarazioni dei redditi o da altra documentazione contabile.

Luogo e data: ……………………………

Il Presidente del Collegio sindacale
ovvero altra figura di cui all'art. 8, comma 3, lettera c), del DM 05/12/2013

(firmato digitalmente)

ALLEGATO N. 6

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(ai sensi dell'art. 46 del DPR 28/12/2000 n. 445)

Il/La sottoscritto/a ____
nato/a a ______________________________ (___) il ______________
residente a ____ (___)
in via ____ n. ________
C.F. __________________________ in qualità di legale rappresentante della società
______________________________ con sede in ____________________ (___)
cap. __________ via ______________________________________ n. __________

consapevole delle responsabilità penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci così come stabilito negli artt. 75 e 76 del DPR 28/12/2000 n. 445

DICHIARA

- che la società ________________________________ forma giuridica ____________
  è regolarmente iscritta al Registro delle imprese della C.C.I.A.A. di __________________ (___), codice fiscale/partita IVA __________________________, R.E.A. n. _____________, costituita in data _____________, con scadenza in data ________________; capitale sociale ____________________ i.v./versato per _______________, sede legale in __________________ (___) via ______________________________________ n. _______ cap. ___________;

- che l'organo amministrativo della società è costituito da n. ______ componenti in carica ed in particolare:

Cognome	Nome	Codice fiscale	Carica sociale	Date di nomina e di scadenza	Luogo e data di nascita

- che il collegio sindacale (sindaci effettivi e sindaci supplenti) della società è costituito da n. ______ componenti in carica ed in particolare:

Cognome	**Nome**	**Codice fiscale**	**Carica sociale**	**Date di nomina e di scadenza**	**Luogo e data di nascita**

- che l'organo di vigilanza della società (ove previsto ai sensi dell'art. 6, co. 1, lett. b), del D.lgs. n. 231/2001) è costituito da n. ______ componenti in carica ed in particolare:

Cognome	**Nome**	**Codice fiscale**	**Date di nomina e di scadenza**	**Luogo e data di nascita**

- che il/i direttore/i tecnico/i (ove previsto/i) è/sono:

Cognome	**Nome**	**Codice fiscale**	**Date di nomina e di scadenza**	**Luogo e data di nascita**

- che i soci e titolari di diritti su quote e azioni/proprietari sono:

Cognome	**Nome**	**Codice fiscale**	**Luogo e data di nascita**	**Proprietà**

- che le società titolari di diritti su quote e azioni/proprietarie sono:

Società	**Sede legale**	**C.F. e P.IVA**	**Proprietà**

- che l'oggetto sociale è:

- che le sedi secondarie e unità locali sono:

Dichiara altresì che la società gode del pieno e libero esercizio dei propri diritti, non si trova in stato di liquidazione, fallimento o concordato preventivo, non ha in corso alcuna procedura prevista dalla legge fallimentare e tali procedure non si sono verificate nel quinquennio antecedente la data odierna.

Luogo e data: ……………………………

Il Titolare/Legale rappresentante/Procuratore

(firmato digitalmente)

NB: la presente dichiarazione non necessita dell'autenticazione della firma da parte di pubblico ufficiale e sostituisce a tutti gli effetti le normali certificazioni richieste o destinate a una pubblica amministrazione nonché ai gestori di servizi pubblici e ai privati che vi consentono. L'Amministrazione si riserva di effettuare

controlli a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71, comma 1, DPR n. 445/2000). In caso di dichiarazione falsa il cittadino sarà denunciato all'autorità giudiziaria.

Variazioni degli organi societari: *I legali rappresentanti degli organismi societari, nel termine di trenta giorni dall'intervenuta modificazione dell'assetto societario o gestionale dell'impresa, hanno l'obbligo di trasmettere all'Ente erogante, copia degli atti dai quali risulta l'intervenuta modificazione relativamente ai soggetti destinatari delle verifiche antimafia. La violazione di tale obbligo è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 86, comma 4 ,del D. Lgs. n. 159/2011.*

ALLEGATO N. 7

RELAZIONE RELATIVA ALLE CONDIZIONI DI CUI ALL'ART. 8, COMMA 3, DEL REGOLAMENTO (CE) N. 800/2008 (GBER)

Il proponente deve fornire, sulla base di un'analisi controfattuale fra due situazioni caratterizzate - rispettivamente - dalla presenza ovvero dall'assenza dell'aiuto, elementi utili a dimostrare che il programma di investimento soddisfa almeno una delle condizioni di cui all'art. 8, comma 3, del Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, compilando le tabelle di seguito riportate.

<table>
<tr><td rowspan="2">a) Aumento significativo delle dimensioni del programma di investimento a carico dell'impresa</td><td>Compilare la tabella di seguito riportata e fornire, nello spazio "Annotazioni", delle argomentazioni a sostegno dei valori di costo indicati.</td></tr>
<tr><td>
<table>
<tr><th rowspan="2">Costi previsti per il programma in assenza dell'agevolazione</th><th rowspan="2">Costi previsti per il programma in presenza dell'agevolazione</th><th colspan="2">Differenza</th></tr>
<tr><th>Valori assoluti</th><th>%</th></tr>
<tr><td>€</td><td>€</td><td>€</td><td></td></tr>
</table>
Annotazioni:
____
____
____
____
</td></tr>
</table>

e / o

<table>
<tr><td>b) Aumento della portata del programma di investimento</td><td>Fornire un'analisi quali-quantitativa volta ad evidenziare, rispetto alla situazione che si sarebbe prodotta in assenza del finanziamento, l'impatto dell'aiuto sui processi di crescita dell'impresa (ad es. in termini di acquisizione di beni di investimento a maggior contenuto di innovazione tecnologica rispetto a quelli che sarebbero stati acquisiti senza poter far ricorso alle agevolazioni, di ampliamento geografico del mercato di riferimento, di diversificazione dei prodotti/servizi offerti, di ottimizzazione dei processi produttivi e gestionali, etc.).
____
____
____
____________________</td></tr>
</table>

e / o

<table>
<tr><td rowspan="2">c) Riduzione significativa dei tempi per il completamento del programma di investimento</td><td>Compilare la tabella di seguito riportata e fornire, nello spazio “Annotazioni”, delle argomentazioni a sostegno della tempistica di realizzazione indicata.</td></tr>
<tr><td>
<table>
<tr><th rowspan="2">Tempi previsti in assenza dell’agevolazione</th><th rowspan="2">Tempi previsti in presenza dell’agevolazione</th><th colspan="2">Differenza</th></tr>
<tr><th>Valori assoluti</th><th>%</th></tr>
<tr><td>mesi</td><td>mesi</td><td>mesi</td><td></td></tr>
</table>
Annotazioni:
____
____
____
____
</td></tr>
</table>

e / o

d) Diversa localizzazione del programma di investimento	Fornire elementi utili ad argomentare la differente scelta localizzativa, in aree diverse dai territori d’intervento del d.m. 05/12/2013, che sarebbe stata assunta dall’impresa in assenza dell’aiuto.

(Luogo e data) …………………………………..

Il Titolare/Legale rappresentante/Procuratore

(firmato digitalmente)

ALLEGATO N. 8

PUNTEGGI E SOGLIE MINIME DI ACCESSO PREVISTE IN RELAZIONE AI CRITERI DI VALUTAZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 8, COMMA 9, DEL DECRETO DEL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 5 DICEMBRE 2013

	Criterio di valutazione	Indicatore	Indice	Condizione	Punteggio	Punteggio massimo indicatore	Soglia minima criterio	Punteggio massimo criterio
1	Caratteristiche dell'impresa proponente	Copertura finanziaria delle immobilizzazioni	A = Rapporto dato dalla somma dei mezzi propri e i debiti a lungo – medio termine sul totale delle immobilizzazioni	0% < A < 100%	A*15	15	20	35
				A ≥ 100%	15			
		Indipendenza finanziaria	B = Rapporto dato dai mezzi propri e il totale del passivo	B < 0%	0	20		
				0% ≤ B < 20%	B*100			
				B ≥ 20%	20			
2	Fattibilità tecnica e sostenibilità economico - finanziaria del programma	Fattibilità tecnica del programma	C = Rapporto tra il totale delle spese ammissibili relative a beni per i quali sono stati presentati preventivi e il totale delle spese ammissibili	C < 67%	0	12	18	35
				C ≥ 67%	C*12			
		Sostenibilità del programma	D = Rapporto dato dal Margine Operativo Lordo e gli investimenti ammessi	D < 0%	0	8		
				0% ≤ D < 25%	D*8			
				D ≥ 25%	8			
			E = Rapporto tra gli oneri finanziari e il fatturato	E ≥ 15%	0	15		
				E < 15%	15 – E*100			
3	Qualità della proposta	Incidenza degli investimenti ammessi sul totale degli investimenti proposti	F = Rapporto tra gli investimenti ammessi e il totale degli investimenti proposti	F < 67%	0	20	16	20
				F ≥ 67%	F*20			

Soglia minima complessiva	60

ALLEGATO N.9

**ELENCO DEGLI ONERI INFORMATIVI PREVISTI
DAL DECRETO MINISTERIALE 5 DICEMBRE 2013
E DAL DECRETO DIRETTORIALE 19 MARZO 2014**

ONERI INTRODOTTI [1]

1) Domanda di agevolazione			
Riferimento normativo interno	DM 05/12/2013, art. 5; DD 19/03/2014, art. 1, comma 2		
Comunicazione o dichiarazione	Domanda	Documentazione da conservare	Altro
☐	x	☐	☐

Che cosa cambia per l'impresa

La domanda di agevolazione è redatta secondo lo schema di cui all'allegato n. 1 al decreto direttoriale 19/03/2014, che include la dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa alle dimensioni di impresa. Alla domanda sono allegati i seguenti documenti:

- ❑ relazione tecnica del programma di investimento;
- ❑ documentazione comprovante la disponibilità dell'immobile o degli immobili presenti all'interno dell'unità produttiva interessata dal programma d'investimento proposto;
- ❑ computo metrico;
- ❑ piano di investimento;
- ❑ dichiarazione sostitutiva d'atto notorio relativa ai dati utili per il calcolo della capacità di rimborso e degli indicatori di cui rispettivamente all'articolo 9 e all'articolo 8, comma 8, del decreto ministeriale 5 dicembre 2013;
- ❑ dichiarazione, resa secondo le modalità stabilite dalla Prefettura competente, in merito ai dati necessari per la richiesta, da parte del Ministero, delle informazioni antimafia per i soggetti sottoposti alla verifica di cui all'articolo 85 del decreto legislativo n. 159/2011 e s.m.i.;
- ❑ limitatamente alle grandi imprese: relazione relativa al possesso dei requisiti di cui all'articolo 8, comma 3, del Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione;
- ❑ eventuali preventivi di spesa relativi ai beni oggetto del programma di investimento;
- ❑ copia dell'atto di procura e del documento di identità del soggetto che rilascia la procura, nel caso la domanda sia sottoscritta da procuratore dell'impresa.

La domanda di agevolazione e la documentazione allegata, firmate digitalmente, sono presentate attraverso un'apposita procedura informatica nel sito istituzionale www.mise.gov.it (sezione "Bando Efficienza Energetica").

[1] Trattandosi di un nuovo intervento non vi sono "oneri eliminati".

2) Sottoscrizione del provvedimento di concessione			
Riferimento normativo interno	DM 05/12/2013, art. 8, comma 12; DD 19/03/2014 art. 3, comma 1		
Comunicazione o dichiarazione	Domanda	Documentazione da conservare	Altro
☐	☐	☐	x

Che cosa cambia per l'impresa
L'impresa è tenuta a sottoscrivere il provvedimento di concessione entro i termini indicati dall'articolo 3, comma 1, del decreto direttoriale 19/03/2014, pena la decadenza dalle agevolazioni concesse.

3) Trasmissione ordini di acquisto e relative conferme d'ordine			
Riferimento normativo interno	DM 05/12/2013, art. 8, comma 12; DD 19/03/2014, art. 3, comma 2, lettera *a)*		
Comunicazione o dichiarazione	Domanda	Documentazione da conservare	Altro
x	☐	☐	☐

Che cosa cambia per l'impresa
L'impresa è tenuta a presentare, utilizzando l'apposita procedura informatica nel sito istituzionale www.mise.gov.it, la documentazione indicata entro 90 giorni dalla ricezione del provvedimento di concessione, pena la decadenza dalle agevolazioni concesse.

4) Comunicazione delle coordinate bancarie del conto corrente dedicato alla realizzazione del programma di investimenti			
Riferimento normativo interno	DM 05/12/2013, art. 8, comma 12 e art. 11, comma 1, lettera *a)*; DD 19/03/2014, art. 3, comma 2, lettera *b)*		
Comunicazione o dichiarazione	Domanda	Documentazione da conservare	Altro
x	☐	☐	☐

Che cosa cambia per l'impresa
L'impresa è tenuta a comunicare, utilizzando l'apposita procedura informatica nel sito istituzionale www.mise.gov.it, le coordinate bancarie entro 90 giorni dalla ricezione del provvedimento di concessione, pena la decadenza dalle agevolazioni concesse.

5) **Domanda di erogazione**			
Riferimento normativo interno	DM 05/12/2013, art. 10, commi 1-4; DD 19/03/2014, art. 4		
Comunicazione o dichiarazione	Domanda	Documentazione da conservare	Altro
☐	☒	☐	☐

Che cosa cambia per l'impresa

La domanda di erogazione è presentata dall'impresa esclusivamente in formato digitale secondo le indicazioni che saranno riportate nella sezione "Bando Efficienza Energetica". Alla domanda sono allegati i seguenti documenti:

- ❑ fatture d'acquisto;
- ❑ estratto del conto corrente destinato relativo al periodo in cui sono state sostenute le spese oggetto della domanda di erogazione;
- ❑ quietanze di pagamento dei fornitori relative ai pagamenti ricevuti;
- ❑ quadro riassuntivo dei costi sostenuti;
- ❑ solo in caso di richiesta a titolo di anticipazione della prima quota dell'agevolazione, fideiussione bancaria o polizza assicurativa.

Le domande di erogazione sono presentate successivamente alla presentazione degli ordini di acquisto di cui all'articolo 8, comma 12, del decreto ministeriale 5 dicembre 2013, entro e non oltre il 30 giugno 2015, a distanza di almeno 60 giorni l'una dall'altra.

6) **Apposizione di specifica targhetta sui beni relativi alla richiesta di agevolazioni**			
Riferimento normativo interno	DM 05/12/2013, art. 10, comma 6		
Comunicazione o dichiarazione	Domanda	Documentazione da conservare	Altro
☐	☐	☐	☒

Che cosa cambia per l'impresa

Su ciascun bene l'impresa è tenuta ad apporre una specifica targhetta riportante in modo chiaro e indelebile un numero identificativo, che può coincidere anche con il numero di matricola assegnato dal fornitore.

7) Dichiarazione sulla corrispondenza delle fatture e degli altri titoli di spesa con i beni relativi alla richiesta di agevolazioni			
Riferimento normativo interno	DM 05/12/2013, art. 10, comma 6		
Comunicazione o dichiarazione	Domanda	Documentazione da conservare	Altro
x			

Che cosa cambia per l'impresa
L'impresa è tenuta a rendere una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la corrispondenza delle fatture e degli altri titoli di spesa con i beni relativi alla richiesta di agevolazioni, corredata di un elenco riportante per ciascun bene descrizione e dati identificativi dello stesso.

8) Apposizione di dicitura sui titoli di spesa			
Riferimento normativo interno	DM 05/12/2013, art. 10, comma 7		
Comunicazione o dichiarazione	Domanda	Documentazione da conservare	Altro
			x

Che cosa cambia per l'impresa
L'impresa è tenuta ad apporre, mediante timbro, su ciascun titolo di spesa la seguente dicitura: *"POI Energie rinnovabili e risparmio energetico. Spesa di euro ... dichiarata per l'erogazione della ... (prima, seconda, terza, ecc.) quota del programma n. ... Bando investimenti innovativi – Efficienza energetica ex DM 23 luglio 2009"*.

9) Conservazione dei documenti giustificativi relativi alle spese rendicontate			
Riferimento normativo interno	DM 05/12/2013, art. 11, comma 1, lettera *b)*		
Comunicazione o dichiarazione	Domanda	Documentazione da conservare	Altro
		x	

Che cosa cambia per l'impresa
L'impresa tiene a disposizione tutti i documenti giustificativi relativi alle spese rendicontate per 5 anni successivi al completamento del programma di investimenti.

10) Facilitazione dei controlli disposti dal Ministero dello sviluppo economico o da organismi statali o sovrastatali			
Riferimento normativo interno	DM 05/12/2013, art. 11, comma 1, lettera *c)*		
Comunicazione o dichiarazione	Domanda	Documentazione da conservare	Altro
☐	☐	☐	x

Che cosa cambia per l'impresa
In ogni fase del procedimento l'impresa consente e favorisce lo svolgimento di tutti i controlli, ispezioni e monitoraggi, anche mediante sopralluoghi, al fine di verificare lo stato di avanzamento dei programmi e le condizioni di mantenimento delle agevolazioni.

11) Fornitura di informazioni e dati			
Riferimento normativo interno	DM 05/12/2013, art. 11, comma 1, lettera *d)*		
Comunicazione o dichiarazione	Domanda	Documentazione da conservare	Altro
x	☐	☐	☐

Che cosa cambia per l'impresa
L'impresa è tenuta a corrispondere a tutte le richieste di informazioni, dati e rapporti tecnici periodici disposte dal Ministero dello sviluppo economico e/o dal Soggetto gestore allo scopo di effettuare il monitoraggio dei programmi agevolati.

12) Tenuta di un sistema di contabilità separata			
Riferimento normativo interno	DM 05/12/2013, art. 11, comma 1, lettera *e)*		
Comunicazione o dichiarazione	Domanda	Documentazione da conservare	Altro
☐	☐	☐	x

Che cosa cambia per l'impresa
L'impresa garantisce che sia mantenuto un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le operazioni relative all'intervento, ferme restando le norme contabili nazionali.

13) Rispetto della normativa comunitaria in materia di obblighi di controllo e di pubblicità			
Riferimento normativo interno	DM 05/12/2013, art. 11, comma 2		
Comunicazione o dichiarazione	Domanda	Documentazione da conservare	Altro
☐	☐	☐	☒

Che cosa cambia per l'impresa
Il programma d'investimento è cofinanziato dalle risorse del Programma Operativo Interregionale "Energie rinnovabili e risparmio energetico" FESR 2007-2013; l'impresa è quindi tenuta al rispetto di quanto previsto dalla normativa comunitaria in relazione agli obblighi di controllo e di pubblicità delle operazioni, come stabilito, in particolare, dagli articoli 60, 61, 62 e 69 del regolamento (CE) n. 1083/2006, nonché dagli articoli 6, 13 e 16 del regolamento (CE) n. 1828/2006.

14) Comunicazione delle variazioni			
Riferimento normativo interno	DM 05/12/2013, art. 13, comma 1		
Comunicazione o dichiarazione	Domanda	Documentazione da conservare	Altro
☒	☐	☐	☐

Che cosa cambia per l'impresa
L'impresa è tenuta a comunicare tempestivamente al Ministero dello sviluppo economico le eventuali variazioni indicate all'articolo 13, comma 1, del decreto ministeriale 5 dicembre 2013, allegando alla comunicazione una argomentata relazione illustrativa.

14A02465

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERA 9 settembre 2013.

Programma delle infrastrutture strategiche (Legge n. 443/2001). Progetto per la salvaguardia della Laguna e della Città di Venezia: Sistema MO.S.E. (CUP D51B02000050001) 10° Assegnazione e presa d'atto della stipula del 43° Atto attuativo alla convenzione generale 4 ottobre 1991, rep. n. 7191, stipulata tra il Magistrato alle acque di Venezia e il Consorzio Venezia Nuova. (Delibera n. 67/2013).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 29 novembre 1984, n. 798, concernente «Nuovi interventi per la salvaguardia di Venezia»;

Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443 (c.d. «legge obiettivo»), che, all'art. 1, ha stabilito che le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti strategici e di preminente interesse nazionale, da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, vengano individuati dal Governo attraverso un Programma formulato secondo i criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso

articolo, demandando a questo Comitato di approvare, in sede di prima applicazione della legge, il suddetto Programma entro il 31 dicembre 2001;

Vista la legge 1° agosto 2002, n. 166, che, all'art. 13, – oltre ad autorizzare limiti di impegno quindicennali per la progettazione e la realizzazione delle opere incluse nel Programma approvato da questo Comitato – reca modifiche al menzionato art. 1 della legge n. 443/2001;

Visto l'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione», secondo il quale, a decorrere dal 1° gennaio 2003, ogni progetto d'investimento pubblico deve essere dotato di un Codice Unico di Progetto (CUP), e viste le delibere attuative adottate da questo Comitato;

Vista la legge 13 agosto 2010, n. 136, e s.m.i., concernente «Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia» che, tra l'altro, definisce le sanzioni applicabili in caso di inosservanza degli obblighi previsti dalla legge stessa, tra cui la mancata apposizione del CUP sugli strumenti di pagamento;

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, concernente il «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» e s.m.i., e visti in particolare:

la parte II, titolo III, capo IV, concernente «Lavori relativi a infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi» e specificamente l'art. 163, che conferma la responsabilità dell'istruttoria e la funzione di supporto alle attività di questo Comitato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che può in proposito avvalersi di apposita «Struttura tecnica di missione», alla quale è demandata la responsabilità di assicurare la coerenza tra i contenuti della relazione istruttoria e la relativa documentazione a supporto;

l'art. 256, che ha abrogato il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, concernente la «Attuazione della legge n. 443/2001 per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale», come modificato dal decreto legislativo 17 agosto 2005, n. 189;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e in particolare l'art. 2 che:

dispone, a decorrere dall'anno 2011, la riduzione lineare del 10 per cento delle dotazioni finanziarie iscritte, a legislazione vigente, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'art. 21, comma 5, lettera *b)*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, per gli importi indicati nell'Allegato 1 allo stesso decreto-legge;

prevede che (per compensare gli effetti finanziari previsti al successivo art. 9 «Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico», che risultassero, per qualsiasi motivo, conseguiti in misura inferiore a quella prevista) con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, e con riferimento alle missioni di spesa dei Ministeri interessati, sia disposta un'ulteriore riduzione lineare delle dotazioni finanziarie sopra citate, sino alla concorrenza dello scostamento finanziario riscontrato;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, e s.m.i., convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che all'art. 32, comma 1, istituisce, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il «Fondo infrastrutture ferroviarie, stradali e relativo a opere di interesse strategico», con una dotazione di 930 milioni per l'anno 2012 e 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2013 al 2016 e stabilisce che le risorse del Fondo sono assegnate da questo Comitato, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Visti i successivi commi del succitato art. 32, che individuano le tipologie di finanziamenti revocabili (commi da 2 a 4) e inoltre stabiliscono:

che i finanziamenti per la progettazione e la realizzazione delle opere ricomprese nel Programma delle infrastrutture strategiche revocati ai sensi dei commi 2, 3 e 4 sono individuati con decreti, di natura non regolamentare, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze (comma 5);

che le quote annuali dei limiti di impegno e dei contributi revocati e da iscrivere in bilancio affluiscono al Fondo appositamente istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (comma 6) («Fondo revoche»);

che, in particolare, le somme relative ai finanziamenti revocati iscritte in conto residui dovranno essere versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica, sul medesimo «Fondo revoche» (comma 6-*bis*);

che questo Comitato stabilisce la destinazione delle risorse che affluiscono al «Fondo revoche» per la realizzazione del Programma delle infrastrutture strategiche di cui alla citata legge 21 dicembre 2001, n. 443, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze (comma 7);

Visto l'art. 1, comma 184 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013), che ha autorizzato, per la prosecuzione del «Progetto per la salvaguardia della laguna e della città di Venezia: Sistema Mo.S.E.», la somma complessiva di 1.150 milioni di euro per le annualità dal 2013 al 2016;

Visto l'art. 1, comma 185 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013), che ha destinato il 5 per cento del valore delle annualità 2014, 2015 e 2016 della sopracitata assegnazione alle Amministrazioni comunali di Venezia, Chioggia e Cavallino Treporti, per la prosecuzione degli interventi di salvaguardia di competenza;

Visto l'art. 12 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, che prevede riduzioni alle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun Ministero:

Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102 recante «Disposizioni urgenti in materia di IMU di altra fiscali-

tà immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione e guadagni e di trattamenti pensionistici» che all'art. 15, comma 3, lettera *d)*, dispone la riduzione di 100 milioni di euro a valere sull'autorizzazione di spesa prevista, per l'anno 2014, dall'art. 1, comma 184, della legge 24 dicembre 2012, n. 228;

Vista la delibera 21 dicembre 2001, n. 121, (*G.U.* n. 51/2002 S.O.), con la quale questo Comitato, ai sensi del più volte richiamato art. 1 della legge n. 443/2001, ha approvato il 1° Programma delle infrastrutture strategiche, che include il «Progetto per la salvaguardia della laguna e della città di Venezia: sistema Mo.S.E.»;

Vista la delibera 25 luglio 2003, n. 63 (*G.U.* n. 248/2003), con la quale questo Comitato ha formulato, tra l'altro, indicazioni di ordine procedurale riguardo alle attività di supporto che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è chiamato a svolgere ai fini della vigilanza sull'esecuzione degli interventi inclusi nel Programma delle infrastrutture strategiche;

Viste le delibere 29 novembre 2002, n. 109 (*G.U.* n. 58/2003), 29 settembre 2003, n. 72 (*G.U.* n. 282/2003), 29 settembre 2004, n. 40 (*G.U.* n. 21/2005), 20 dicembre 2004, n. 75 (*G.U.* 92/2005), 29 marzo 2006, n. 74 (*G.U.* n. 196/2006), 3 agosto 2007, n. 70 (*G.U.* n. 26/2008 S.O.), 31 gennaio 2008, n. 11 (*G.U.* n. 176/2008), 18 dicembre 2008, n. 115 (*G.U.* n. 120/2009), 18 novembre 2010, n. 87 (*G.U.* n. 212/2011), 5 maggio 2011, n. 5, e 6 dicembre 2011, n. 87 (*G.U.* n. 100/2012), con le quali questo Comitato ha assunto determinazioni in ordine al «Progetto per la salvaguardia della laguna e della città di Venezia: sistema Mo.S.E.», assegnando contributi all'opera;

Vista la delibera 26 ottobre 2012, n. 97 (*G.U.* n. 89/2013), con la quale questo Comitato ha provveduto alla rimodulazione del citato «Fondo infrastrutture ferroviarie, stradali e relativo a opere di interesse strategico», riducendo l'assegnazione di 600 milioni di euro disposta con la delibera n. 87/2011 a favore del Mo.S.E a euro 47.691.866, da imputare interamente all'annualità 2016;

Vista la delibera 11 dicembre 2012, n. 126 (*G.U.* n. 89/2013), con la quale questo Comitato ha nuovamente rimodulato il citato «Fondo infrastrutture ferroviarie, stradali e relativo a opere di interesse strategico», riducendo l'importo di euro 47.691.866 per l'anno 2016 destinato al Mo.S.E. dalla delibera n. 97/2012 dell'importo di euro 19.122.192,50;

Vista la delibera 21 dicembre 2012, n. 137 (*G.U.* n. 121/2013), con la quale è stata disposta:

l'assegnazione di euro 28.567.250,50, per l'annualità 2016, a favore del Ministero per i beni e le attività culturali, a valere sulle risorse del «Fondo infrastrutture ferroviarie, stradali e relativo a opere di interesse strategico» destinate al Mo.S.E. dalla citata delibera di questo Comitato n. 126/2012, sicchè l'originaria assegnazione al suddetto Mo.S.E. di 600 milioni di euro di cui alla citata delibera n. 87/2011 è stata ridotta a 2.423 euro;

l'assegnazione al Mo.S.E. di quote annuali di contributi quindicennali disponibili sul capitolo 7060 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per l'importo complessivo di euro 179.776.158,97 e l'assegnazione programmatica di euro 68.967.994,61 a valere sulle risorse del Fondo revoche di cui all'art. 32, comma 6, del decreto-legge n. 98/2011;

Vista la delibera 18 febbraio 2013, n. 7 (*G.U.* n. 120/2013), con al è stata aggiornata in euro 28.569.673,50 l'assegnazione disposta con la richiamata delibera n. 137/2012 a favore del Ministero per i beni e le attività culturali, utilizzando integralmente le residue risorse, pari a 2.423 euro, già assegnate al Mo.S.E con la citata delibera di questo Comitato n. 87/2011, come successivamente ridotte con le delibere n. 97/2012, n. 126/2012 e n. 137/2012;

Considerato che l'intervento di cui sopra è ricompreso nell'Intesa generale quadro tra Governo e Regione Veneto, sottoscritta il 24 ottobre 2003;

Vista la nota del 4 settembre 2013, n. 27809, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha proposto l'iscrizione all'ordine del giorno della prima riunione utile di questo Comitato della «Mo.S.E.:10° assegnazione e presa d'atto della stipula del 43° Atto attuativo alla convenzione generale n. 7191/1991»;

Vista la nota del 5 settembre 2013, n. 28007 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con la quale lo stesso Ministero ha trasmesso la relazione istruttoria relativa all'argomento in esame;

Vista la nota del 5 settembre 2013, n. 28036 con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso elementi istruttori aggiuntivi;

Ritenuto opportuno assicurare la destinazione dei predetti finanziamenti indicati nella citata relazione istruttoria a favore del «sistema Mo.S.E.», al fine di garantire la prosecuzione dei lavori in corso;

Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del vigente regolamento di questo Comitato (art. 3 della delibera 30 aprile 2012, n. 62);

Vista la nota 9 settembre 2013, acquisita al protocollo DIPE n. 3570, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha proposto una prescrizione di concerto con il Ministero per i beni e le attività culturali;

Vista la nota 9 settembre 2013, n. 3564, predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta a base dell'odierna seduta del Comitato, contenente le valutazioni e le prescrizioni da riportare nella presente delibera;

Considerato che nell'odierna seduta il Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare ha sottolineato la necessità di salvaguardare la quota di finanziamento per le misure di mitigazione, compensazione e monitoraggio ambientale, nel rispetto delle prescrizioni europee;

Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Acquisita in seduta l'intesa del Ministro dell'economia e delle finanze;

Prende atto

della documentazione istruttoria trasmessa dal Ministero proponente e in particolare:

che la legge n. 798/1984 indica le linee guida per i «Nuovi interventi per la salvaguardia di Venezia» e all'art. 4 istituisce un Comitato per l'indirizzo, coordinamento e controllo per l'attuazione degli interventi (Comi-

tatone). Tra gli interventi sono comprese opere alle bocche di porto con sbarramenti manovrabili per la regolazione delle maree, previsione che ha trovato attuazione con il Sistema Mo.S.E.;

che il Sistema Mo.S.E. comprende opere di regolazione delle maree alle bocche di porto della Laguna di Venezia (Lido, Malamocco e Chioggia), opere complementari (dighe foranee di fronte alle bocche di porto) e interventi strettamente connessi e funzionali alle opere alle bocche di porto;

che il concessionario del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Magistrato alle Acque di Venezia (MAV) per la realizzazione dei piani di salvaguardia della Laguna di Venezia, tra i quali rientra anche il Sistema Mo.S.E., è il Consorzio Venezia Nuova (CVN), unione di imprese e cooperative di costruzione, nazionali e locali;

che il CVN opera secondo un Piano Generale degli Interventi (PGI) formulato sulla base degli indirizzi del Comitatone e approvato dal Comitato Tecnico del MAV e dallo stesso Comitatone (adunanza del 19 giugno 1991), e indicato dalla legge n. 139/1992 come riferimento per lo sviluppo e il finanziamento degli interventi;

che la legge 3 agosto 1998, n. 295, stabilisce le modalità di finanziamento del Sistema Mo.S.E. sulla base dello stato di attuazione degli interventi e su proposta del citato Comitatone;

che in data 4 ottobre 1991 è stata stipulata, tra il MAV ed il CVN la Convenzione rep. n. 7191 che, insieme ai successivi atti attuativi, definisce la disciplina generale del rapporto concessorio per la realizzazione degli interventi di salvaguardia previsti nel PGI, da realizzare per lotti in funzione dei finanziamenti disponibili;

che in particolare, per poter perimetrare l'impegno finanziario pubblico per la realizzazione del sistema di regolazione delle maree, il MAV ed il CVN hanno stipulato l'atto rep. 8067/2005, attuativo della convenzione rep. 7191/1991, con il quale hanno previsto la realizzazione delle opere sulla base di un «prezzo chiuso» (Contratto a prezzo chiuso - *CPC)*.

che il «prezzo chiuso» si riferisce alle sole opere di cui all'allegato *a)* del contratto, comprendente opere di regolazione delle maree, indagini tecniche, sorveglianza, interventi morfologici, studi, espropri e interferenze, ad esclusione dell'infrastrutturazione dell'area nord dell'arsenale di Venezia e del monitoraggio ambientale;

che l'art. 4 del CPC prevede la compensazione delle variazioni del prezzo dei materiali da costruzione, previste all'art. 26 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m.i.;

che l'art. 5 del CPC prevede che il CVN dovrà eseguire tutte le varianti al progetto esecutivo ordinate dal concedente, dovrà introdurre le varianti derivanti da prescrizioni dettate dal Comitatone con voto n. 116/2002 e dalla Commissione regionale per la salvaguardia di Venezia nella seduta del 26 gennaio 2004 che dovranno essere considerate varianti le modifiche derivanti da sorpresa geologica o apportate su richiesta di autorità terze e che tali varianti possano determinare variazioni in aumento o diminuzione del prezzo chiuso;

che il CPC prevede che anche le attività da realizzarsi «a misura» (interventi morfologico-ambientali, studi, indagini, monitoraggi, ecc.) siano soggette alle clausole della Convenzione Generale rep. n. 7191/1991;

che una quota pari a 68.967.994,61 euro di risorse in termini di contributi, revocata con decreti interministeriali del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 8 maggio 2012, n. 148, e 16 novembre 2012, n. 405, ai sensi del decreto-legge n. 98/2011, art. 32, commi 2, 3 e 4, ad alcuni interventi inseriti nel Programma delle infrastrutture strategiche, era stata assegnata programmaticamente al Sistema Mo.S.E. con la citata delibera n. 137/2012;

che la relazione istruttoria riporta, quale disponibilità attuale della predetta quota di risorse, utile per una assegnazione definitiva, l'importo di 67.687.148,61 euro, con la seguente articolazione per annualità:

euro

2015	2016	2017	2018	2019	2020	Totale
4.400.494,57	16.953.320,68	16.953.320,68	16.953.320,68	11.296.226,00	1.130.466,00	67.687.148,61

che la somma complessiva delle quote annuali di contributi quindicennali disponibili sul capitolo 7060 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti assegnate al Sistema Mo.S.E. con la citata delibera n. 137/2012, pari a circa 179,776 milioni di euro, e della soprarichiamata disponibilità attuale di risorse del Fondo revoche, pari a circa 67,687 milioni di euro, risulta pari a circa 247,463 milioni di euro;

che l'apporto di tali risorse per 247,463 milioni di euro al Sistema Mo.S.E., considerato il volume di investimento che tali contributi sono suscettibili di sviluppare, risulta ridotto a circa 234,4 milioni di euro;

che varie disposizioni normative e delibere di questo Comitato hanno assegnato nel tempo al Sistema Mo.S.E. risorse per un importo complessivo di 3.906,289 milioni di euro (3.893,226 in termini di volume di investimento), a fronte di un costo dell'opera di 4.271,6 milioni di euro, come risultante dal CPC;

che il quadro riepilogativo aggiornato delle citate assegnazioni è il seguente:

(milioni di euro)

Fonti finanziarie	Assegnato	Fonte di finanziamento
Fondi *ex lege* n. 798/1984 rimodulati da 111,729 milioni di euro a 108,694 sulla base dei certificati di collaudo emessi	108,694	legge n. 798/1984
Delibere CIPE n. 109/2002, n. 63/2003 e n. 72/2003: 1^ assegnazione (450,00 milioni di euro + incremento capitale mutuato per 9 milioni di euro + utilizzo diretto del limite di impegno fino al 2017 per 35,976 milioni di euro)	494,976	legge obiettivo (L.O.)
Delibere CIPE nn. 40/2004 e 75/2004: 2^ assegnazione (638,100 milioni di euro + incremento del capitale mutuato, approvato con delibera n. 70 del 3 agosto 2007, pari a 50 milioni di euro + interessi compensativi per 0,898 milioni di euro)	688,998	L.O.
Delibera CIPE n. 74/2006: 3^ assegnazione 380 milioni di euro + interessi compensativi per 0,288 milioni di euro)	380,288	L.O.
Delibera CIPE n. 70 del 3 agosto 2007: 4^ assegnazione	243,170	legge n. 296/2006 (L.O.)
Assegnazione fondi D.L. n. 159/2007	170,000	D.L. n. 159/2007
Delibera CIPE n. 11 del 31 gennaio 2008 5^ assegnazione	400,000	legge n. 244/2007 (L.O.)
Delibera CIPE n. 115 del 18 dicembre 2008 6^ assegnazione	800,000	D.L. n. 185/2008 (L.O.)
Delibera CIPE n. 87 del 18 novembre 2010 7^ assegnazione	230,000	D.L. n. 78/2010
Delibera CIPE n. 5 del 5 maggio 2011: 8^ assegnazione	106,000	D.L. n. 78/2010
Delibera CIPE n. 87 del 6 dicembre 2011: 9^ assegnazione	36,700	Incremento capitale mutuato su residui limiti di impegno ex del. CIPE n. 40/2004 e n. 75/2004
	600,000	D.L. n. 98/2011
Delibera CIPE n. 97 del 26 ottobre 2012 Delibera CIPE n. 126 del 11 dicembre 2012 Delibera CIPE n. 137 del 21 dicembre 2012 Delibera CIPE n. 7 del 18 febbraio 2013	-600,000	Imputazione complessiva riduzioni di spesa
SUB TOTALE	3658,826	
Delibera CIPE n. 137 del 21 dicembre 2012 *A)* in termini di risorse assegnate *B)* in termini di volume di investimento	247,463 234,400 (circa)	L.O. (179,776 in termini di contributi); D.L. n. 98/2011, Fondo revoche (67,687 in termini di contributi); Complessivo 234,4 (circa) in termini di volume di investimento.
TOTALE *A)* in termini di risorse assegnate *B)* in termini di volume di investimento		3.906,289 3.893,226

che la legge di stabilità 2013, ai sensi dell'art. 1, commi 184, ha autorizzato, per la prosecuzione del «sistema Mo.S.E.», l'importo complessivo di 1.150 milioni di euro così distribuiti per annualità:

euro

2013	2014	2015	2016	Totale
45.000.000	400.000.000	305.000.000	400.000.000	1.150.000.000

che a seguito di tale assegnazione, tenuto conto di quanto previsto all'art. 1, comma 185 della legge di stabilità 2013, che ha destinato il 5 per cento del valore delle annualità 2014, 2015 e 2016 delle sopracitate risorse alle Amministrazioni comunali di Venezia, Chioggia e Cavallino Treporti, rendendo disponibile per il Mo.S.E. un importo effet-

tivo di 1.094,750 milioni di euro, il Magistrato alle Acque di Venezia (MAV) e il Consorzio di Venezia Nuova (CVN) hanno stipulato il 43° Atto Attuativo alla Convenzione rep. n. 7191/1991, avente ad oggetto il 10° stralcio del «Piano di esecuzione per il completamento delle opere di regolazione delle maree alle bocche di porto», registrato dalla Corte dei conti in data 14 maggio 2013;

che il citato 43° Atto Attuativo disciplina l'utilizzo delle risorse assegnate con la legge di stabilità 2013, per il completamento delle opere civili alle bocche di porto, della conca di navigazione, delle opere elettromeccaniche e degli impianti, per monitoraggi e servizi di sicurezza marittima, per studi e indagini, per l'infrastrutturazione dell'area nord dell'arsenale di Venezia, per il sistema di gestione delle paratoie, per il sistema informativo e per interventi morfologici;

che in merito agli aspetti ambientali, la delibera n. 5/2011, al punto 4, aveva previsto che gli impegni finanziari inclusi nel «Piano delle misure integrative di compensazione, conservazione e riqualificazione ambientale richieste dalla Commissione europea» (in seguito Piano ambientale), dovessero essere contrattualmente regolarizzati attraverso la definizione di un apposito atto negoziale;

che la delibera n. 87/2011, al punto 3, aveva previsto che l'erogazione della quota delle assegnazioni disposte da questo Comitato e non ancora trasferite al CVN, nel limite massimo di 199,367 milioni di euro, fosse subordinata alla stipula del citato atto negoziale;

che in ottemperanza alle suddette prescrizioni il Comitato Tecnico del MAV, con voto 29 gennaio 2013, n. 15, ha favorevolmente esaminato il quadro aggiornato del Piano ambientale, del costo complessivo di 199,367 milioni di euro;

che il MAV stesso, nel 43° Atto Attuativo in esame, all'allegato sub H, ha inserito gli interventi previsti dal suddetto Piano ambientale all'interno del crono programma generale del «Sistema Mo.S.E.»;

che il 20 agosto 2013 il CVN ha presentato al MAV l'elenco degli interventi da attivare entro la fine del corrente anno secondo le scadenze del crono programma allegato al 43° Atto Attuativo e che queste opere trovavano la necessaria copertura finanziaria nell'ambito dei fondi, ancora non impegnati, previsti nell'43° Atto Attuativo, compresi quelli della legge di stabilità 2013 e quelli assegnati da questo Comitato con delibera n. 137/2012;

che tale 43° Atto Attuativo, essendo antecedente all'emanazione del decreto-legge n. 102/2013, non ha tenuto conto delle relative riduzioni di spesa di cui al decreto-legge n. 102/2013, pari a 100 milioni di euro per l'annualità 2014, apportate ai fondi assegnati dall'art. 1, comma 184, della legge di stabilità 2013;

che nel frattempo sono intervenute ulteriori riduzioni di spesa disposte in attuazione di disposizioni legislative per un importo complessivo di 27.843.497 euro, così suddivisi per fonte normativa e annualità:

euro

Capitolo 7200	2013	2014	2015	2016	Totale
Applicazione clausola di salvaguardia ex art. 2, c. 1, 4° periodo, D.L. n. 78/ 2010 – sent. Corte costituzionale n. 223/2012.		770.640			770.640
Applicazione clausola di salvaguardia ex art. 16, c. 3 D.L. n. 98/2011.	119.967	552.792	411.062	539.098	1.622.919
Riduzioni derivanti da applicazione art. 12, c. 3, D.L. 35/2013			12.724.969	12.724.969	25.449.938
Totale riduzioni	119.967	1.323.432	13.136.031	13.264.067	27.843.497

che l'importo complessivo dei fondi assegnati al Mo.S.E. di cui all'art. 1, comma 184 della legge finanziaria 2013, al netto delle riduzioni di spesa apportate dal decreto-legge n. 102/2013, delle ulteriori sopracitate riduzioni e della destinazione di cui al comma 185, risulta pari a 973.292.680 euro, distribuiti per annualità come segue:

euro

	2013	2014	2015	2016	Totale
Autorizzazione iniziale *ex lege* di stabilità 2013 (art. 1, c. 184)	45.000.000	400.000.000	305.000.000	400.000.000	1.150.000.000
Riduzioni in attuazione di disposizioni legislative: (DL n. 78/2010, DL n. 98/2011, DL n. 35/2013)	119.967	1.323.432	13.136.031	13.264.067	27.843.497
Riduzioni ex art. 15, DL n. 102/2013		100.000.000			
Autorizzazione *ex lege* di stabilità 201 (art. 1, c. 184) (A)	44.880.033	298.676.568	291.863.969	386.735.933	1.022.156.503
Destinazione 5% *ex lege* di stabilità 2013 (art. 1, c. 185) (B)		14.933.828	14.593.198	19.336.797	48.863.824

Risorse Sistema Mo.S.E. da autorizzazione aggiornata *ex lege* di stabilità 2013 (art. 1, c. 184) (A-B)	44.880.033	283.742.740	277.270.771	367.399.136	973.292.680

che il crono programma contrattualizzato del 43° Atto Attuativo prevede il completamento delle opere alle bocche di porto e dei lavori funzionali alla messa in esercizio delle barriere entro il 2016, purché le risorse necessarie siano disponibili coerentemente con le attività: la relazione istruttoria riferisce che, venendo meno parte delle risorse a causa delle sopracitate riduzioni, il termine di ultimazione delle opere alle bocche di porto e dell'intero Sistema Mo.S.E. sarebbe posticipato di almeno un anno rispetto al termine previsto dal citato 43° Atto Attuativo;

che, in particolare, a seguito della riduzione di spesa operata dal decreto-legge n. 102/2013 e delle ulteriori sopracitate riduzioni, i seguenti interventi già programmati, nelle more dell'assegnazione di nuove risorse, potranno non essere realizzati se non completamente coperti finanziariamente: *i)* completa fornitura delle paratoie mobili di Chioggia; *ii)* completa fornitura delle paratoie mobili di Malamocco; *iii)* fornitura dei mezzi per la rimozione dei sedimenti; *iiii)* impianti e macchinari destinati all'operatività delle barriere;

che alla luce del 43° Atto Attuativo, dei tagli apportati dal decreto-legge n. 102/2013 e delle ulteriori sopracitate riduzioni, l'attuale situazione economico finanziaria del «Sistema Mo.S.E.» può essere così sintetizzata:

milioni di euro

Costo risultante dal contratto a prezzo chiuso n. 8067/2005 (1)	4.271,63
Risorse assegnate escluse quelle ex legge di stabilità 2013 (2)	3.893,23
Fabbisogno finanziario relativo al prezzo chiuso (1-2)	378,40
Assegnazione legge di stabilità 2013 al netto delle riduzioni (3)	973,30
Somme complessivamente disponibili incluse le risorse della legge di stabilità 2013 (2+3)	4.866,53

che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha proposto una prescrizione di concerto con il Ministero per i beni e le attività culturali affinché il Magistrato alle acque di Venezia relazioni sullo stato di fatto e tenga informata la Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici di Venezia e laguna sullo sviluppo delle progettazioni delle opere di inserimento architettonico e paesaggistico delle strutture relative alle opere di spalla alle bocche di porto.

Delibera:

1. È assegnato in via definitiva al Sistema Mo.S.E. l'importo di euro 67.687.148,61, a valere sulle risorse del Fondo revoche di cui all'art. 32, comma 6, del decreto-legge n. 98/2011 già assegnate programmaticamente con la citata delibera n. 137/2012, con la seguente articolazione per annualità:

euro

2015	2016	2017	2018	2019	2020	Totale
4.400.494,57	16.953.320,68	16.953.320,68	16.953.320,68	11.296.226,00	1.130.466,00	67.687.148,61

2. L'importo di 973.292.680 euro, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 184 della legge n. 228/2012, ridotta ai sensi dell'art. 15, comma 3, lettera *b)* del decreto-legge n. 102/2013 e a seguito delle riduzioni di spesa disposte in attuazione dei decreti-legge n. 78/2010, n. 98/2011 e n. 35/2013, tenuto conto della destinazione del 5 per cento delle relative risorse ai comuni di Venezia, Chioggia e Cavallino - Treporti disposta dall'art. 1, comma 185 della stessa legge n. 228/2012, è destinato a interventi:

compresi nella Scheda Allegato C, acclusa al 43° Atto attuativo 8 febbraio 2013, rep. 8062, alla Convenzione rep. n. 7191/1991 tra Magistrato alle Acque di Venezia e Consorzio Venezia Nuova, che si riportano nell'allegato 1 alla presente delibera,

e strettamente necessari per la funzionalità delle opere di difesa idraulica.

3. In mancanza di completa copertura finanziaria delle opere di cui al punto 2, nelle more dell'assegnazione di nuove risorse, potrà essere rinviata la realizzazione degli interventi: *i)* completa fornitura delle paratoie mobili di Chioggia, *ii)* completa fornitura delle paratoie mobili di Malamocco, *iii)* fornitura dei mezzi per la rimozione dei sedimenti, *iiii)* impianti e macchinari destinati all'operatività delle barriere.

4. Entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente delibera, il Magistrato alle Acque di Venezia provvederà:

a trasmettere al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un Atto contrattuale modificativo del citato 43° Atto Attuativo, che recepisca le riduzioni di spesa di cui al punto 2, con l'indicazione degli interventi da realizzare a valere sul succitato importo di 973.292.680 euro, e il conseguente aggiornamento del crono programma;

a presentare al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un piano lavori dettagliato, in relazione all'impiego dei fondi residui ex capitolo 7060 dello stesso Ministero e delle risorse del Fondo revoche di cui alla citata delibera n. 137/2012.

5. Il Magistrato alle acque di Venezia dovrà fornire una relazione sullo stato di fatto e tenere informata la Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici di Venezia e laguna sullo sviluppo delle progettazioni delle opere di inserimento architettonico e paesaggistico delle strutture relative alle opere di spalla alle bocche di porto. Nella relazione sullo stato di fatto il Magistrato alle acque di Venezia risponderà puntualmente in merito all'ottemperanza alle prescrizioni e raccomandazioni proposte dalla sopracitata Soprintendenza con nota 13 aprile 2010, n. 4462, fornendo assicurazione di esecuzione delle stesse nei tempi concordati con la stessa Soprintendenza.

6. Entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente delibera il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti trasmetterà al Comitato:

l'Atto contrattuale modificativo del citato 43° Atto Attuativo, di cui al punto 4;

una relazione dettagliata con il crono programma annuale dei fabbisogni, tenuto conto delle disponibilità annuali, e il cronoprogramma dei lavori con la precisazione delle opere da realizzare comprese nel Contratto a prezzo chiuso e di quelle ulteriori strettamente necessarie per la funzionalità delle opere di difesa idraulica;

un quadro aggiornato di dettaglio degli interventi di cui al 43° Atto Attuativo da rinviare a seguito delle sopracitate riduzioni di spesa, con i relativi importi, in coerenza con i contenuti della presente delibera.

7. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti procederà a comunicare le annualità delle altre assegnazioni a valere sul Fondo revoche di cui all'art. 32, comma 6, del decreto-legge n. 98/2011, già disposte da questo Comitato con le delibere n. 127/2012, n. 137/2012 e n. 13/2013, e a fornire elementi sulla differenza tra l'importo dell'assegnazione programmatica al Sistema Mo.S.E. di cui alla citata delibera n. 137/2012 a valere sul medesimo Fondo e l'importo dell'assegnazione definitiva di cui al punto 1, al fine di consolidare la complessiva programmazione del Fondo stesso.

8. Lo stesso Ministero delle infrastrutture e dei trasporti continuerà a garantire un adeguato meccanismo di monitoraggio e a svolgere gli adempimenti necessari per consentire a questo Comitato di assolvere ai compiti di vigilanza previsti dall'art. 163 del decreto legislativo n. 163/2006, tenendo conto delle indicazioni di cui alla delibera n. 63/2003.

9. Ai sensi della delibera n. 24/2004 citata nelle premesse, i CUP per l'opera all'esame dovranno essere evidenziati in tutta la documentazione amministrativa e contabile riguardante l'opera medesima.

Roma, 9 settembre 2013

Il vice presidente: SACCOMANNI

Il segretario delegato: GIRLANDA

Registrato alla Corte dei conti il 19 marzo 2014
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, registrazione Economia e finanze foglio n. 804

ALLEGATO 1

43° ATTO ATTUATIVO 8 FEBBRAIO 2013, REP. 8062, ALLA CONVENZIONE GENERALE 4 OTTOBRE 1991, REP. N. 7191, TRA IL MAGISTRATO ALLE ACQUE DI VENEZIA E IL CONSORZIO VENEZIA NUOVA

SCHEDA ALLEGATO C

	OPERE ALLE BOCCHE DI PORTO: A CORPO	**Importi lordi in euro**	A.1
N. WBS	**Bocca di Lido: completamento e prosecuzione opere civili**		
4	Treporti Completamento del porto rifugio	20.065.009,00	A.1.1
5	Treporti- Conca di navigazione 5° stralcio - Opere civile e porte - Completamento	7.980.627.82	A.1.2
6	Treporti - Spalla est - Completamento	7.688.833,62	A.1.3
10	Treporti - Barriera 12° stralcio - Completamente dei cassoni posti in opera	7.740.387,37	A.1.4
2	S. Nicolò - spalla nord - opere superficiali di completamento	1.527.738,22	A.1.5
5	S. Nicolò - Spalla nord: Completamente edifici tecnologici - 3^ fase; Sovrastrutture edificio di controllo, scogliera lato laguna e riempimento 3^ fase, sopraelevazione edificio di controllo e	43.940.819,76	A.1.6
7	S. Nicolò - spalla sud -sistemazione sovrastrutture cassoni, muri paraonde, edificio impianti, completamento cassone spalla	7.452.189,51	A.1.7
9	S. Nicolò - Barriera opere civile Completamento cassoni di soglia (Giunti Gina + collari + tamponi di testata + torrini); Prefabbricazione cassoni di spalla nord e di spalla sud; Inglisaggio sui cassoni di soglia degli elementi femmina del gruppo cerniera-connettere ; completamento cassoni di spalla (pins, telai, sacconi); Allestimento attrezzatura, varo e posa in opera cassoni; completamento dei cassoni di soglia e di spalle posti in opera 1^ fase; massi guardiani	119.534.869,37	A.1.8
	Totale parziale bocca di Lido	**215.930.474,67**	
N. WBS	**Bacca di Malamocco: prosecuzione della conca di navigazione per grandi navi e completamento delle opere civili della barriera; prosecuzione opere di spalla**		
2	Opere superficiali di completamento lato spalla sud	2.556.353,08	A.1.9
6	Conca di navigazione: Forte S. Pietro - protezione fondali ingresso conca	3.127.189,40	A.1.10
9	Conca di navigazione 8° e 10° stralcio - Protezione fondale della conca di navigazione e impianti tecnologici e strutture di approccio delle conca - 2^ fase	21.694.006,40	A.1.11
11	Spalla sud: edificio di controllo e muro paraonde	6.922.825,16	A.1.12
13	Barriera: Completamento cassoni di soglia (Giunti GINA + collari + tamponi di testata + torrini): Strato di ripartizione; Prefabbricazione dei cassoni di spalla sud e di spalla nord; inghisaggio elementi femmina sui cassoni di soglia; completamento cassoni di spalla- 1^ fase (PINS, sacconi, telai...), allestimento attrezzature di varo e posa in opera dei cassoni, completamento dei cassoni posti in opera; completamento dei massi guardiani	144.812.581,98	A.1.13
	Opere di inserimento architettonico: conca di navigazione e spalla sud - 1 ^ FASE	6.162.767,22	A.1.14
	Totale parziale bocca di Malamocco	**185.275.723,24**	
N. WBS	**Bocca di Chioggia: prosecuzione opere civili**		
5	Porto rifugio lato mare; Allagamento, apertura della tara e dragaggio del canale – 1^ e 2^ fase	8.089.215,08	A.1.15
11	Spalla sud - Prosecuzione costruzione edifici impianti 1^ e 2^ fase	24.607.850,95	A.1.16
15	Preparazione del recesso: Scavo all' interno della trincea	4.545.732,00	A.1.17
16	Preparazione del recesso; stati di fondazione	10.388.023,93	A.1.18
17	Completamento cassoni di soglia - 1^ fase (giunti GINA + collari + tamponi di testata + torrini); Costruzione cassone spalla sud; Inghisaggio elementi femmina sui cassoni; allestimento e varo e posa cassoni	89.286.237,56	A.1.19
	Totale parziale bocca di Chioggia	**136.917.058,59**	

N. WBS	Opere elettromeccaniche, impianti ed attività comuni alle tre bocche di porto:		
	Paratoie e connettori		A.1.20
11	Lido Treporti- Paratoie e Connettori - elemento maschio - 3^ fisse e Installazione paratoie e completamenti	9.154.704,72	
10	Lido S. Nicolo - Paratoie e connettori: completamento fornitura elementi femmina, elementi maschio, gruppi di aggancio) e tensionatori, paratoie	101.707.535,82	
14	Malamocco – Paratoie e connettori: completamento fornitura elementi femmina, elementi maschio; gruppi di aggancio e tensionatori, paratoie	105.506.892,98	
18	Chioggia - Fornitura connettori elementi femmina e gruppi di aggancio e tensionatori	32.254.659,78	
	Impianti:		A.1.21
11	Lido – Treporti: Completamento installazione impianti e macchine; completamento connessione con Arsenale (teleguidata)	11.782.820,23	
11	Lido S. Nicolò - Completamento Impianti meccanici nei cassoni di soglia e di spalla della barriera di S. Nicolò; prosecuzione fornitura e installazione impianti e macchine principali	55.005.497,97	
15	Malamocco: - Completamento Impianti meccanici nei cassoni di soglia e di spalla; Completamento forniture Impianti e macchine principali	44.345.542,34	
19	Chioggia - Impianti meccanici all'interno di 2 cassoni; Impianti- prosecuzione forniture	16.431.728,73	
11. 15.	S. Nicolò, Malamocco e Chioggia: Forniture componenti impianti meccanici ed elettrici e fornitura macchine principali 1^ fase	7.595.170,81	
15,19	Fornitura macchine principali per Malamocco e Chioggia 1^ fase	5.086.929,51	
11, 15,19	Anello di interconnessione - fornitura cavi e realizzazione	30.014.478,25	
	Totale parziale opere elettromeccaniche, impianti ed attività comuni alle tre bocche di porto:	**418.885.961,14**	
	Subtotale Opere alle bocche di porto - a corpo	**957.009.217,64**	
	ATTIVITA' COLLEGATE A OPERE ALLE BOCCHE		**A.2**
	B.6.72B/VIII -Monitoraggio sugli effetti prodotti dalla costruzione dalle opere alle bocche	3.100.000,00	A.2.1
	Servizio di sicurezza attività marittime (2013-2014)	1.675.000,00	A.2.2
	Subtotale Attività collegate a opere alle bocche - a corpo	4.775.000,00	
	TOTALE OPERE ALLE BOCCHE DIPORTO E ATTIVITA' COLLEGATE - A CORPO	**961.784.217,64**	
	ATTIVITA' A MISURA		
	Studi e Indagini		**B.1**
	B.7.20 - 2^, 3^ e fasi successive - Piano Operativo di avviamento alla gestione	11.062.403,02	
	B.7.21 - Analisi di affidabilità della sala operativa	752.823,76	
	B.6.67/VII e VIII - Modello matematico simulazione navigazione- 7^ e 8^ fase	2.605.777,20	
	B.6.98/VII e VIII- Sistema di monitoraggio della navigazione SIMNAV - 7^ e 8^ fase	2.124_505,48	
	C.1.6/VII Fase gestione opere mobili conduzione prototipo gestione nel 2013	2.700.000,00	
	Anello di interconnesione per le tre bocche (indagini preliminari)	1.382.550,44	
	Totale parziale Studi e Indagini	**20.628.059,90**	
	Infrastrutturazione dell'area nord dell'Arsenale di Venezia:		**B.2**
	Nuova officina meccanica e magazzino interrato e realizzazione doppia linea manutenzione opere civili 1^ fase	20.870.000,00	
	Tese della Novissina 107 – 112 - 2^ fase - tese 110 e 111	4.300.000,00	
	Tese delle Novissina 98 – 100 - 2^ fase - tesa 99	4.500.000,00	
	Banchina Novissima; completamento marginamento dorsale impianti lungo banchina: opera di presa ovest	10.330.030,00	
	Totale parziale Infrastrutturazione dell'area nord dell'Arsenale di Venezia:	**40.000.000,00**	

	Servizio Informativo		B.3
	Gestione laboratori MAV anno 2013 (compreso trasferimento laboratorio Venezia)	3 700.000,00	
	Aggiornamento banche dati lagunari e cartografie tematiche anno 2013	1.000.000,00	
	Totale parziale Servizio Informativo	**4.700.000,00**	
	Interventi morfologici strettamente connessi e di riqualificazione ambientale in ottemperanza alle prescrizioni della Commissione Europea		B.4
	Completamento Valle Zappa 2° Stralcio	4.200.000,00	
	Ripristino morfologico e ambientale area canale Bastia 3° stralcio	4.800.000,00	
	Riqualificazione idrodinamica canali Cenesa Boer Siletto 2^ fase	13.661.799,95	
	Ripristino morfologico e ambientale Area Marani - 2° stralcio	6.400.000,00	
	Interventi di riqualificazione area retro - Romea -Val di Brenta	11.577.025,57	
	Protezione e valorizzazione ambientale dei litorali	7.000.000,00	
	Totale parziale interventi morfologici e di riqualificazione ambientale	47.638.825,52	
	Somme a disposizione (progettazione, art.18, gestione/manutenzione opere collaudate, imprevisti, rimborsi)	19.998.896,94	
	TOTALE ATTIVITA' A MISURA	**132.965.782,36**	
	TOTALE GENERALE	**1.094.750.000,00**	

14A02584

DELIBERA 17 dicembre 2013.

Fondo per lo sviluppo e la coesione 2007-2013 - Proroga del termine per l'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti relative agli interventi finanziati con le delibere nn. 62/2011, 78/2011, 7/2012, 8/2012, 60/2012 e 87/2012. (Delibera n. 94/2013).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visti gli articoli 60 e 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003) e successive modificazioni, con i quali vengono istituiti, presso il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle attività produttive, i Fondi per le aree sottoutilizzate, coincidenti con l'ambito territoriale delle aree depresse di cui alla legge 30 giugno 1998, n. 208 e al Fondo istituito dall'art. 19, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96;

Visto l'art. 1, comma 2, della legge 17 luglio 2006, n. 233, di conversione del decreto-legge 8 maggio 2006, n. 181, che trasferisce al Ministero dello sviluppo economico le funzioni di cui all'art. 24, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ivi inclusa la gestione del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) di cui al citato art. 61;

Vista la legge 6 agosto 2008, n. 133, che ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria;

Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, recante la delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'art. 119 della Costituzione e, in particolare, l'art. 16 che, in relazione agli interventi di cui all'art. 119 della Costituzione, diretti a promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, a rimuovere gli squilibri economici e sociali e a favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, ne prevede l'attuazione attraverso interventi speciali organizzati in piani organici finanziati con risorse pluriennali;

Visto l'art. 7, commi 26 e 27, della legge 30 luglio 2010, n. 122, che ha attribuito al Presidente del Consiglio dei ministri la gestione del FAS, prevedendo che lo stesso Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro delegato si

avvalgano, nella gestione del citato Fondo, del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica del Ministero dello sviluppo economico;

Visto il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, recante disposizioni in materia di risorse aggiuntive e interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali, in attuazione dell'art. 16 della richiamata legge delega n. 42/2009 e in particolare l'art. 4 del medesimo decreto legislativo, il quale dispone che il FAS di cui all'art. 61 della legge n. 289/2002 assuma la denominazione di Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) e sia finalizzato a dare unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale, che sono rivolti al riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del Paese;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 maggio 2013, con il quale è stata conferita la delega al Ministro per la coesione territoriale ad esercitare le funzioni di cui al richiamato art. 7 della legge n. 122/2010 relative, tra l'altro, alla gestione del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC);

Vista la delibera di questo Comitato 22 dicembre 2006, n. 174 (*G.U.* n. 95/2007), con la quale è stato approvato il QSN 2007-2013 e la successiva delibera 21 dicembre 2007, n. 166 (*G.U.* n. 123/2008) relativa all'attuazione del QSN e alla programmazione del FSC per il periodo 2007-2013;

Viste le proprie delibere 3 agosto 2011, n. 62 (*G.U.* n. 304/2011), 30 settembre 2011, n. 78 (*G.U.* n. 17/2012) e 20 gennaio 2012, n. 7 (*G.U.* n. 95/2012), con le quali sono state disposte assegnazioni di risorse del FSC 2007-2013, per interventi di rilevanza strategica, rispettivamente nei settori delle infrastrutture e dell'innovazione, ricerca e competitività;

Viste inoltre le proprie delibere 20 gennaio 2012, n. 8 (*G.U.* n. 121/2012) e 30 aprile 2012, n. 60 (*G.U.* n. 160/2012) recanti assegnazione di risorse FSC 2007-2013 a favore di interventi di rilevanza strategica regionale nel Mezzogiorno concernenti rispettivamente il contrasto del rischio idrogeologico e i settori ambientali della depurazione delle acque e delle bonifiche di discariche, delibere che prevedono la data del 30 giugno 2013 quale termine per l'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti (OGV);

Vista la propria delibera 3 agosto 2012, n. 87 (*G.U.* n. 256/2012), recante la programmazione regionale delle residue risorse del FSC 2007-2013 a favore del settore ambientale per la manutenzione straordinaria del territorio, che al punto 4 stabilisce la data del 31 dicembre 2013 quale termine per l'assunzione delle OGV da parte delle Amministrazioni destinatarie delle assegnazioni;

Vista la successiva delibera 8 marzo 2013, n. 14 (*G.U.* n. 140/2013), che al punto 2 dispone, tra l'altro, la proroga al 31 dicembre 2013 del termine per l'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti previsto dalle citate delibere n. 8/2012 e n. 60/2012 in materia ambientale, estendendo tale termine anche alle OGV assunte sulla base delle delibere numeri 62 e 78/2011 e n. 7/2012 sopra richiamate e uniformandolo in tal modo al termine già previsto dalla delibera n. 87/2012 (manutenzione straordinaria del territorio);

Visto il documento consegnato nel corso della seduta della Conferenza Stato-Regioni del 26 settembre 2013 dalle Regioni del Mezzogiorno interessate dalle assegnazioni di cui alle citate delibere - trasmesso al Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica dalla Segreteria della Conferenza Stato-Regioni con la nota n. 4332 del 7 ottobre 2013 - nel quale viene richiesto al Governo di prorogare il termine del 31 dicembre 2013 fissato dalla delibera n. 14/2013 per l'assunzione di OGV relative agli interventi finanziati con le delibere di questo Comitato a valere sulle disponibilità del FSC;

Vista la nota del Capo di Gabinetto, d'ordine del Ministro per la coesione territoriale, n. 1391-P del 12 dicembre 2013 e l'allegata nota informativa predisposta dal Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica con la quale - con riferimento agli interventi previsti dalle delibere numeri 62 e 78/2011, numeri 7, 60 e 87/2012 - viene proposta la proroga al 30 giugno 2014 del termine per l'assunzione di obbligazioni giuridicamente vincolanti già stabilito al 31 dicembre 2013, mentre, limitatamente agli interventi finalizzati al contrasto del rischio idrogeologico di cui alla delibera n. 8/2012, viene proposta la proroga del termine al 31 dicembre 2014, in linea con l'apposita proposta di carattere legislativo attualmente all'attenzione del Parlamento nell'ambito del disegno di legge di stabilità per il 2014;

Considerato che nella predetta nota informativa vengono segnalate le difficoltà delle Regioni interessate dalle citate delibere nell'assunzione delle relative OGV nei termini previsti e viene inoltre proposto - con riferimento agli interventi per i quali le Regioni prevedano l'impossibilità di rispettare le relative scadenze di impegno e dei quali, in ogni caso, le stesse confermino la rilevanza strategica - che le medesime Regioni certifichino, entro 90 giorni dalla data della deliberazione, le date previste per l'assunzione delle relative OGV;

Considerato altresì che la proposta prevede che le Regioni, a corredo della predetta certificazione, espongano per ciascun intervento - con inclusione degli interventi per i quali le relative OGV non potranno intervenire prima del 30 giugno 2014 - il relativo piano finanziario e il profilo di spesa articolato per anno, al fine di consentire a questo Comitato, in relazione alla manifestata strategicità degli interventi, di assumere eventuali provvedimenti di salvaguardia;

Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del vigente regolamento di questo Comitato (art. 3 della delibera 30 aprile 2012, n. 62);

Vista la odierna nota n. 5156-P, predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta a base della presente seduta del Comitato;

Su proposta del Ministro per la coesione territoriale;

Delibera:

1. *Proroga del termine per l'assunzione di obbligazioni giuridicamente vincolanti (OGV)*

È disposta la proroga al 30 giugno 2014 del termine per l'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti - già stabilito al 31 dicembre 2013 dalla delibera di questo Comitato n. 14/2013 - con riferimento agli interventi finanziati con le delibere n. 62/2011, n. 78/2011, n. 7/2012 e n. 60/2012 richiamate in premessa.

La medesima proroga al 30 giugno 2014 viene disposta con riferimento al termine fissato al 31 dicembre 2013 dalla delibera di questo Comitato n. 87/2012, concernente il finanziamento degli interventi a carattere ambientale per la manutenzione straordinaria del territorio.

Limitatamente agli interventi finalizzati al contrasto del rischio idrogeologico di cui alla delibera di questo Comitato n. 8/2012, il termine del 31 dicembre 2013 stabilito dalla delibera n. 14/2013 è prorogato al 31 dicembre 2014, in linea con l'apposita proposta di carattere legislativo attualmente all'attenzione del Parlamento nell'ambito del disegno di legge di stabilità per l'anno 2014.

2. *Disposizioni attuative*

Con riferimento agli interventi per i quali le Regioni prevedano l'impossibilità di rispettare le relative scadenze di impegno e ne confermino in ogni caso la rilevanza strategica, le medesime Regioni dovranno certificare, entro 90 giorni dall'adozione della presente delibera, le date previste per l'assunzione delle relative obbligazioni giuridicamente vincolanti, esponendo per ciascun intervento - a corredo della predetta certificazione e con inclusione degli interventi per i quali le relative OGV non potranno intervenire prima del 30 giugno 2014 - il relativo piano finanziario e il profilo di spesa articolato per anno, al fine di consentire a questo Comitato di assumere eventuali provvedimenti di salvaguardia in relazione alla manifestata strategicità degli interventi.

Roma, 17 dicembre 2013

Il Presidente: LETTA

Il segretario delegato: GIRLANDA

Registrato alla Corte dei conti il 19 marzo 2014
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, registrazione Economia e finanze foglio n. 805

14A02585

CIRCOLARI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

CIRCOLARE 14 febbraio 2014, n. **1/2014**.

Ambito soggettivo ed oggettivo di applicazione delle regole di trasparenza di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190 e al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33: in particolare, agli enti economici e le società controllate e partecipate.

Alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165

Alle società controllate e partecipate dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165

Agli enti pubblici economici e agli altri enti di diritto privato in controllo pubblico

Alle autorità amministrative indipendenti

1. Premessa.

1.a. La trasparenza come valore aggiunto.

La trasparenza può costituire per molte realtà aziendali motivo di eccellenza e di competitività. Un accesso completo alle informazioni più rilevanti che investono gli aspetti organizzativi e gestionali di una società, o più in generale di un soggetto operante sul libero mercato o in mercati ad accesso limitato, consente di disporre di informazioni aggiornate e complete sullo stato di salute del singolo operatore economico nell'ambito di un determinato settore o area di attività.

La trasparenza, intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività dei soggetti, pubblici e privati, operanti sul mercato, consente a chiunque sia portatore di un interesse rilevante, di tipo anche economico, una migliore valutazione degli investimenti e degli indici di rischio che una determinata operazione economica può avere in un dato momento storico o mercato di riferimento.

1.b. Finalità della circolare.

La presente circolare — che fa seguito alla circolare n. 2/2013, del 19 luglio 2013, recante primi indirizzi applicativi in tema di «attuazione della trasparenza» — si pone l'obiettivo di offrire alle amministrazioni ed agli enti un indirizzo interpretativo uniforme circa gli ambiti di applicazione della disciplina prevista in materia di trasparenza e di obblighi di pubblicazione di dati, che tenga conto delle diverse possibili situazioni di fatto alle quali si applica la normativa di riferimento, anche in relazione alle previsioni generali del «Piano nazionale anticorruzione». (1)

Le finalità della presente circolare consistono nel chiarire e delineare l'ambito soggettivo e oggettivo di applicazione delle regole di trasparenza e degli obblighi di

(1) Approvato in data 11 settembre 2013 dalla C.I.V.I.T. (Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche), oggi Autorità nazionale anticorruzione (A.N.AC.), su proposta di questo Ministro.

pubblicazione di dati contenuti nella legge 6 novembre 2012, n. 190 (c.d. legge anticorruzione) e nel decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, con particolare riferimento agli enti e ai soggetti di diritto privato controllati, partecipati, finanziati e vigilati da pubbliche amministrazioni.

In questa sede si fornirà, pertanto, l'interpretazione necessaria a chiarire la portata delle norme, in relazione alla natura sostanziale dell'attività svolta, alla sottoposizione al controllo pubblico e all'uso di risorse finanziarie pubbliche, tenendo conto delle disposizioni in vigore e sulla base di un'interpretazione sistematica e orientata secondo i principi comunitari.

Anticipando sinteticamente le conclusioni alle quali si giungerà nel corpo della presente circolare, si ritiene di poter individuare una categoria generale di enti di diritto privato ai quali devono applicarsi le regole di trasparenza, consistente negli «enti di diritto privato che svolgono attività di pubblico interesse». Compongono tale categoria:

a) gli enti che svolgono attività di pubblico interesse in virtù di un rapporto di controllo (come meglio *infra* chiarito), che determina l'applicazione totale delle regole di trasparenza;

b) gli enti che svolgono attività di pubblico interesse in virtù di un rapporto di partecipazione minoritaria, per i quali le regole di trasparenza si dovranno applicare limitatamente alle attività di pubblico interesse svolte.

Occorre preliminarmente ricordare che il Governo ha adottato il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante il «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e delusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni», in attuazione della delega contenuta nell'art. 1, comma 35, della legge n. 190 del 2012.

In coerenza con i principi contenuti nella delega, il decreto legislativo n. 33 del 2013 ha provveduto alla ridefinizione in un unico contesto normativo degli obblighi di trasparenza, mediante l'introduzione, per un verso, di alcune «modifiche alla legislazione vigente» (art. 52) e per altro verso mediante l'«abrogazione espressa» di alcune norme primarie (art. 53).

L'intervenuta sistematizzazione degli obblighi di pubblicazione, in un'ottica di «riordino» dell'intera disciplina normativa in tema di trasparenza, trova compiutezza nelle prescrizioni contenute nel Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, che si vanno così a sostituire — al fine di semplificare gli adempimenti — alla pluralità di obblighi di pubblicazione *pro tempore* vigenti.

La presente circolare si rivolge, come detto alle pubbliche amministrazioni e a tutti i soggetti comunque tenuti, per le ragioni che verranno in prosieguo esposte, al rispetto degli obblighi di trasparenza e mira a fornire indicazioni interpretative e di indirizzo coerenti con il sistema normativo, in risposta alle numerose richieste provenienti dalle amministrazioni ed al fine di assicurare l'uniforme applicazione delle disposizioni in tema di trasparenza.

2. I soggetti tenuti agli obblighi di trasparenza previsti dalla legge delega e dal decreto legislativo n. 33 del 2013.

L'art. 1, comma 34, della legge delega n. 190 del 2012 stabilisce che «Le disposizioni dei commi da 15 a 33 si applicano alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, agli enti pubblici nazionali, nonché alle società partecipate dalle amministrazioni pubbliche e dalle loro controllate, ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea».

In sede di riordino e nell'ambito del disegno di delega, l'art. 11 del decreto legislativo n. 33 del 2013 individua tra i destinatari:

le pubbliche amministrazioni, di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001;

le società partecipate dalle pubbliche amministrazioni e le società da esse controllate, ai sensi dell'art. 2359 cod. civ. «limitatamente alle attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea» per quanto riguarda le disposizioni dei commi da 15 a 33;

le autorità indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione, che tuttavia dovranno provvedere «secondo le disposizioni dei rispettivi ordinamenti», nel rispetto del loro status indipendente.

L'art. 11 si riferisce esplicitamente, dunque, per quanto riguarda l'individuazione dei soggetti di diritto privato destinatari degli obblighi integrali di trasparenza, alle sole «società partecipate» e alle «società da esse controllate, ai sensi dell'art. 2359 cod civ.». Esso contiene, in definitiva, una nozione sicuramente più ristretta di quella di «enti di diritto privato in controllo pubblico», contenuta nel successivo art. 22 e nell'art. l del decreto legislativo n. 39/2013 (in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi).

L'art. 22 del decreto legislativo n. 33 del 2013, recante «Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati, e agli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonché alle partecipazioni in società di diritto privato», include nel novero degli «enti di diritto privato in controllo pubblico»:

gli enti pubblici istituiti, vigilati e finanziati da una pubblica amministrazione;

le società partecipate;

gli enti di diritto privato, comunque denominati, sottoposti al controllo dell'amministrazione;

ponendo a loro carico una serie di obblighi di pubblicità (come meglio si chiarirà *infra*), volti a rendere conoscibili, mediante la pubblicazione sul sito dell'amministrazione interessata, tutte le scelte organizzative da essa compiute relativamente alla cura degli interessi pubblici che le sono assegnati dalla legge.

Nei confronti delle società, cosiddette di secondo livello, indirettamente controllate dalle pubbliche amministrazioni per il tramite di società direttamente controllate, l'art. 22 del decreto legislativo n. 33/2013 pone invece a carico di quest'ultime l'obbligo di «promuovere» l'applicazione dei «principi» di trasparenza.

La Tabella 1, allegata al decreto legislativo n. 33 del 2013, riprende la definizione contenuta nell'art. 22 e in-

dividua tra gli «Enti controllati», soggetti agli obblighi di trasparenza:

a) gli enti pubblici vigilati;

b) le società partecipate;

c) gli enti di diritto privato controllati.

3. Questioni interpretative relative all'individuazione dell'ambito soggettivo.

Una delle prime questioni interpretative che necessita di un intervento chiarificatore riguarda l'individuazione di alcune tipologie di società esentate dal rispetto dagli obblighi di trasparenza.

Al fine di assicurare un'interpretazione sistematicamente coerente tra le disposizioni della legge anticorruzione n. 190 del 2012 e quelle dei decreti legislativi conseguenti, n. 33 e n. 39 del 2013, è bene chiarire che le società partecipate da amministrazioni pubbliche che emettono strumenti finanziari, quotati in mercati regolamentati, pur non espressamente richiamate dal decreto legislativo n. 33 del 2013, non possono ritenersi soggette agli obblighi di trasparenza indicati dal decreto legislativo n. 33 del 2013, per evidenti ragioni di pubblico interesse e di coordinamento con le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 39 del 2013 (nel quale sono espressamente indicate), al pari delle società partecipate quotate in mercati regolamentati e delle loro controllate (invece indicate dall'art. 22, comma 6, del decreto legislativo n. 33 del 2013).

Prima di passare all'individuazione dei soggetti comunque, tenuti al rispetto degli obblighi di trasparenza, è bene precisare che l'attuazione della disciplina in tema di trasparenza interessa tutte le pubbliche amministrazioni in un'accezione che va necessariamente declinata al plurale, includendovi tutti i soggetti che perseguono finalità di interesse generale con l'utilizzo di risorse pubbliche.

Appare infatti evidente la volontà del legislatore di includere nell'ambito soggettivo delle pubbliche amministrazioni tutti quei soggetti che, indipendentemente dalla loro normale veste giuridica, perseguono finalità di interesse pubblico, in virtù di un affidamento diretto o di un rapporto autorizzatorio o concessorio (e che, proprio in ragione di tale rapporto privilegiato con la pubblica amministrazione, possono vantare una posizione differenziata rispetto agli altri operatori di mercato) e che gestiscono o dispongono di risorse pubbliche.

Il cosiddetto pacchetto anticorruzione, in cui rientrano anche le disposizioni sugli obblighi di trasparenza, ha tra i suoi principali obiettivi quello di evitare che possano esservi aree di opacità sui flussi e sulle destinazioni delle risorse pubbliche.

Ai fini di una corretta applicazione delle nuove di disposizioni di legge, in linea con la generale impostazione della legislazione anticorruzione, è da ritenere che tra i soggetti privati al rispetto degli obblighi di trasparenza vadano inclusi gli enti pubblici economici e tutti gli altri soggetti privati, che, al di là della loro veste giuridica, svolgano «attività di pubblico interesse».

Per definire meglio la nozione di «attività di pubblico interesse» può farsi riferimento anche alla definizione di «enti di diritto privato in controllo pubblico» pressoché coeva e rispondente alle stesse finalità, contenuta nel decreto legislativo n. 39 del 2013, che fa riferimento a «le società e gli altri enti di diritto privato, comunque denominati, che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici, sottoposti a controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c. da parte di amministrazioni pubbliche, oppure gli enti nei quali siano riconosciuti alle pubbliche amministrazioni, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi» (art. 1, comma 2, lett. *c)*.

Questa definizione contiene una serie di indicatori di sostanziale pubblicità delle attività svolte dagli enti, anche se la forma giuridica di tali enti è di diritto privato. Così come le norme sulla inconferibilità e incompatibilità sono volte a superare l'elemento formale della natura giuridica dell'ente a favore della natura sostanziale delle attività svolte, lo stesso vale per la trasparenza: se gli enti di diritto privato svolgono attività del tipo esemplificato, corrispondenti alle attività di pubblico interesse, ad esse (e per quella parte dell'organizzazione che le coinvolge) si devono applicare le regole sulla trasparenza.

A supporto di tale interpretazione vi è il dato normativo sistematico, che permette di integrare l'elenco contenuto nell'art. 11 del decreto legislativo n. 33 del 2013 con il riferimento ad altre definizioni normative:

l'art. 1, comma 34, della legge n. 190 del 2012, nell'elencare i soggetti ai quali si applicano le regole generali di trasparenza («la trasparenza dell'attività amministrativa, che costituisce livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili») fissate nei precedenti commi da 15 a 33, ricomprende oltre alle amministrazioni pubbliche elencate nel decreto legislativo 165/2001 (in particolare, all'art. 1, comma 2) ed alle società partecipate e le loro controllate (limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea) anche l'ulteriore e generale categoria degli «enti pubblici nazionali», definizione che non si ritrova nella norma delegata dell'art. 11 del decreto legislativo 33/2013. (2)

l'art. 1, comma 2, lett. *e)* del decreto legislativo n. 39 del 2013 contiene, come detto, una definizione di «enti di diritto privato in controllo pubblico» più completa di quella contenuta nell'art. 11 del decreto legislativo n. 33 del 2013, perché ricomprende le società partecipate (in controllo pubblico) e nello stesso tempo adotta un criterio sostanziale e di contenuto, allorché indica le attività di cura di interessi pubblici;

---

(2) Nello stesso senso l'interpretazione della norma compiuta dalla C.I.V.I.T. - A.N.AC. nella delibera n. 50/2013 del 4 luglio 2013, recante «Linee guida per l'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2014 - 2016» (adottate a norma dell'art. 13, comma 6, lett. e) del decreto legislativo n. 150/2009), secondo cui: «Le disposizioni del decreto (decreto legislativo 33/2013; n.d.r.) vanno poi coordinate con quanto previsto dall'art. 1, comma 34, della legge 190/2012 secondo cui anche gli enti pubblici nazionali, da intendersi come enti pubblici economici, sono tenuti all'applicazione dei cc. da 15 a 33 dell'art. 1 della medesima legge, che riguardano, in gran parte, obblighi di trasparenza». Anche secondo l'Autorità Nazionale Anticorruzione, pertanto, le norme sulla trasparenza devono essere applicate agli enti pubblici economici.

l'art. 22, comma 1, lett. *c)* del decreto legislativo 33 del 2013 contiene infine una definizione di «enti di diritto privato in controllo pubblico», secondo la quale sono tali gli enti di diritto privato sottoposti a controllo da parte di amministrazioni pubbliche, oppure gli enti costituiti o vigilali da pubbliche amministrazioni nei quali siano a queste riconosciuti, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi.

In sede di interpretazione dell'art. 11 deve, allora, essere individuata una più precisa nozione di «controllo» (delle amministrazioni sugli enti privati e delle società sulle loro controllate).

A questo fine una lettura integrata delle disposizioni dell'art. 11 e dell'art. 22 del decreto legislativo n. 33 del 2013 può condurre a considerare come «controllati»:

a) in primo luogo, gli enti di diritto privato e non le sole società partecipate, in tal modo estendendo, coerentemente con le finalità indicate dalla legge, l'ambito di applicazione degli obblighi di pubblicità anche a soggetti di diritto privato non aventi la forma della società (quali, ad esempio, fondazioni e associazioni);

b) in secondo luogo, gli enti che siano, da un lato, sottoposti al controllo azionario, di cui all'art. 2359 c.c. (3) e, dall'altro, siano «costituiti o vigilati da pubbliche amministrazioni nei quali siano riconosciuti, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi», secondo la definizione dell'art. 22.

È necessario individuare una nozione chiara di controllo, perché ciò consente un'applicazione generale agli enti controllati della disciplina in materia di trasparenza e di pubblicazione dei dati: di conseguenza, quando si è in presenza di un ente di diritto privato in controllo pubblico, le norme sulla trasparenza vanno applicate all'intera organizzazione (e all'attività) dell'ente considerato, salvo che si dimostri che il controllo non sia finalizzato allo svolgimento di «attività di pubblico interesse», ma di mere attività economiche o commerciali di rilievo esclusivamente privatistico.

Quando si è, invece, in presenza di una mera partecipazione minoritaria, le disposizioni sulla trasparenza non si applicheranno all'intera organizzazione degli enti ma solo a quella parte dell'organizzazione (e dell'attività) che consiste in «attività di pubblico interesse», così come precisato sopra (con l'applicazione della definizione del decreto legislativo n. 39 del 2013).

(3) La norma del codice civile prevede che sono considerate società controllate: 1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria; 2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria; 3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa (comma 1). Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta: non si computano i voti spettanti per conto di terzi (comma 2). Sono considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in mercati regolamentati (comma 3).

Sintetizzando, grazie ad una lettura coordinata e sistematica delle disposizioni normative richiamate e in un'ottica di «riordino» della disciplina (che informa il decreto legislativo n. 33 del 2013), è da ritenere che tra gli enti privati in controllo pubblico rientrino le «società controllate ai sensi dell'art. 2359 c.c.», che devono essere sottoposte all'integrale applicazione delle regole di trasparenza, mentre alle società partecipate (con partecipazione minoritaria o comunque diversa da quella descritta dall'art. 2359 c.c.), le regole di trasparenza si dovranno applicare «limitatamente», e con le conseguenze che ne derivano, alla «loro attività di pubblico interesse».

Questa interpretazione si rivela del tutto aderente e conforme all'orientamento interpretativo, ormai ampiamente consolidato, della giurisprudenza amministrativa interna e, soprattutto, di quella comunitaria, secondo la quale nel novero dei soggetti pubblici, comunque tenuti al rispetto degli obblighi di trasparenza, va ricompreso «l'ente o il soggetto, il quale, indipendentemente dalla sua forma giuridica, sia stato incaricato, con atto della pubblica autorità, di prestare, sotto il controllo o la vigilanza di quest'ultima, un servizio o un'attività di interesse pubblico e che disponga a questo scopo di poteri più ampi di quelli risultanti dalle disposizioni che si applicano nei rapporti tra privati». (4)

Nei casi in cui il controllo venga esercitato da parte di più amministrazioni, la disciplina deve essere interpretata nel senso che si ha comunque controllo pubblico quando il controllo e i poteri di nomina relativi allo stesso ente di diritto privato sono attribuiti anche a più di una pubblica amministrazione.

A prescindere dalla forma giuridica e dall'assetto organizzativo, pertanto, è da ritenere che tra i soggetti tenuti al rispetto degli obblighi di trasparenza siano da ricomprendere anche le fondazioni e le associazioni private in controllo pubblico, nonché gli enti pubblici economici, destinati a svolgere la propria attività sul mercato o nell'erogazione di servizi pubblici secondo regole e con strumenti di diritto privato (sia per quanto riguarda la loro organizzazione pubblicistica, con riferimento agli obblighi posti a carico degli organi di indirizzo e dei titolari di uffici e incarichi amministrativi, sia per quanto concerne lo svolgimento della loro attività, ogniqualvolta essa possa rientrare nella nozione di "attività di pubblico interesse").

Poiché l'Intesa raggiunta in sede di Conferenza unificata il 24 luglio 2013 (ai sensi dell'art. 1, comma 61, della legge n. 190 del 2012) ha espressamente qualificato le disposizioni del decreto n. 33 in materia di trasparenza come «immediatamente precettive», la presente circolare, nell'individuare i soggetti di diritto privato tenuti al rispetto della disciplina vigente in materia di trasparenza, consente la diretta applicazione di tale disciplina anche agli enti di diritto privato in controllo delle pubbliche amministrazioni regionali e locali, salvo che da parte del sistema delle autonomie locali non si ritenga utile individuare, in sede di intesa, ulteriori criteri interpretativi.

(4) Questo consolidato principio di diritto è stato di recente ribadito dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea nella sentenza 12 dicembre 2013 resa nella causa C-361/12 (Ric. Carratù c. Poste Italiane S.p.a.).

Conclusivamente, al fine di fornire un'interpretazione coerente, che riporti ad unità le distinzioni rinvenibili nei diversi testi normativi. può essere utile, ai fini dell'individuazione dei soggetti tenuti al rispetto degli obblighi di trasparenza, assumere come minimo comune denominatore la nozione di «soggetto di diritto privato che svolge attività di pubblico interesse», ricomprendendovi in essa qualunque soggetto, che, in virtù di un rapporto di controllo (come sopra definito) o di una partecipazione pubblica, si trovi a svolgere — e nei limiti di essa — una qualche «attività di pubblico interesse». Nel primo caso (controllo) si avrà applicazione totale delle regole di trasparenza; nel secondo (partecipazione minoritaria), l'applicazione delle regole di trasparenza sarà limitata alle sole attività di pubblico interesse.

Una recente e autorevole applicazione giurisprudenziale di tali principi si può desumere dalla Determinazione n. 7/2014 del 12 febbraio 2014 della Corte dei Conti, «Determinazione e relazione della Sezione del controllo sugli enti sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della RAI-Radiotelevisione Italiana S.p.A. per gli esercizi 2011 e 2012», che presuppone la più ampia applicazione possibile delle norme in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza agli enti pubblici economici e agli enti di diritto privato in controllo pubblico.

La Corte afferma la completa applicabilità della normativa anticorruzione alla RAI e in particolare sostiene che «gli enti pubblici economici e gli enti di diritto privato in controllo pubblico, tra i quali va annoverata la Rai e le società del gruppo, di livello nazionale o regionale/locale sono tenuti ad introdurre e ad implementare adeguate misure organizzative e gestionali»; (5)conclude affermando «l'esigenza di adeguamento del modello previsto dalla stessa normativa (decreto legislativo n. 231/01), alle previsioni contenute nella legge n. 190 del 2012 e al Piano Nazionale Anticorruzione, recentemente approvato». (6)

Nel corpo della stessa determinazione della Corte si fa ampio cenno agli obblighi di trasparenza: ad esempio, in materia di consulenze, si legge che «nel contesto della più ampia trasparenza, raccomanda alla concessionaria di dare piena applicazione ai principi contenuti nell'ordinamento in relazione alla pubblicazione sul proprio sito internet degli incarichi e delle consulenze affidate a professionisti e società». (7)La Corte segnala poi che il contratto di servizio per gli anni 2010-2012 «accentua, inoltre, la necessità di una effettiva trasparenza nella destinazione e utilizzazione dei finanziamenti percepiti attraverso il canone», (8) ricordando che le regole sulla trasparenza ivi previste "impongono la pubblicazione sul sito web della società, degli stipendi lordi percepiti dai dipendenti e collaboratori nonché delle informazioni sui costi della programmazione di servizio pubblico, anche tramite il mezzo televisivo e radiofonico, eventualmente con un rinvio allo stesso sito web nei titoli di coda"; (9)sottolinea infine come la contabilità separata sia uno strumento per la trasparenza nell'utilizzo del finanziamento pubblico.

(5) Pag. 123 della Determinazione.

(6) Pagg. 299-300.

(7) Pag. 141.

(8) Pag. 170.

(9) Pag. 171. Sul punto, cfr. anche par. 10 e nota 14 della presente Circolare.

4. Ambito oggettivo di applicazione: la differenziazione degli obblighi di trasparenza.

Gli obblighi di pubblicazione gravanti sull'ente di diritto privato che svolge attività di pubblico interesse, in linea con il concetto di trasparenza recepito dal decreto legislativo n. 33/2013, intesa come «accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche» (art. 1, comma 1), riguardano l'organizzazione e l'attività degli enti, per quest'ultima limitatamente a quella svolta nella cura di interessi pubblici e disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea, escludendosi dall'applicazione della disciplina sulla trasparenza l'attività di carattere esclusivamente privatistico.

L'attività di pubblico interesse è quella riferibile all'esercizio di funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche, di gestione di servizi pubblici o di concessione di beni pubblici.

5. L'obbligo di adottare il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità.

L'art. 10 del decreto legislativo n. 33 del 2013 pone a carico di ciascuna «amministrazione» l'obbligo di adottare un Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, da aggiornare annualmente.

Gli enti di diritto privato che svolgono attività di pubblico interesse predispongono un Programma per la trasparenza e l'integrità con le stesse finalità disciplinate dall'articolo 10 del decreto legislativo 33/2013. Il detto Programma definisce le misure, i modi e le iniziative volte all'attuazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, ivi comprese le misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi.

Le misure del Programma triennale sono collegate, sotto l'indirizzo del responsabile, con le misure e gli interventi previsti dal Piano di prevenzione della corruzione. A tal fine, il Programma costituisce di norma una sezione del Piano di prevenzione della corruzione, come già evidenziato nel Piano nazionale anticorruzione. (10)

6. Il responsabile per la trasparenza.

Secondo l'art. 43 del decreto legislativo n. 33/2013, il responsabile per la trasparenza, che si identifica di norma nel soggetto che svolge anche il ruolo di responsabile per la prevenzione della corruzione (comma 1), assicura l'adempimento da parte dell'ente degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, garantendo la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando all'organo di indirizzo politico. All'organismo di vigilanza, all'Autorità nazionale anticorruzione i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione. Il respon-

(10) V. Par. 3.1.1.

sabile provvede altresì all'aggiornamento del Programma per la trasparenza, all'interno del quale sono previste specifiche misure di monitoraggio sull'attuazione degli obblighi di trasparenza e ulteriori misure e iniziative di promozione della trasparenza in rapporto con il Piano anticorruzione. Il responsabile controlla e assicura la regolare attuazione dell'accesso civico.

Anche gli enti di diritto privato che svolgono attività di pubblico interesse, ai quali deve applicarsi la disciplina della trasparenza secondo l'interpretazione dell'art. 11 sopra ricordata, devono nominare il responsabile per la trasparenza.

Come si è detto, l'art. 43 prevede la tendenziale identità tra responsabile per la prevenzione della corruzione e responsabile per la trasparenza. D'altro canto, l'art. 1, comma 7, della legge n. 190/2012 stabilisce che il responsabile per la prevenzione della corruzione sia individuato dall'organo di indirizzo politico «di norma tra i dirigenti amministrativi di ruolo di prima fascia in servizio».

Applicando tali regole ad enti economici, anche *sub specie societatis*, si dovrà ritenere che l'organo di indirizzo dell'ente debba di regola attribuire il compito di responsabile della trasparenza ad un dirigente che occupa una posizione apicale nella propria organizzazione.

La scelta potrà essere diversa, così come si potrà decidere di distinguere soggettivamente i due responsabili: lo permette il tenore letterale delle disposizioni di legge, che stabiliscono che ciò avviene «di norma». In tali casi, si ritiene tuttavia necessaria una adeguata motivazione delle ragioni (organizzative, di opportunità, di efficienza) del provvedimento, che indichi il responsabile in modo diverso dal normale meccanismo di legge.

In caso di enti ai quali si applichi il dettato del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 («Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità») e che, quindi, adottino un modello di organizzazione e di gestione idoneo alla prevenzione di reati e che affidino ad un organismo di vigilanza (cosiddetto *OdV)* la verifica del modello, appare possibile che il modello organizzativo ex decreto legislativo n. 231/01 ed il Programma per la trasparenza e l'integrità siano contenuti in unico documento (nel quale potrebbero essere valutati anche i rischi di corruzione, inserendovi i contenuti del «Piano di prevenzione della corruzione» ex legge n. 190/2012"), (11)per ragioni di economicità e di razionale organizzazione.

7. Accesso civico.

La citata circolare n. 2/2013 ha chiarito la portata innovativa dell'istituto dell'accesso civico, la cui azionabilità deve essere assicurata anche dagli enti di diritto privato che svolgono attività di pubblico interesse, in relazione agli obblighi di trasparenza agli stessi applicabili.

Con lo strumento dell'accesso civico di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 33 del 2013 chiunque può vigilare, attraverso sito web istituzionale, non solo sul corretto adempimento formale degli obblighi di pubblicazione ma soprattutto sulle finalità e le modalità di utilizzo delle risorse pubbliche da parte delle pubbliche amministrazioni e degli altri enti destinatari delle norme.

Con l'accesso civico chiunque ha il potere di controllare la conformità dell'attività dell'amministrazione allo schema legale; determinando anche una maggiore responsabilizzazione di coloro che ricoprono ruoli strategici all'interno dell'amministrazione, soprattutto nelle aree più sensibili al rischio corruzione così come individuate dalla legge n. 190 del 2012.

Con l'introduzione dell'accesso civico, il legislatore ha inteso ampliare i confini tracciati dalla legge n. 241 del 1990 con diretto riferimento all'accesso ai documenti sotto un duplice profilo: delle informazioni che le amministrazioni devono rendere disponibili e dei requisiti richiesti al richiedente.

Pertanto, negli enti privati in controllo pubblico tenuti al rispetto del decreto n. 33/2013 e alla nomina di un proprio responsabile della trasparenza, quest'ultimo si pone come il naturale interlocutore del cittadino in sede di attuazione del diritto di accesso civico.

Il Capo II del decreto legislativo n. 33 del 2013 pone una ulteriore serie di «Obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni», che vanno necessariamente differenziati in relazione al soggetto al quale si riferiscono.

8. L'obbligo di pubblicazione dei dati relativi all'organizzazione dell'ente.

L'art. 13 impone la pubblicazione dei dati relativi all'organizzazione complessiva dell'ente:

organi di indirizzo politico, di gestione e di amministrazione, con indicazione delle competenze;

articolazione degli uffici (di struttura dirigenziale anche non generale), con indicazione del dirigente responsabile, delle competenze e delle risorse destinate al singolo ufficio;

illustrazione accessibile e comprensibile dei dati organizzativi, anche mediante illustrazione grafica dell'organigramma;

elenco dei numeri di telefono e delle caselle di posta elettronica degli uffici, nonché della P.E.C. dedicata cui il cittadino possa rivolgersi per i contatti istituzionali con l'ente.

La norma si applicherà integralmente alle amministrazioni pubbliche intese secondo l'accezione estesa in via di interpretazione sopra riportata e, quindi, anche agli enti di diritto privato che svolgono attività di pubblico interesse.

9. L'obbligo di pubblicazione dei dati relativi agli organi di indirizzo politico.

In forza dell'art. 11, per come interpretato nella presente circolare, risultano pienamente applicabili agli enti di diritto privato che svolgono attività di pubblico interesse le disposizioni di cui agli articoli 14 e 15. Tali disposizioni, infatti, assicurano la trasparenza relativamente all'organizzazione dell'ente nel suo complesso, che comprende con tutta evidenza anche i dati relativi ai componenti degli organi di indirizzo, ai dirigenti e ai collaboratori esterni.

In particolare, con riferimento all'art. 14, può estendersi in via interpretativa alla presente fattispecie la defini-

(11) In tal senso, v. Piano nazionale anticorruzione, Par. 3.1.1 e Allegato 1 al P.N.A., Par. B.2.

zione adottata dal decreto legislativo n. 39/2013 (art. 1, comma 2, lett. *f)*, secondo cui per «componenti di organi di indirizzo politico», si intendono «le persone che partecipano, in via elettiva o di nomina, a organi di indirizzo politico delle amministrazioni statali, regionali e locali [...] oppure a organi di indirizzo di enti pubblici, o di enti di diritto privato in controllo pubblico, nazionali, regionali e locali». Anche in questo caso, per ragioni sistematiche, la generica dizione contenuta nel decreto legislativo n. 33/2013 può essere integrata per via interpretativa con la più dettagliata definizione del decreto n. 39/2013, nei termini sopra chiariti.

Peraltro, negli enti di diritto privato la distinzione tra organi di indirizzo e organi di gestione è meno rilevante di quanto possa avvenire nelle pubbliche amministrazioni. La trasparenza sugli organi interni deve quindi essere riferita a tutti gli organi di «governance» dell'ente (presidente, amministratore delegato, membri del consiglio di amministrazione). (12)

Quanto all'individuazione dei componenti degli organi di indirizzo destinatari degli obblighi di pubblicità previsti dall'art. 14 del decreto legislativo n. 33 del 2013, è da ritenere che essi vadano sicuramente identificati nel presidente e nei componenti del consiglio di amministrazione, designati dalle pubbliche amministrazioni di riferimento (due su tre o tre su cinque, il numero dei componenti varia a seconda della rilevanza e della complessità delle attività svolte).

Per quanto riguarda gli altri componenti, nominati da soggetti diversi dalle amministrazioni di riferimento, è auspicabile — per evidenti ragioni di opportunità in un'ottica di prevenzione di situazioni di conflitto, anche solo potenziale — che l'art. 14 trovi comunque adeguata applicazione con riferimento alle informazioni riguardanti sia i componenti degli organi di indirizzo sia la situazione patrimoniale del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano.

10. L'obbligo di pubblicazione dei dati relativi agli incarichi dirigenziali e ai contratti di consulenza e di collaborazione.

Quanto all'art. 15, sussiste l'obbligo di pubblicazione relativamente ai titolari di incarichi dirigenziali, di contratti di consulenza e di collaborazione, trattandosi di ambito riconducibile alla nozione di «organizzazione» dell'ente. Restano fuori dall'obbligo di pubblicità i soli contratti di collaborazione che hanno connessione con la parte dell'attività dell'ente non rientrante in alcun modo nella cura di interessi pubblici.

Il regime di pubblicità previsto deve considerarsi, in base al disposto dell'art. 15, comma 2, quale condizione per l'acquisizione di efficacia dell'atto di conferimento dell'incarico e per la liquidazione dei compensi.

Inoltre, trova applicazione agli enti privati in controllo pubblico l'art. 1, comma 39, della legge n. 190/2012 (richiamato dal comma 5 dell'art. 15 del decreto n. 33) che prevede la comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica di tutti i dati utili a rilevare le posizioni dirigenziali attribuite a persone, anche esterne alle pubbliche amministrazioni, individuate discrezionalmente dall'organo di indirizzo senza procedure pubbliche di selezione.

Infine, non può dimenticarsi che l'art. 2, comma 11, del recente decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, (13) modificando l'art. 60, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ha previsto che «gli enti pubblici economici, le aziende che producono servizi di pubblica utilità, le società non quotate partecipate direttamente o indirettamente, a qualunque titolo, dalle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, diverse da quelle emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentali e dalle società dalle stesse controllate, nonché gli enti e le aziende di cui all'art. 70, comma 4, e la società concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo, relativamente ai singoli rapporti di lavoro dipendente o autonomo, sono tenuti a comunicare alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze, il costo annuo del personale comunque utilizzato, in conformità alle procedure definite dal Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con il predetto Dipartimento della funzione pubblica».

Tale previsione normativa, che amplia gli obblighi di comunicazione dei dati relativi al costo del personale con un raggio particolarmente esteso, fornisce una conferma legislativa — e perciò particolarmente qualificata — all'interpretazione dell'ambito soggettivo di applicazione delle regole di trasparenza fornite con la presente circolare. (14)

11. Gli obblighi di trasparenza relativi alle partecipazioni in enti di diritto privato che svolgono attività di pubblico interesse.

L'art. 22 ha come finalità di rendere trasparenti le scelte dell'amministrazione quanto all'organizzazione delle attività di cura degli interessi pubblici che le sono affidate

(12) Per l'individuazione dei dati da pubblicare, può essere utile rinviare al contenuto della delibera CIVIT n. 65/2013.

(13) Recante «Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni» e convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125.

(14) Peraltro, con riferimento alla RAI, che è concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo con forma societaria privatistica, deve ricordarsi che anche il contratto di servizio attualmente in applicazione (2010-2012) già prevedeva forme convenzionalmente estese di trasparenza e pubblicità con riferimento alla destinazione delle risorse pubbliche (si veda l'art. 27, commi 6 e 7, del contratto: «6. Al fine di migliorare la trasparenza nella gestione economico finanziaria del servizio pubblico, la Rai tenuta a pubblicare sul proprio sito web il documento, comprensivo dei criteri metodologici, sui conti annuali separati certificati dalla società di revisione scelta, ai sensi dell'art. 47, comma 2, del Testo unico, dall'Autorità da cui risulti, sulla base dell'apposito schema approvato dalla medesima Autorità, la destinazione delle risorse pubbliche e, in particolare, a fornire adeguata comunicazione circa i costi afferenti la programmazione televisiva e la programmazione radiofonica rientranti nell'ambito delle attività di servizio pubblico. La Rai è tenuta, altresì, a pubblicare i dati riferiti agli investimenti destinati ai prodotti audiovisivi di cui all'art. 16. A tal fine la Rai, nella presentazione dei palinsesti, è tenuta ad identificare la programmazione televisiva e radiofonica rientrante nell'ambito dell'attività di servizio pubblico con un colore diverso rispetto agli altri aggregati. 7. La Rai pubblica sul proprio sito web gli stipendi lordi percepiti dai dipendenti e collaboratori nonché informazioni, anche tramite il mezzo televisivo, eventualmente con un rinvio allo stesso sito web nei titoli di coda, e radiofonico, sui costi della programmazione di servizio pubblico»).

dalla legge e quanto alla utilizzazione delle risorse pubbliche a disposizione, realizzate attraverso la creazione di altri enti, ovvero la partecipazione agli (o finanziamento degli) stessi.

L'amministrazione interessata deve pubblicare nel proprio sito:

a) le informazioni relative al complesso degli enti pubblici da essa istituiti, vigilati e finanziati;

b) le informazioni relative al complesso degli enti di diritto privato che siano in suo controllo, così come individuati ai sensi dell'art. 11;

c) le informazioni relative al complesso delle partecipazioni non di controllo.

Per ciascuna delle tre categorie di soggetti l'amministrazione deve redigere un elenco e deve fornire per ciascuno degli enti una serie di informazioni tipizzate e tra loro differenziate. In particolare, le informazioni sono più dettagliate quanto agli enti pubblici (compresi gli enti pubblici economici) e quanto agli enti privati in controllo pubblico; sono, invece, più sintetiche con riferimento agli enti di diritto privato, nei quali l'amministrazione abbia una partecipazione minoritaria non di controllo.

Per riassumere gli obblighi di pubblicità derivanti dall'art. 22, dovranno essere pubblicate le seguenti informazioni: la ragione sociale, la misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione, la durata dell'impegno, l'onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione, i risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari, il numero e i nominativi dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo, il trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante.

La norma detta, quindi, a carico delle pubbliche amministrazioni (in via diretta) una serie di obblighi di pubblicazione e di aggiornamento di dati relativi alle loro partecipazioni a diverso titolo in ulteriori enti. Per la sua natura, deve essere considerata espressione di un principio generale, applicabile anche alle società partecipate dagli enti di diritto privato in controllo pubblico (partecipate di secondo grado), per i quali si applica totalmente la disciplina della trasparenza secondo l'interpretazione della presente circolare.

La disposizione deve, quindi, essere interpretata nel senso di essere destinata non solo a tutte le pubbliche amministrazioni, ma anche agli enti assimilati in via interpretativa (ad esempio gli enti di diritto privato totalmente controllati da enti pubblici, come sopra chiarito), che dovranno pubblicare i dati elencati nell'art. 22 relativamente alle proprie partecipazioni societarie (minoritarie e *non)* e ai rapporti di vigilanza.

Nei confronti delle società, cosiddette di secondo livello, indirettamente controllate dalle pubbliche amministrazioni per il tramite di società direttamente controllate, è auspicabile, in virtù dell'art. 22 del decreto legislativo n. 33 del 2013, che le società sottoposte al controllo diretto, ex art. 2359 del cod. civ., «promuovano» l'applicazione quanto meno dei «principi» di trasparenza.

Sul punto, è bene precisare che spetta alle amministrazioni di riferimento vigilare, sotto la loro responsabilità, sulle amministrazioni controllate, mediante la predisposizione di atti di indirizzo e di apposite prescrizioni nei contratti di servizio, affinché queste si attivino nei confronti delle società controllate di secondo livello.

Conclusivamente, è da ritenere che sussista un regime differenziato degli obblighi di pubblicità in relazione:

da un lato, agli enti pubblici e agli enti privati in controllo pubblico;

dall'altro, agli enti di diritto privato solo partecipati,

dovendosi ritenere che tutti gli obblighi di trasparenza (ed in primo luogo le norme generali degli articoli 13, 14, 15 e 22) non si applicano, in via di principio, alle società e agli altri enti di diritto privato nei quali la pubblica amministrazione abbia una partecipazione minoritaria, fatti salvi i casi in cui esse svolgano attività di pubblico interesse, così come sopra definite, nel qual caso trovano applicazione le disposizioni del decreto legislativo n. 33 del 2013, limitatamente a tali attività.

Le società partecipate in via minoritaria non sono, dunque, destinatarie degli obblighi di trasparenza in relazione alle attività di sola rilevanza economica e commerciale, rimanendovi sottoposte quanto alle attività di interesse pubblico.

12. Obblighi di trasparenza per i procedimenti di autorizzazione o concessione.

Nell'ipotesi in cui l'attività degli enti si sostanzi nel rilascio di autorizzazioni o concessioni, si applicano agli enti di diritto privato che svolgono attività di pubblico interesse le disposizioni generali di cui all'art. 1, commi 28-29-30, della legge n. 190/2012, nonché quelle (che in parte le recepiscono) degli articoli 23, 24, comma 2 e 35 del decreto legislativo n. 33/2013.

Trovano, inoltre, applicazione, nei limiti della compatibilità con l'attività svolta, tutte le norme del decreto legislativo n. 33/2013 che disciplinano obblighi di trasparenza posti con riguardo all'attività amministrativa.

13. Obblighi di trasparenza relativi alla scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi (anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163).

In tema di appalti, trova applicazione la disciplina recata dall'art. 1, comma 32, della legge n. 190/2012. Restano fermi gli obblighi di pubblicità legale derivanti dal codice dei contratti, mentre al fine di assicurare la pubblicità-notizia, di cui al decreto legislativo sulla trasparenza, le stazioni appaltanti sono in ogni caso tenute a pubblicare nei propri siti web istituzionali:

la struttura proponente;

l'oggetto del bando;

l'elenco degli operatori invitati a presentare offerte;

l'aggiudicatario;

l'importo di aggiudicazione;

i tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura;

l'importo delle somme liquidate.

Sul tema, occorre ricordare che l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (A.V.C.P.) è intervenuta con deliberazione n. 26 del 22 maggio 2013, affermando che le amministrazioni interessate si rinvengono nei «soggetti individuati dall'art. 1, comma 34, della legge n. 190/2012» (ossia in un elenco soggettivo non perfettamente coincidente, come si è evidenziato, con quello di cui all'art. 11 del decreto legislativo 33/2013). (15)

Trova inoltre applicazione l'art. 37 del decreto n. 33/2013 che impone la pubblicazione delle informazioni relative alle procedure per l'affidamento e l'esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture e la delibera a contrarre nell'ipotesi in cui manchi il bando di gara.

Entrambe queste norme si devono ritenere estese anche agli enti di diritto privato che svolgono attività di pubblico interesse che possono essere assimilati, nei termini suesposti, alle pubbliche amministrazioni.

14. Obblighi di trasparenza relativi a concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati.

Sul punto è già intervenuta la delibera CIVIT n. 59/2013 che, muovendo dal dato normativo, ha affermato l'obbligatorietà della pubblicazione di questi dati anche per le società partecipate e controllate.

Secondo l'odierna interpretazione dell'ambito soggettivo di applicazione delle norme sulla trasparenza, i detti obblighi sono da ritenere estesi a tutti i soggetti che rientrano nella riportata nozione di ente di diritto privato che svolge attività di pubblico interesse.

Per quanto attiene l'ambito oggettivo di applicazione, rinviando per tutti gli adempimenti alla citata delibera CIVIT, va in questa sede rilevato che l'art. 26, comma 2, del decreto legislativo n. 33/2013 impone la pubblicazione, nella sezione «Amministrazione trasparente», sotto-sezione «Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici», degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati ai sensi dell'art. 12 della legge n. 241/1990, di importo superiore a mille euro.

Tale pubblicazione costituisce condizione legale di efficacia del provvedimento concessorio.

Devono essere pubblicati, quindi, tutti quei provvedimenti che, sulla base della normativa vigente, sono volti a sostenere un soggetto sia pubblico che privato, accordandogli un vantaggio economico diretto o indiretto mediante l'erogazione di incentivi o agevolazioni che abbiano l'effetto di comportare sgravi, risparmi o acquisizione di risorse.

I compensi dovuti dalle amministrazioni, dagli enti e dalle società a imprese e professionisti privati come corrispettivo per lo svolgimento di prestazioni professionali e per l'esecuzione di opere, lavori pubblici, servizi e forniture sono esclusi da questa sotto-sezione per essere pubblicati: i primi, all'interno delle sotto-sezioni «Consulenti e collaboratori» e «Personale», secondo quanto previsto dall'art. 15, comma l , lett. *d)*, del decreto legislativo n. 33/2013; i secondi, ai sensi dell'art. 37, comma 1, del decreto e dell'art. 1, comma 32, della legge n. 190/2012, nell'ambito della sotto-sezione «Bandi di gara e contratti».

Qualora l'amministrazione provveda a modificare o revocare un atto di concessione di vantaggi economici, le informazioni già pubblicate sul sito istituzionale non debbono essere sostituite ma soltanto integrate da apposita comunicazione, in cui si da atto delle avvenute modificazioni.

15. Obblighi di trasparenza in materia di concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di cartiera.

Vanno pubblicati i dati concernenti le procedure di reclutamento del personale a tempo determinato e indeterminato assunto presso gli enti di diritto privato che svolgono attività di pubblico interesse. Trovano applicazione, quindi, tutte le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 33/2013 che possono garantire trasparenza nell'ambito di questa area a rischio, come individuata nell'art. 1, comma 16, lett. *d)*, della legge n. 190/2012.

16. L'individuazione di giornate dedicate al progetto trasparenza e al progetto anticorruzione.

Le pubbliche amministrazioni e i soggetti, comunque, tenuti al rispetto dalla disciplina sulla trasparenza dovrebbero individuare in sede di predisposizione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità o nel Piano anticorruzione apposite giornate, dedicate al progetto trasparenza e al progetto anticorruzione a fini informativi e conoscitivi a favore della collettività e di chiunque possa avere interesse a conoscere le iniziative intraprese, i risultati raggiunti e le misure correttive che l'amministrazione abbia inteso adottare (slakeholders).

Roma, 14 febbraio 2014

Il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione: D'ALIA

Registrato alla Corte dei conti l'11 marzo 2014, n. 692

14A02653

---

(15) In data 13 giugno 2013 il Presidente dell'A.V.C.P. ha adottato un Comunicato (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 146 del 24 giugno 2013) contenente «Chiarimenti in merito alla deliberazione n. 26 del 22 maggio 2013», al quale si rinvia.

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Comunicato di rettifica relativo all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Norlevo».

Nell'estratto della determinazione V&A IP n. 252, del 4 febbraio 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie Generale, n. 52, del 4 marzo 2014 di importazione parallela del medicinale per uso umano NORLEVO.

Importatore: Medifarm S.r.l. con sede legale in Via Tiburtina n. 1166 - 1168, 00156 Roma,

a pagina 36, ove è scritto:

«Codice A.I.C.: 042936017; RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.»,

leggasi:

«Codice A.I.C.: 042936017; RNR - medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta.».

14A02598

Comunicato di rettifca relativo all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Atarax».

Nell'estratto della determinazione V&A IP n. 240, del 4 febbraio 2014 pubblicato nel Supplemento ordinario n. 17, alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie Generale, n. 52 del 4 marzo 2014, di importazione parallela del medicinale per uso umano ATARAX, importatore: Farma 1000 S.r.l. Via Camperio Manfredo n. 9 - 20123 Milano,

a pagina 31, ove è scritto:

«Confezione: ATARAX "25 mg compresse rivestite con film" 20 compresse rivestite.»,

leggasi:

«Confezione: ATARAX "25 mg compresse rivestite con film" 20 compresse divisibili.».

14A02599

Comunicato di rettifica relativo all'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Casenlax».

Estratto determinazione V&A n. 567 del 18 marzo 2014

La Determinazione V&A n. 82 del 21 gennaio 2014, concernente l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale Casenlax, nella forma e confezione: «10 g polvere per soluzione orale» 10 Bustine codice A.I.C. n. 042583017, «10 g polvere per soluzione orale» 20 Bustine codice A.I.C. n. 042583029, «10 g polvere per soluzione orale» 50 Bustine codice A.I.C. n. 042583031 e «10 g polvere per soluzione orale» 100 Bustine codice A.I.C. n. 042583043, il cui estratto è stato pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 10 alla Gazzetta Ufficiale- Serie generale n. 28 del 4 febbraio 2014; è rettificata, nei termini che seguono:

laddove nell'art. 1 è riportato:

«Composizione: ogni bustina contiene:

Principio Attivo: 10 mg di macrogol 4000,

leggasi:

«Composizione: ogni bustina contiene:

Principio Attivo: 10 g di macrogol 4000»;

Titolare A.I.C.: Laboratorios Casen-Fleet S.L.U., Autovia De Logroño km 13,300 - 50180 Utebo (Saragozza) Spagna.

Disposizioni finali

La presente determinazione sarà pubblicata per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

14A02600

Comunicato di rettifica relativo all'estratto della determina n. 204/2013 del 21 febbraio 2013 recante l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Gliclazide Lupin».

Nell'estratto della determinazione n. 204/2013 del 21 febbraio 2013, relativa al medicinale per uso umano GLICLAZIDE LUPIN, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 marzo 2013, serie generale n. 63, supplemento ordinario n. 17, vista la documentazione agli atti di questo ufficio si ritiene opportuno rettificare quanto segue:

Si intenda eliminato:

Produzione: BAL Pharma Ltd. - 61-B Bommasandra Industrial Area, Anekial Taluk, 560 099 Bangalore - India.

Confezionamento premario e secondario: BAL Pharma Ltd. - 61-B Bommasandra Industrial Area, Anekial Taluk, 560 099 Bangalore - India.

14A02601

AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

Indicazioni alle Stazioni Appaltanti in materia di Avvalimento a seguito della Sentenza della Corte di Giustizia Europea del 10 ottobre 2013 nella Causa C-94/12.

IL PRESIDENTE

Visti i principi di carattere generale sanciti dall'art. 2 del Codice dei Contratti Pubblici, d.lgs. n. 163/2006 (Codice), tra i quali quelli di economicità, efficacia, tempestività e correttezza dell'azione amministrativa, nonché di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità;

Visto il principio di adeguata qualificazione dei soggetti esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici sancito dall'art. 40, comma 1, del Codice che prescrive altresì che gli stessi devono improntare la loro attività ai principi della qualità della professionalità e della correttezza;

Visti i requisiti per la qualificazione indicati dal D.P.R. n. 207/2010 (Regolamento) e, in particolare, i requisiti di ordine speciale, di carattere economico, finanziario, tecnico organizzativo, indicati dall'art. 79 del Regolamento, certificati dagli Organismi di attestazione SOA con il rilascio delle attestazione di qualificazione per l'esecuzione di affidamenti di lavori di importo superiore a € 150.000;

Visto l'art. 49, comma 1, del Codice che dispone che il concorrente, singolo o consorziato o raggruppato ai sensi dell'art. 34 del Codice in relazione alla specifica gara di lavori, servizi o forniture può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico organizzativo, attraverso i requisiti di altro soggetto;

Visto l'art. 49, comma 6, del Codice che dispone che per i lavori il concorrente può avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascuna categoria di qualificazione e che il bando di gara può ammettere l'avvalimento di più imprese ausiliarie in ragione dell'importo dell'appalto o della peculiarità delle prestazioni, fermo restando il divieto di utilizzo frazionato per il concorrente dei singoli requisiti economico - finanziari e tecnico – organizzativi di cui all'art. 40, comma 3, lett. *b)*, che hanno consentito il rilascio dell'attestazione in quella categoria;

Vista la successiva Sentenza del 10 ottobre 2013 resa nella causa C-94/12, con la quale la Corte di Giustizia Europea ha rilevato l'incompatibilità con gli artt. 47, paragrafo 2 e 48, paragrafo 3, della direttiva 2004/18/CE di una disposizione nazionale, come quella dell'art. 49, comma 6, del Codice che vieta in via generale agli operatori economici che partecipano ad una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico di lavori di avvalersi per la stessa categoria di qualificazione delle capacità di più imprese;

Richiamato il principio espresso dalla Corte di giustizia europea per il quale non si può escludere l'esistenza di lavori che presentino peculiarità tali da richiedere una determinata capacità che non si ottiene associando capacità inferiori di più operatori, risultando precisato che "In un'ipotesi del genere l'amministrazione aggiudicatrice potrebbe legittimamente esigere che il livello minimo della capacità in questione sia raggiunto da un operatore economico unico o, eventualmente, facendo riferimento ad un numero limitato di operatori economici, ai sensi dell'art. 44, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2004/18, laddove siffatta esigenza sia connessa e proporzionata all'oggetto dell' appalto interessato";

Considerato che in ordine al regime di responsabilità delle imprese nei confronti della stazione appaltante in caso di avvalimento, dal combinato disposto dei commi 4 e 10 dell'art. 49 del Codice emerge che il contratto è eseguito dall'impresa concorrente e che l'impresa ausiliaria rimane estranea alla fase di gara e al contratto, nonostante il regime di responsabilità solidale tra l'impresa ausiliaria e l'ausiliata in relazione alle prestazioni oggetto del contratto;

Consideratala necessità di evitare che il ricorso all'avvalimento con frazionamento dei requisiti richiesti dal bando possa tradursi nel rischio per la stazione appaltante di non avere adeguata assicurazione sulla capacità degli operatori economici di eseguire a regola d'arte le prestazioni oggetto del contratto;

Considerato che ai sensi dell'art. 2 del Codice l'affidamento e l'esecuzione di opere e lavori pubblici deve garantire la qualità delle prestazioni e svolgersi nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza;

Considerato che la finalità pro-concorrenziale dell'istituto dell'avvalimento, ribadita dalla Sentenza della Corte di Giustizia del 10 ottobre 2013, non può essere perseguita a danno dell'interesse pubblico a selezionare un operatore economico in grado di eseguire con buon esito i lavori oggetto dell'affidamento al fine di non produrre un eccessivo squilibrio nell'attuazione dei principi fondamentali di cui all'art. 2;

Considerata, pertanto, la necessità di un intervento chiarificatore dell'Autorità volto ad armonizzare le indicazioni della Sentenza della Corte di Giustizia Europea con il complessivo quadro normativo che si ricava dalle norme sopra richiamate

Comunica:

Che le stazioni appaltanti, nell'affidamento dei contratti relativi all'esecuzione di lavori o opere, sono richiamate ad osservare le seguenti indicazioni:

1) Alla luce di quanto statuito dalla Corte di Giustizia Europea nella Sentenza 10 ottobre 2013 è incompatibile con gli artt. 47, paragrafo 2 e 48, paragrafo 3, della direttiva 2004/18/CE del 31/03/2004 una disposizione nazionale, come quella dell'art. 49, comma 6, del d.lgs. n. 163/2006, che vieta in via generale agli operatori economici che partecipano ad una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico di lavori di avvalersi per la stessa categoria di qualificazione delle capacità di più imprese;

2) In attuazione della sentenza della Corte di Giustizia Europea è ammessa, in sede di gara, la possibilità che il concorrente, mediante avvalimento, utilizzi cumulativamente, per il raggiungimento della classifica richiesta dal bando gara, più attestati di qualificazione per ciascuna categoria;

3) Resta fermo il principio espresso dalla Corte nel caso di lavori che presentino peculiarità tali da richiedere una determinata capacità che non si ottiene associando capacità inferiori di più operatori; in un'ipotesi del genere l'amministrazione aggiudicatrice potrà legittimamente esigere che il livello minimo della capacità in questione sia raggiunto da un operatore economico unico o, eventualmente, facendo riferimento ad un numero limitato di operatori economici;

4) La legittimazione riconosciuta all'amministrazione aggiudicatrice di esigere un livello minimo di capacità, di cui al punto 3), trova fondamento anche negli indeclinabili principi contenuti nell'art. 2, comma 1 del Codice dei Contratti la cui applicazione si pone a garanzia, per la stazione appaltante, di ricevere la migliore prestazione. Tale esigenza della stazione appaltante deve risultare da adeguata motivazione espressa in seno alla delibera o determina a contrarre o, al più tardi, negli atti di gara;

5) Nel caso di cui al punto 3) la stazione appaltante deve chiaramente specificare nel bando o nella lettera di invito qual è il livello minimo di capacità richieste in termini di classifica minima che deve essere posseduta dall'operatore o dagli operatori economici di cui si intenda cumulare le capacità per il raggiungimento della classifica richiesta nel bando di gara;

6) Il punto 4 della determinazione 1° agosto 2012, n. 2, si intende modificato nella parte concernente la disciplina dettata dall'art. 49, comma 6, alla luce dei principi espressi dalla Corte di Giustizia Europea e secondo le indicazioni contenute nel presente Comunicato.

Roma, 20 marzo 2014

Il Presidente: SANTORO

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 20 marzo 2014

14A02592

ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA

Comunicato di rettifica relativo all'avviso dell'Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativi al mese di giugno 2013, che si pubblicano ai sensi dell'articolo 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), ed ai sensi dell'articolo 54 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

Nell'avviso relativo all'Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativi al mese di giugno 2013, che si pubblicano ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), ed ai sensi dell'art. 54 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale n. 179 del 1-8-2013, alla pagina 72, Allegato 2, al primo paragrafo, dove è scritto "... sulla disciplina delle locazioni di immobili urbani ultimati dopo il 31 dicembre 1975" leggasi correttamente "... sulla disciplina delle locazioni di immobili urbani ultimati entro il 31 dicembre 1975".

14A02485

Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativi al mese di febbraio 2014, che si pubblicano ai sensi dell'articolo 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), ed ai sensi dell'articolo 54 della legge del 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica).

Gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, senza tabacchi, relativi ai singoli mesi del 2013 e 2014 e le loro variazioni rispetto agli indici relativi al corrispondente mese dell' anno precedente e di due anni precedenti risultano:

ANNI e MESI	INDICI (Base 2010=100)	Variazioni percentuali rispetto al corrispondente periodo	
		dell' anno precedente	di due anni precedenti
2013 Febbraio	106,7	1,8	5,1
Marzo	106,9	1,6	4,9
Aprile	106,9	1,1	4,4
Maggio	106,9	1,2	4,3
Giugno	107,1	1,2	4,4
Luglio	107,2	1,2	4,2
Agosto	107,6	1,1	4,3
Settembre	107,2	0,8	3,9
Ottobre	107,1	0,7	3,4
Novembre	106,8	0,6	3,0
Dicembre	107,1	0,6	3,0
Media	*107,0*		
2014 Gennaio	107,3	0,6	2,8
Febbraio	107,2	0,5	2,3

14A02486

MINISTERO DELL'INTERNO

Classificazione di un prodotto esplosivo

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/01860/XVJ/CE/C del 18 marzo 2014, il manufatto esplosivo di seguito riportato é classificato, ai sensi dell'art. 19, comma 3 *a)*, del decreto 19 settembre 2002, n. 272, nella categoria dell'allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico, con il relativo numero ONU e con la denominazione accanto indicati:

Denominazione Esplosivo: «RS24»

Numero Certificato: BAM 0589.EXP.2232/13

Data Certificato: 12 agosto 2013

Numero: ONU 0161

Classe di rischio: 1.3 C

Categoria P.S.: I

Sull'imballaggio del manufatto esplosivo deve essere apposta un'etichetta riportante, oltre a quanto previsto dalla direttiva 93/15/CEE e dal decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65 recante: «Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi» e successive modificazioni, anche i seguenti dati: denominazione del prodotto, numero ONU e classe di rischio, numero del certificato «CE del Tipo», categoria dell'esplosivo secondo il T.U.L.P.S., numero del presente provvedimento, nome del fabbricante, elementi identificativi dell'importatore o del produttore titolare delle licenze di polizia e indicazione di eventuali pericoli nel maneggio e trasporto.

Per il citato esplosivo il sig. Berti Luciano, legale rappresentante e titolare in nome e per conto della società «Bignami S.p.a.» con sede in via Lahn n. 1 - Ora (BZ) - della licenza ex art. 47 T.U.L.P.S., ha prodotto l'attestato «CE del Tipo» rilasciato dall'Organismo Notificato «BAM» su richiesta della Nitrochemie Wimmis AG Niesenstraße 44 - 3752 Wimmis Schweiz. Da tale certificato risulta che il citato esplosivo viene prodotto presso gli stabilimenti della medesima società richiedente.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

14A02558

Classificazione di un prodotto esplosivo

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/01861/XVJ/CE/C del 18 marzo 2014, il manufatto esplosivo di seguito riportato é classificato, ai sensi dell'art. 19, comma 3 *a)*, del decreto 19 settembre 2002, n. 272, nella categoria dell'allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico, con il relativo numero ONU e con la denominazione accanto indicati:

Denominazione Esplosivo: «RS30»

Numero Certificato: BAM 0589.EXP.2301/13

Data Certificato: 20 settembre 2013

Numero: ONU 0161

Classe di rischio 1.3 C

Categoria P.S.: I.

Sull'imballaggio del manufatto esplosivo deve essere apposta un'etichetta riportante, oltre a quanto previsto dalla direttiva 93/15/CEE e dal decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65 recante: «Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi» e successive modificazioni, anche i seguenti dati: denominazione del prodotto, numero ONU e classe di rischio, numero del certificato «CE del Tipo», categoria dell'esplosivo secondo il T.U.L.P.S., numero del presente provvedimento, nome del fabbricante, elementi identificativi dell'importatore o del produttore titolare delle licenze di polizia e indicazione di eventuali pericoli nel maneggio e trasporto.

Per il citato esplosivo il sig. Berti Luciano, legale rappresentante e titolare in nome e per conto della società «Bignami S.p.a.» con sede in via Lahn n. 1 - Ora (BZ) - della licenza ex art. 47 T.U.L.P.S., ha prodotto l'attestato «CE del Tipo» rilasciato dall'Organismo Notificato «BAM» su richiesta della Nitrochemie Wimmis AG Niesenstraße 44 - 3752 Wimmis Schweiz. Da tale certificato risulta che il citato esplosivo viene prodotto presso gli stabilimenti della medesima società richiedente.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

14A02559

Classificazione di un prodotto esplosivo

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/01862/XVJ/CE/C del 18 marzo 2014, il manufatto esplosivo di seguito riportato é classificato, ai sensi dell'art. 19, comma 3 *a)*, del decreto 19 settembre 2002, n. 272, nella categoria dell'allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico, con il relativo numero ONU e con la denominazione accanto indicati:

Denominazione Esplosivo «RS40»

Numero Certificato: BAM 0589.EXP.2303/13

Data Certificato: 12 agosto 2013

Numero ONU: 0161

Classe di rischio: 1.3 C

Categoria: P.S. I

Sull'imballaggio del manufatto esplosivo deve essere apposta un'etichetta riportante, oltre a quanto previsto dalla direttiva 93/15/CEE e dal decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65 recante: «Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi» e successive modificazioni, anche i seguenti dati: denominazione del prodotto, numero ONU e classe di rischio, numero del certificato «CE del Tipo», categoria dell'esplosivo secondo il T.U.L.P.S., numero del presente provvedimento, nome del fabbricante, elementi identificativi dell'importatore o del produttore titolare delle licenze di polizia e indicazione di eventuali pericoli nel maneggio e trasporto.

Per il citato esplosivo il sig. Berti Luciano, legale rappresentante e titolare in nome e per conto della società «Bignami S.p.a.» con sede in via Lahn n. 1 - Ora (BZ) - della licenza ex art. 47 T.U.L.P.S., ha prodotto l'attestato «CE del Tipo» rilasciato dall'Organismo Notificato «BAM» su richiesta della Nitrochemie Wimmis AG Niesenstraße 44 - 3752 Wimmis Schweiz. Da tale certificato risulta che il citato esplosivo viene prodotto presso gli stabilimenti della medesima società richiedente.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

14A02560

Classificazione di un prodotto esplosivo

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/01863/XVJ/CE/C del 18 marzo 2014, il manufatto esplosivo di seguito riportato é classificato, ai sensi dell'art. 19, comma 3 *a)*, del decreto 19 settembre 2002, n. 272, nella categoria dell'allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico, con il relativo numero ONU e con la denominazione accanto indicati:

Denominazione Esplosivo «RS50»

Numero Certificato: BAM 0589.EXP.2305/13

Data Certificato: 12 agosto 2013

Numero ONU: 0161

Classe di rischio: 1.3 C

Categoria P.S.: I

Sull'imballaggio del manufatto esplosivo deve essere apposta un'etichetta riportante, oltre a quanto previsto dalla direttiva 93/15/CEE e dal decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65 recante: «Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi» e successive modificazioni, anche i seguenti dati: denominazione del prodotto, numero ONU e classe di rischio, numero del certificato «CE del Tipo», categoria dell'esplosivo secondo il T.U.L.P.S., numero del presente provvedimento, nome del fabbricante, elementi identificativi dell'importatore o del produttore titolare delle licenze di polizia e indicazione di eventuali pericoli nel maneggio e trasporto.

Per il citato esplosivo il sig. Berti Luciano, legale rappresentante e titolare in nome e per conto della società «Bignami S.p.a.» con sede in via Lahn n. 1 - Ora (BZ) - della licenza ex art. 47 T.U.L.P.S., ha prodotto l'attestato «CE del Tipo» rilasciato dall'Organismo Notificato «BAM» su richiesta della Nitrochemie Wimmis AG Niesenstraße 44 - 3752 Wimmis Schweiz. Da tale certificato risulta che il citato esplosivo viene prodotto presso gli stabilimenti della medesima società richiedente.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

14A02561

Classificazione di un prodotto esplosivo

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/01866/XVJ/CE/C del 18 marzo 2014, il manufatto esplosivo di seguito riportato é classificato, ai sensi dell'art. 19, comma 3 *a)*, del decreto 19 settembre 2002, n. 272, nella categoria dell'allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico, con il relativo numero ONU e con la denominazione accanto indicati:

Denominazione Esplosivo: «RS52»

Numero Certificato: BAM 0589.EXP.2304/13

Data Certificato: 12 agosto 2013

Numero ONU: 0161

Classe di rischio: 1.3 C

Categoria P.S.: I

Sull'imballaggio del manufatto esplosivo deve essere apposta un'etichetta riportante, oltre a quanto previsto dalla direttiva 93/15/CEE e dal decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65 recante: «Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi» e successive modificazioni, anche i seguenti dati: denominazione del prodotto, numero ONU e classe di rischio, numero del certificato «CE del Tipo», categoria dell'esplosivo secondo il T.U.L.P.S., numero del presente provvedimento, nome del fabbricante, elementi identificativi dell'importatore o del produttore titolare delle licenze di polizia e indicazione di eventuali pericoli nel maneggio e trasporto.

Per il citato esplosivo il sig. Berti Luciano, legale rappresentante e titolare in nome e per conto della società «Bignami S.p.a.» con sede in via Lahn n. 1 - Ora (BZ) - della licenza ex art. 47 T.U.L.P.S., ha prodotto l'attestato «CE del Tipo» rilasciato dall'Organismo Notificato «BAM»

su richiesta della Nitrochemie Wimmis AG Niesenstraße 44 - 3752 Wimmis Schweiz. Da tale certificato risulta che il citato esplosivo viene prodotto presso gli stabilimenti della medesima società richiedente.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

14A02562

Classificazione di un prodotto esplosivo

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/01867/XVJ/CE/C del 18 marzo 2014, il manufatto esplosivo di seguito riportato é classificato, ai sensi dell'art. 19, comma 3 *a)*, del decreto 19 settembre 2002, n. 272, nella categoria dell'allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico, con il relativo numero ONU e con la denominazione accanto indicati:

denominazione esplosivo: «RS60»;

numero certificato: BAM 0589.EXP.2306/13;

data certificato: 12 agosto 2013;

numero ONU: 0161;

classe di rischio: 1.3 C;

categoria P.S.: I.

Sull'imballaggio del manufatto esplosivo deve essere apposta un'etichetta riportante, oltre a quanto previsto dalla direttiva 93/15/CEE e dal decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65 recante: «Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi» e successive modificazioni, anche i seguenti dati: denominazione del prodotto, numero ONU e classe di rischio, numero del certificato «CE del Tipo», categoria dell'esplosivo secondo il T.U.L.P.S., numero del presente provvedimento, nome del fabbricante, elementi identificativi dell'importatore o del produttore titolare delle licenze di polizia e indicazione di eventuali pericoli nel maneggio e trasporto.

Per il citato esplosivo il sig. Berti Luciano, legale rappresentante e titolare in nome e per conto della società «Bignami S.p.a.» con sede in via Lahn n. 1 - Ora (BZ) - della licenza ex art. 47 T.U.L.P.S., ha prodotto l'attestato «CE del Tipo» rilasciato dall'Organismo Notificato «BAM» su richiesta della Nitrochemie Wimmis AG Niesenstraße 44 - 3752 Wimmis Schweiz -. Da tale certificato risulta che il citato esplosivo viene prodotto presso gli stabilimenti della medesima società richiedente.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

14A02563

Classificazione di un prodotto esplosivo

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/01868/XVJ/CE/C del 18 marzo 2014, il manufatto esplosivo di seguito riportato é classificato, ai sensi dell'art. 19, comma 3 *a)*, del decreto 19 settembre 2002, n. 272, nella categoria dell'allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico, con il relativo numero ONU e con la denominazione accanto indicati:

denominazione esplosivo: «RS62»;

numero certificato: BAM 0589.EXP.2302/13;

data certificato: 19 settembre 2013;

numero ONU: 0161;

classe di rischio: 1.3 C;

categoria P.S.: I.

Sull'imballaggio del manufatto esplosivo deve essere apposta un'etichetta riportante, oltre a quanto previsto dalla direttiva 93/15/CEE e dal decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65 recante: «Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi» e successive modificazioni, anche i seguenti dati: denominazione del prodotto, numero ONU e classe di rischio, numero del certificato «CE del Tipo», categoria dell'esplosivo secondo il T.U.L.P.S., numero del presente provvedimento, nome del fabbricante, elementi identificativi dell'importatore o del produttore titolare delle licenze di polizia e indicazione di eventuali pericoli nel maneggio e trasporto.

Per il citato esplosivo il sig. Berti Luciano, legale rappresentante e titolare in nome e per conto della società «Bignami S.p.a.» con sede in via Lahn n. 1 - Ora (BZ) - della licenza ex art. 47 T.U.L.P.S., ha prodotto l'attestato «CE del Tipo» rilasciato dall'Organismo Notificato «BAM» su richiesta della Nitrochemie Wimmis AG Niesenstraße 44 - 3752 Wimmis Schweiz -. Da tale certificato risulta che il citato esplosivo viene prodotto presso gli stabilimenti della medesima società richiedente.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

14A02564

Classificazione di un prodotto esplosivo

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/01869/XVJ/CE/C del 18 marzo 2014, il manufatto esplosivo di seguito riportato é classificato, ai sensi dell'art. 19, comma 3 *a)*, del decreto 19 settembre 2002, n. 272, nella categoria dell'allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico, con il relativo numero ONU e con la denominazione accanto indicati:

denominazione Esplosivo: «RS70»;

numero certificato: BAM 0589.EXP.2300/13;

data certificato: 12 agosto 2013;

numero ONU: 0161;

classe di rischio: 1.3 C;

categoria P.S.: I.

Sull'imballaggio del manufatto esplosivo deve essere apposta un'etichetta riportante, oltre a quanto previsto dalla direttiva 93/15/CEE e dal decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65 recante: «Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi» e successive modificazioni, anche i seguenti dati: denominazione del prodotto, numero ONU e classe di rischio, numero del certificato «CE del Tipo», categoria dell'esplosivo secondo il T.U.L.P.S., numero del presente provvedimento, nome del fabbricante, elementi identificativi dell'importatore o del produttore titolare delle licenze di polizia e indicazione di eventuali pericoli nel maneggio e trasporto.

Per il citato esplosivo il sig. Berti Luciano, legale rappresentante e titolare in nome e per conto della società «Bignami S.p.a.» con sede in via Lahn n. 1 - Ora (BZ) - della licenza ex art. 47 T.U.L.P.S., ha prodotto l'attestato «CE del Tipo» rilasciato dall'Organismo Notificato «BAM» su richiesta della Nitrochemie Wimmis AG Niesenstraße 44 - 3752 Wimmis Schweiz -. Da tale certificato risulta che il citato esplosivo viene prodotto presso gli stabilimenti della medesima società richiedente.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

14A02565

Classificazione di un prodotto esplosivo

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/01870/XVJ/CE/C del 18 marzo 2014, il manufatto esplosivo di seguito riportato é classificato, ai sensi dell'art. 19, comma 3 *a)*, del decreto 19 settembre 2002, n. 272, nella categoria dell'allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico, con il relativo numero ONU e con la denominazione accanto indicati:

denominazione esplosivo: «RS80»;

numero certificato: BAM 0589.EXP.2234/13;

data certificato: 12 agosto 2013;

numero: ONU 0161;

classe di rischio: 1.3 C;

categoria P.S.: I.

Sull'imballaggio del manufatto esplosivo deve essere apposta un'etichetta riportante, oltre a quanto previsto dalla direttiva 93/15/CEE e dal decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65 recante: «Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi» e successive modificazioni, anche i seguenti dati: denominazione del prodotto, numero ONU e classe di rischio, numero del certificato «CE del Tipo», categoria dell'esplosivo secondo il T.U.L.P.S., numero del presente provvedimen-

to, nome del fabbricante, elementi identificativi dell'importatore o del produttore titolare delle licenze di polizia e indicazione di eventuali pericoli nel maneggio e trasporto.

Per il citato esplosivo il sig. Berti Luciano, legale rappresentante e titolare in nome e per conto della società «Bignami S.p.a.» con sede in via Lahn n. 1 - Ora (BZ) - della licenza ex art. 47 T.U.L.P.S., ha prodotto l'attestato «CE del Tipo» rilasciato dall'Organismo Notificato «BAM» su richiesta della Nitrochemie Wimmis AG Niesenstraße 44 - 3752 Wimmis Schweiz -. Da tale certificato risulta che il citato esplosivo viene prodotto presso gli stabilimenti della medesima società richiedente.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

14A02566

Classificazione di un prodotto esplosivo

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/01871/XVJ/CE/C del 18 marzo 2014, il manufatto esplosivo di seguito riportato è classificato, ai sensi dell'art. 19, comma 3 *a)*, del decreto 19 settembre 2002, n. 272, nella categoria dell'allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico, con il relativo numero ONU e con la denominazione accanto indicati:

denominazione esplosivo: «RS20»;

numero certificato: BAM 0589.EXP.2230/13;

data certificato: 12 agosto 2013;

numero: ONU 0161;

classe di rischio 1.3 C;

categoria P.S. I;

Sull'imballaggio del manufatto esplosivo deve essere apposta un'etichetta riportante, oltre a quanto previsto dalla direttiva 93/15/CEE e dal decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65 recante: «Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi» e successive modificazioni, anche i seguenti dati: denominazione del prodotto, numero ONU e classe di rischio, numero del certificato «CE del Tipo», categoria dell'esplosivo secondo il T.U.L.P.S., numero del presente provvedimento, nome del fabbricante, elementi identificativi dell'importatore o del produttore titolare delle licenze di polizia e indicazione di eventuali pericoli nel maneggio e trasporto.

Per il citato esplosivo il sig. Berti Luciano, legale rappresentante e titolare in nome e per conto della società «Bignami S.p.a.» con sede in via Lahn n. 1 - Ora (BZ) - della licenza ex art. 47 T.U.L.P.S., ha prodotto l'attestato «CE del Tipo» rilasciato dall'Organismo Notificato «BAM» su richiesta della Nitrochemie Wimmis AG Niesenstraße 44 - 3752 Wimmis Schweiz -. Da tale certificato risulta che il citato esplosivo viene prodotto presso gli stabilimenti della medesima società richiedente.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

14A02567

MINISTERO DELLA SALUTE

Revoca della registrazione di presidio medico chirurgico «Germocid Soap».

Con il decreto di seguito specificato è stata revocata la registrazione del sottoindicato presidio medico chirurgico decreto n. DGFDM-VII/1750 del 10 marzo 2014.

Presidio medico chirurgico: GERMOCID SOAP.

Registrazione: 16.161.

Titolare della registrazione: GERMO S.p.A.

Motivo della revoca: Inottemperanza alle condizioni di commercializzazione del prodotto previste dalle autorizzazioni.

14A02489

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Domanda di registrazione della denominazione «КАЙСЕРОВАН ВРАТ ТРАКИЯ» (KAYSEROVAN VRAT TRAKIYA).

Si comunica che è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea – serie C n. 75 del 14 marzo 2014, a norma dell'art. 50, del Reg. (CE) 1151/2012/ del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle specialità tradizionali garantite dei prodotti agricoli e alimentari, la domanda di registrazione quale specialità tradizionale garantita, presentata dalla Bulgaria, ai sensi dell'art. 51 del Reg. CE 1151/2012, per il prodotto entrante nella categoria – Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati, ecc.) - «КАЙСЕРОВАН ВРАТ ТРАКИЯ» (KAYSEROVAN VRAT TRAKIYA).

Copia della predetta domanda contenente la descrizione del disciplinare di produzione è disponibile presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – Dipartimento delle Politiche Competitive della Qualità Agroalimentare, Ippiche e della Pesca - Direzione Generale per la Promozione della Qualità Agroalimentare e dell'Ippica – EX PQA III, Via XX Settembre n. 20 – Roma, per gli operatori interessati, i quali potranno prenderne visione, trarne copia e formulare eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato, ai sensi dell'art. 51, paragrafo 1, secondo comma del predetto regolamento comunitario.

14A02490

Domanda di modifica della denominazione registrata «ГОРНООРЯХОВСКИ СУДЖУК» (GORNOORYAHOVSKI SUDZHUK).

Si comunica che è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea – serie C n. 75 del 14 marzo 2014 a norma dell'art. 50, paragrafo 2, lettera *a)* del Regolamento (UE) 1151/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, la domanda di modifica, presentata dalla Bulgaria ai sensi dell'art. 53 del Reg. (UE) 1151/2012, del disciplinare della denominazione registrata per il prodotto entrante nella categoria "Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.)" - «ГОРНООРЯХОВСКИ СУДЖУК» (GORNOORYAHOVSKI SUDZHUK).

Copia della predetta domanda contenente la descrizione del disciplinare di produzione è disponibile presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca - Direzione Generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica – EX PQA III, via XX Settembre n. 20 – Roma, per gli operatori interessati, i quali potranno prenderne visione, trarne copia e formulare eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato, ai sensi dell'art. 51, paragrafo 1, secondo comma, del predetto regolamento comunitario.

14A02491

Inviti in materia di azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno e Paesi terzi

La Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica ha pubblicato i seguenti inviti:

Invito a presentare proposte ai sensi del Regolamento CE del Consiglio 3/2008 e del Regolamento di esecuzione (UE) n. 1085/2011 della Commissione che modifica il Regolamento (CE) della Commissione 501/2008 - Azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno.

Invito a presentare proposte ai sensi del Regolamento CE del Consiglio 3/2008 e del Regolamento di esecuzione (UE) n. 1085/2011

della Commissione che modifica il Regolamento (CE) della Commissione 501/2008 - Azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli sui Paesi terzi.

Gli inviti sono pubblicati sul sito internet http://www.politicheagricole.gov.it. Le proposte dovranno pervenire entro e non oltre le ore 14.00 del giorno 15 aprile 2014.

14A02591

Domanda di registrazione della denominazione «Cebularz Lubelski».

Si comunica che è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea - serie C n. 80 del 19 marzo 2014, a norma dell'art. 50, paragrafo 2, lettera *a)* del Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, la domanda di registrazione quale Indicazione Geografica Protetta, presentata dalla Polonia ai sensi dell'art. 49 del Reg. (UE) n. 1151/2012, per il prodotto entrante nella categoria «Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria, biscotteria» - «CEBULARZ LUBELSKI».

Copia della predetta domanda contenente la descrizione del disciplinare di produzione è disponibile presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle Politiche Competitive della Qualità Agroalimentare, Ippiche e della Pesca - Direzione Generale per la Promozione della Qualità Agroalimentare e dell'Ippica - EX PQA III, Via XX Settembre n. 20 - Roma, per gli operatori interessati, i quali potranno prenderne visione, trarne copia e formulare eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato, ai sensi dell'art. 51, paragrafo 1, secondo comma del predetto regolamento comunitario.

14A02597

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Accreditamento provvisorio per l'estensione nell'ambito del territorio di competenza della regione Lombardia per l'esercizio dell'attività di Agenzia per le imprese della Società UNITER, in Roma.

L'accreditamento per l'esercizio provvisorio dell'attività di Agenzia per le imprese di tipo *a)*, ai sensi del punto 4, lettera *c)*, dell'allegato al decreto del Presidente della Repubblica n. 159 del 2010, concesso con decreto direttoriale del 20 marzo 2013 per gli ambiti territoriali delle Regioni Marche e Veneto alla Società a responsabilità limitata UNITER, con sede legale in Roma, Piazza Giuseppe Gioacchino Belli n. 2, Partita Iva 08622571001, con decreto direttoriale datato 29 ottobre 2013, è esteso all'ambito territoriale della Regione Lombardia.

Il decreto di accreditamento per l'esercizio nell'ambito territoriale della Regione Lombardia ha la validità di un anno a decorrere dal 5 novembre 2013 (data di pubblicazione del decreto sul portale www.impresainungiorno.gov.it.) ed è efficace dalla medesima data.

14A02487

Accreditamento dell'Agenzia nazionale per le imprese dei professionisti S.r.l. ovvero AGIPRO SRL, in Torino, per l'esercizio provvisorio per l'attività di Agenzia per le imprese.

L'Agenzia nazionale per le imprese dei professionisti S.r.l. ovvero AGIPRO SRL, con sede legale a Torino, Via Cervino n. 50, cap 10155, C.F. 10573040010, ha presentato istanza di accreditamento per i settori EA indicati di seguito: n. 29a - Commercio all'ingrosso, al dettaglio e intermediari del commercio: esercizio di vicinato per il commercio di generi alimentari, esercizio di vicinato per il commercio di generi non alimentari; n. 30 - Alberghi, ristoranti e bar: somministrazione alimenti e bevande, somministrazione alimenti e bevande con annessa produzione; n. 39 - Altri servizi pubblici, sociali e personali - servizi alle famiglie: acconciatori ed estetisti.

Il decreto di accreditamento ha la validità di un anno a decorrere dal 12 marzo 2014 (data di pubblicazione del decreto sul portale www.impresainungiorno.gov.it.) ed è efficace dalla medesima data.

14A02488

RETTIFICHE

Avvertenza.— L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo all'estratto determinazione V&A/1555 del 17 settembre 2013 dell'Agenzia italiana del farmaco, recante: «Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano "Iloprost Ibigen".». (Estratto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 231 del 2 ottobre 2013)

Nell'estratto citato in epigrafe pubblicato nella sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, alla pag. 42, prima colonna, al penultimo capoverso, al quarto rigo, dove è scritto: «...Mendrisio (*Chieti*) (controlli analitici solventi residui). », leggasi: «...Mendrisio (*CH*) (controlli analitici solventi residui).».

14A02665

Comunicato relativo al decreto 24 marzo 2014 del Ministero dell'economia e delle finanze, recante: «Rilevazione dei tassi effettivi globali medi – periodo di rilevazione 1° ottobre-31 dicembre 2013. Applicazione dal 1° aprile al 30 giugno 2014.». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* – serie generale – n. 74 del 29 marzo 2014).

Nel decreto citato in epigrafe, pubblicato nella sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, nella Nota metodologica riportata alla pag. 14, nella seconda colonna, alla fine del secondo capoverso, dove è scritto: «…razionamento del credito.», leggasi: «…razionamento del credito *(3)*.». Inoltre, nella medesima pagina, alla fine della seconda colonna, dove è scritto: «Al riguardo, la Banca d'Italia ha condotto una specifica indagine presso…», leggasi: «*(3)* Al riguardo, la Banca d'Italia ha condotto una specifica indagine presso…».

14A02693

LOREDANA COLECCHIA, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2014-GU1-075) Roma, 2014 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 1 4 0 3 3 1 *

€ 1,00